



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dott. Fabrizio CARRARINI	Presidente f.f.
Dott. Antonio BARRILE	Consigliere
Dott.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Primo Referendario
Dott.ssa Sabina PINTO	Primo Referendario relatore
Dott.ssa Maria LEPORE	Referendario
Dott. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario
Dott.ssa Mariagrazia PELLECCIA	Referendario
Dott. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'articolo 81 della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, commi 2 e 8, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche con legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 20 marzo 2013, n. 10/SEZAUT/2013/INPR con cui sono state approvate le *"Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali (art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213)"*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 08/SEZAUT/ 2021/ INPR del 27 maggio 2021, con cui sono state approvate le *"linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri regionali ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel testo modificato dall' art. 33, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116 "* ;

VISTA la richiesta istruttoria di questa Sezione, prot. n. 2504 del 10/04/2026 e la nota regionale prot. n. 359634 del 04/05/2026 (prot. Corte dei conti n. 3367 del 04/05/2026) con cui la Regione ha dato riscontro alle richieste istruttorie, fornendo chiarimenti e documentazione;

UDITO, nella Camera di consiglio del 22 giugno 2026 il relatore, Dott.ssa Sabina PINTO;

DELIBERA

di approvare l'allegata *"Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2025 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri"* (articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213)

ORDINA

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione e dell'allegata relazione siano trasmesse:

- Al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione Calabria;
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le determinazioni di competenza (art. 1, comma 8, D.L. 174/2012).

Così deciso nella camera di consiglio del 22 giugno 2026.

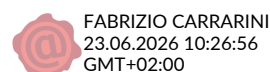
Il Relatore

Sabrina Pinto

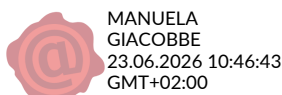


Il Presidente f. f.

Fabrizio Carrarini



Depositata in segreteria il
Il Direttore della segreteria
Manuale Giacobbe





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

RELAZIONE ANNUALE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE FINANZIARIE
ADOTTATE NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2025
E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
(articolo 1, comma 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213)

RELAZIONE





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

RELAZIONE ANNUALE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE FINANZIARIE

ADOTTATE NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2025

E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

(articolo 1, c. 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213)

RELATORE

Primo referendario Dott.ssa Sabina PINTO

FUNZIONARI: Dr. Raffaele Isidoro CAVALERI

SOMMARIO

PREMESSA.....	9
SEZIONE I	11
1.Quadro normativo.	11
1.1. Quadro normativo statale e regionale.	11
1.2 La copertura finanziaria delle leggi regionali onerose.	14
1.3. La morfologia giuridica degli oneri finanziari.	15
1.4. Quantificazione degli oneri.....	19
1.5. Mezzi di copertura.....	20
1.6. Leggi con oneri a carico degli enti collegati e infraregionali.	22
1.7. La Relazione tecnica.....	23
SEZIONE II.....	25
1. Dati statistici sulle leggi di spesa in Calabria per il 2025.....	25
2. La legislazione regionale dell’anno 2025 – osservazioni generali e sintesi delle criticità rilevate.	29
ANALISI DELLE SINGOLE LEGGI DI SPESA.	38
A – LEGGI REGIONALI RECANTI UNA VARIAZIONE DI SPESA	38
Legge regionale 17 marzo 2025, n. 9 - Disposizioni normative in materia di politiche sociali e accreditamenti istituzionali. (BURC n. 53 del 17 marzo 2025).	38
Legge regionale 4 aprile 2025, n. 17 - Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria e costituzione della società “ReDigit S.p.A”. (BURC n. 68 del 4 aprile 2025).	39
Legge regionale 4 aprile 2025, n. 18 - Agenzia regionale per l’energia della Calabria. (BURC n. 68 del 4 aprile 2025).	42
Legge regionale 30 maggio 2025, n. 26 - Istituzione della Riserva naturale regionale del fiume Vittravo e delle grotte rupestri di Verzino. (BURC n. 106 del 30 maggio 2025).	44
Legge regionale 30 maggio 2025, n. 27 - Istituzione della Riserva naturale regionale di Trinchise. (BURC n. 106 del 30 maggio 2025).	47
Legge regionale 30 maggio 2025, n. 28 - Istituzione della Riserva naturale regionale “Le Dune di Giovino”. (BURC n. 106 del 30 maggio 2025).	49
Legge regionale 27 giugno 2025, n. 31 - Conservazione, valorizzazione e promozione dell’opera di Mattia e Gregorio Preti e del Museo civico di Taverna, quali patrimoni artistico-culturale della Calabria. (BURC n. 126 del 27 giugno 2025).	50
Legge regionale 27 giugno 2025, n. 32 - Politiche di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi in danno di minori. (BURC n. 126 del 27 giugno 2025).	51

Legge regionale 30 giugno 2025, n. 33 - Disposizioni per l'attuazione di un sistema di gestione dei dati in blockchain per la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare della Calabria. (BURC n. 128 del 30 giugno 2025).	54
Legge regionale 30 giugno 2025, n. 34 - Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere. (BURC n. 128 del 30 giugno 2025).....	58
Legge regionale 26 novembre 2025, n. 45 - Disciplina del referendum popolare per l'approvazione dello Statuto regionale. (BURC n. 234 del 26 novembre 2025).	63
B - LEGGI REGIONALI AD INVARIANZA DI SPESA.....	66
Legge regionale 24 gennaio 2025, n. 1 - Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della Regione Calabria. (BURC n. 16 del 24 gennaio 2025).	66
Legge regionale 24 gennaio 2025, n. 2 - Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare della birra artigianale e agricola calabrese. (BURC n. 16 del 24 gennaio 2025).....	69
Legge regionale 24 gennaio 2025, n. 3 - Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione Calabria. (BURC n. 16 del 24 gennaio 2025).	71
Legge regionale 28 gennaio 2025, n. 4 - Modifiche della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni di proprietà della Regione). (BURC n. 18 del 28 gennaio 2025). ...	72
Legge regionale 28 gennaio 2025, n. 5 - Modifiche e integrazioni all'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). (BURC n. 18 del 28 gennaio 2025).	75
Legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6 - Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria. (BURC n. 18 del 28 gennaio 2025).	77
Legge regionale 28 gennaio 2025, n. 7 - Disciplina dell'agricoltura sociale. (BURC n. 18 del 28 gennaio 2025).....	77
Legge regionale 28 gennaio 2025, n. 8 - Integrazione della legge regionale 7 agosto 2023, n. 37. (BURC n. 18 del 28 gennaio 2025).	79
Legge regionale 17 marzo 2025, n. 10 - Disposizioni normative per il contenimento della spesa e in materia di personale. (BURC n. 53 del 17 marzo 2025).....	81
Legge regionale 17 marzo 2025, n. 11 - Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente). (BURC n. 53 del 17 marzo 2025).	85
Legge regionale 17 marzo 2025, n. 12 - Modifiche della legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6 (Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria). (BURC n. 53 del 17 marzo 2025).	86

Legge regionale 18 marzo 2025, n. 13 - Integrazioni della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici). (BURC n. 54 del 18 marzo 2025).	86
Legge regionale 18 marzo 2025, n. 14 - Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta. (BURC n. 54 del 18 marzo 2025).	88
Legge regionale 18 marzo 2025, n. 15 - Integrazioni dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019). (BURC n. 54 del 18 marzo 2025).	90
Legge regionale 31 marzo 2025, n. 16 - Modifiche e integrazioni all'articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006). (BURC n. 63 del 31 marzo 2025).	94
Legge regionale 4 aprile 2025, n. 19 - Efficientamento del Consiglio regionale e riduzione delle spese dei gruppi consiliari. (BURC n. 68 del 4 aprile 2025).	95
Legge regionale 4 aprile 2025, n. 20 - Strategie di intervento educativo e inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo e con altri bisogni educativi speciali. (BURC n. 68 del 4 aprile 2025).	97
Legge regionale 4 aprile 2025, n. 21 - Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo). (BURC n. 68 del 4 aprile 2025).	99
Legge regionale 30 maggio 2025, n. 22 - Istituzione della rete dei Borghi della Calabria. (BURC n. 106 del 30 maggio 2025).	101
Legge regionale 30 maggio 2025, n. 23 - Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico della centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera. (BURC n. 106 del 30 maggio 2025).	103
Legge regionale 30 maggio 2025, n. 24 - Istituzione del Registro regionale dei pazienti diabetici in Calabria. (BURC n. 106 del 30 maggio 2025).	106
Legge regionale 30 maggio 2025, n. 25 - Unità di pedagogia scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all'educazione e all'istruzione nella regione Calabria. (BURC n. 106 del 30 maggio 2025).	108
Legge regionale 30 maggio 2025, n. 29 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici). (BURC n. 106 del 30 maggio 2025).	110
Legge regionale 30 giugno 2025, n. 35 - Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale delle malattie reumatologiche e per l'attuazione della rete reumatologica regionale. (BURC n. 128 del 30 giugno 2025).	111
Legge regionale 24 luglio 2025, n. 36 - Modifiche della legge regionale 15 maggio 2024, n. 25 (Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall'efficientamento energetico del patrimonio edilizio). (BURC n. 146 del 24 luglio 2025).	115

Legge regionale 24 luglio 2025, n. 37 - Delega alla Giunta regionale per la redazione di un testo unico in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti. (BURC n. 146 del 24 luglio 2025).	117
Legge Regionale 24 luglio 2025, n. 38 - Modifiche agli articoli 28 e 67 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria). (BURC n. 146 del 24 luglio 2025).	118
Legge regionale 24 luglio 2025, n. 39 - Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del servizio sanitario della Regione Calabria. (BURC n. 146 del 24 luglio 2025).	119
Legge regionale 24 luglio 2025, n. 40 - Interventi regionali per il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di farmaci in corso di validità per uso umano e veterinario. (BURC n. 146 del 24 luglio 2025).	120
Legge regionale 24 luglio 2025, n. 41 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo). (BURC n. 146 del 24 luglio 2025).	122
Legge regionale 24 luglio 2025, n. 42 - Abrogazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale). (BURC n. 146 del 24 luglio 2025).	123
Legge regionale 24 luglio 2025, n. 43 - Modifiche della legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi). (BURC n. 146 del 24 luglio 2025).	124
Legge regionale 1° dicembre 2025, n. 47 - Modifiche e integrazioni della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria). (BURC n. 238 del 1° dicembre 2025)	125
Legge regionale 19 dicembre 2025, n. 48 - Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e modifiche normative. (BURC n. 251 del 19 dicembre 2025).	127
Legge regionale 24 dicembre 2025, n. 51 - Sistema regionale della formazione professionale. (BURC n. 258 del 24 dicembre 2025).	127

Indice delle Tabelle:

Tabella 1 - Matrice sulla morfologia degli oneri	18
Tabella 2 - Leggi regionali pubblicate nell'anno 2025 di modifica di altre leggi regionali	31
Tabella 3 - Iter legis delle leggi regionali 2025	33
Tabella 4 - Classificazione delle leggi regionali 2025	34
Tabella 5 - Leggi regionali pubblicate nell'anno 2025 contenenti la clausola di invarianza finanziaria.....	35
Tabella 6 - Leggi regionali pubblicate nell'anno 2025 recante oneri finanziari a carico del bilancio regionale	36
Tabella 7 - Stanziamenti 2025-2027 Fondi speciali.....	37

Tabella 8 - leggi che hanno fatto accesso ai Fondi speciali di accantonamento	37
---	----

Indice delle Figure:

Figura 1 - Andamento annuale della produzione legislativa	25
Figura 2 - Andamento degli oneri finanziari per triennio	26
Figura 3 - Distribuzione degli oneri finanziari per Missione	27
Figura 4 - Distribuzione clausola "a legislazione vigente" a carico dei Dipartimenti.....	28

PREMESSA

La presente Relazione espone gli esiti dell'attività di controllo svolta dalla Sezione regionale per la Calabria sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri adottate nelle leggi approvate dalla Regione nell'anno 2025, in esecuzione di quanto disposto all'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e seguendo le indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (cfr. deliberazioni. n. 10/SEZAUT/2013/INPR e 8/SEZAUT/2021/INPR).

Con tale referto, la Sezione regionale della Corte dei conti fornisce ausilio al Consiglio regionale, riferendo in merito alla presenza di coperture finanziarie sostenibili nel lungo periodo, sia allo scopo di sollecitare l'attenzione in ordine a possibili criticità connesse e derivanti dalla legislazione di spesa, in conformità al principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio, sia al fine di incentivare il miglioramento della qualità della legislazione regionale di spesa. Dall'altro lato, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, decreto-legge n. 174/2012, il referto viene anche trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza. Quest'ultime determinazioni, talvolta, si traducono nell'adozione di leggi regionali modificative, a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione. Per questi motivi, nei confronti della Regione deve essere assicurato il contraddittorio, allo scopo di acquisire, attraverso puntuali interlocuzioni, ogni elemento utile per la conclusiva definizione, da parte della Corte, delle indicazioni utili a migliorare, in via collaborativa, la qualità della legislazione onerosa regionale. Il risultato del controllo eseguito precede il giudizio di parificazione del consuntivo regionale.

La relazione si compone di una prima parte introduttiva, nella quale viene richiamata la normativa regionale e nazionale sul tema della produzione legislativa onerosa, con rinvii agli approdi della Corte costituzionale e della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Nella seconda parte, viene rappresentata, preliminarmente, la produzione legislativa dell'esercizio 2025 della Regione Calabria, cui segue l'esame delle singole leggi.

SEZIONE I

1. Quadro normativo.

1.1. Quadro normativo statale e regionale.

Il terzo comma dell'art. 81 della Costituzione sancisce l'obbligo di copertura delle leggi introduttive di nuovi oneri per la finanza pubblica: *“Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”*. Tale principio trova concreta attuazione sia nella normativa di cui alla legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), sia nelle previsioni di cui al decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, il quale, all'art. 1, comma 2, dispone: *“annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri”*.

Il Titolo V della legge n. 196/2009, composto da soli tre articoli 17, 18 e 19, contiene la disciplina della copertura delle leggi onerose. La sua portata applicativa anche alla produzione legislativa regionale è rinvenibile nell'art. 19, comma 2, il quale, richiamando l'art. 81, comma 3, Cost., che già individua l'ambito applicativo in *“ogni legge”*, dispone che: *“...le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17”*.

A completamento della disamina della normativa statale, appare necessario il rinvio al decreto legislativo 26 giugno 2011 n. 118, il quale, dopo aver ribadito, all'art. 36, i principi generali in materia di finanza regionale ed il concorso della stessa con quella statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, rafforza la valenza e la portata applicativa della copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa all'art. 38, operandone la classificazione.

A seguito del nuovo assetto di competenze legislative, determinatosi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e del comma 2, lettera e) dell'articolo 117 della Cost., che ha comportato la rimessione allo Stato della materia dell' *"armonizzazione dei bilanci pubblici"*, quale materia di legislazione esclusiva (precedentemente oggetto di legislazione concorrente), nonché a seguito del mutato quadro normativo introdotto dal decreto legislativo n. 118/2011 ss. mod. con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le Regioni sono state investite dell'onere di porre in essere una compiuta e consequenziale risistemazione delle disposizioni regionali in materia di contabilità.

Nella Regione Calabria, la normativa regolante l'obbligo di copertura è anteriore a quella sopra citata. Di seguito, si richiameranno le disposizioni regionali che si occupano della copertura delle leggi introduttive di nuovi oneri ponendole a confronto con le precitate norme nazionali. Al riguardo, occorre precisare che le disposizioni regionali di seguito richiamate ripercorrono sostanzialmente i contenuti del d.lgs. n. 76/2000 (*Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208*) successivamente abrogato dalla lettera c) del comma 1, dell'art. 77, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera aa), d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

La legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8 (*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria*), individua al Titolo I – *Strumenti di programmazione economica – finanziaria* - e, segnatamente, negli artt. 5, 6 e 7 la disciplina regionale inerente alle leggi di spesa, alla loro copertura, nonché alla relazione tecnica e alla quantificazione economico-finanziaria degli oneri. A tal riguardo, si ribadisce, come già evidenziato nei referti degli anni precedenti (cfr. SRCCAL n. 71/2025/RQ e n. 72/2025/RQ) che il primo comma dell'art. 5, il quale prevede: *"Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio o alla legge finanziaria la quantificazione della relativa spesa. In tal caso la Regione può dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorge l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma dell'articolo 43."* non risulta conforme alle previsioni contenute nell'art. 38,

comma 1, del d.lgs. 118/2011, secondo cui: *“Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.”*. Ne consegue che la normativa regionale risulta, sul punto, superata e di fatto inapplicata.

Gli artt. 6 (*Copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa*) e 7 (*Relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione economico-finanziaria*), della legge regionale n. 8/2002 presentano, invece, un contenuto in linea con la successiva previsione dell'art. 17 della legge 196/2009, pur con alcune differenze. In particolare, l'art. 6, al comma 1, dispone che: *“La copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, deve avvenire nel rispetto degli equilibri di bilancio, dei vincoli di destinazione e della natura economica delle entrate e delle spese.”* introducendo, pertanto, limiti alla discrezionalità legislativa onerosa. Tali limiti sono previsti anche nell'art. 17 della legge 196/2009, che tuttavia, a differenza della normativa regionale, individua espressamente strumenti e meccanismi di monitoraggio e correzione successivi (commi 12 - 12-*quater*). Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 8/2002 elenca le fonti di copertura, sostanzialmente coincidenti con quelle presenti nell'art. 17 della legge statale eccetto che per la lettera a) -*bis*¹ quest'ultima introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), L. 4 agosto 2016, n. 163.

L'art. 7 della legge regionale n. 8/2022 prevede: *“1. Le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale sono corredate da una relazione predisposta dalla struttura regionale competente per materia e verificata dalla struttura regionale preposta al bilancio. 2. Nella relazione sono rappresentati, in particolare: [a); b)]² c) gli oneri finanziari distintamente per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale, con l'indicazione degli elementi e dei criteri adottati per la quantificazione degli stessi, ponendo in evidenza anche gli eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi in conto capitale; qualora gli oneri previsti dalla proposta di legge abbiano un'incidenza su più di un esercizio, essi vanno evidenziati in corrispondenza di ciascuno degli esercizi interessati del bilancio pluriennale; d)*

¹ a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa

² Le lettere a) e b) sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lettera f), della l.r. 16 aprile 2007, n. 7.

gli aspetti procedurali e quelli organizzativi, indicando le modalità e i tempi di attuazione delle procedure, nonché le conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge.". Tale norma è stata ridimensionata nel suo contenuto a seguito dell'adozione della legge regionale n. 7/2007 rubricata "Modifiche alle leggi regionali 4 febbraio 2002, n. 8 e 28 dicembre 2006, n. 17 ed ulteriori disposizioni di carattere finanziario.", abrogando le lettere a) e b)³ nonché rinominando la precedente "relazione di analisi economico-finanziaria" in "relazione" al secondo comma dell'art. 7. Le previsioni di cui alle abrogate lett. a) e b) sono tuttavia comunque confluite all'interno della c.d. relazione illustrativa, prevista nel secondo comma dell'art. 39 – *Iniziativa legislativa* dello Statuto della Regione Calabria (legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25), come anche dal secondo comma dell'art. 63 del Regolamento interno del Consiglio regionale (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005). L'assenza della relazione illustrativa o della relazione tecnico-finanziaria, nel caso di proposta di legge onerosa comporta, ai sensi degli artt. 64.2 e 93.3 (con riguardo agli emendamenti), del precitato Regolamento, la dichiarazione di inammissibilità della proposta a cura del Presidente del Consiglio.

1.2 La copertura finanziaria delle leggi regionali onerose.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 10/2013/INPR⁴ e con la successiva deliberazione n. 8/2021/INPR recanti le "Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali" ha affermato che la verifica della sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali presuppone tre distinti profili logicamente conseguenziali, come emerge anche dalla lettura del terzo comma dell'art. 81 Cost., concernenti:

- a) la morfologia giuridica degli oneri finanziari;
- b) la loro quantificazione;

³ a) [il contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale; b) i potenziali fruitori delle attività, degli interventi e dei contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati;]

⁴ Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali (art. 1, comma 2, del d. L 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213".

c) l'individuazione delle risorse necessarie a dar loro copertura finanziaria.

La medesima Sezione, in coerenza con i consolidati approdi della giurisprudenza costituzionale, ha evidenziato la rilevanza della c.d. Relazione tecnica, che *offre gli elementi informativi utili a descrivere, attraverso dati di dettaglio di carattere contabile e finanziario, i tre sopra distinti profili necessari ad acclarare il rispetto dell'obbligo di copertura*. Solo in esito a tale operazione di ricostruzione, si può provvedere a formulare un giudizio circa la conformità o meno al precetto costituzionale di cui all'art. 81 Cost.

1.3. La morfologia giuridica degli oneri finanziari.

La dimensione della morfologia degli oneri trova fondamento normativo nell'art. 21, comma 5, e nell'art. 30, comma 6, della legge n. 196/2009, nonché nell'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011.

In particolare, l'art. 21, comma 5, della legge n. 196/2009 opera una distinzione tra *oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno* (tipologia dell'onere).

L'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011 unitamente all'art. 30 della legge n. 196/2009 individuano le spese pluriennali o continuative (profilo temporale della morfologia).

Le richiamate disposizioni permettono, altresì, di individuare ulteriori classificazioni, come le spese occasionali, nonché le spese obbligatorie e non obbligatorie.

Gli oneri inderogabili sono: *“spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi”*. Il quinto comma dell'art. 21 della legge 196/2009 fornisce, inoltre, una specifica definizione di spesa obbligatoria chiarendo, espressamente come le stesse rientrino tra le spese inderogabili. In tale ambito, sono qualificate come obbligatorie: *“quelle [spese] relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.”*

I fattori legislativi sono definiti: *“spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio”*. Essi sono rimodulabili ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge n. 196/2009.

La previsione di un limite massimo di spesa (c.d. tetto di spesa) previsto per i fattori legislativi, entro un determinato arco temporale, come indicato anche dal primo comma⁵ dell'art. 17, della l. n. 196/2009, necessita di una particolare cautela quand'anche, tali oneri, ricadessero nella tipologia delle spese obbligatorie. Infatti, per i fattori legislativi non è possibile dare corso alla spesa oltre i limiti autorizzati e finanziariamente coperti (cfr. comma 10, art. 17, l. n. 196/2009). Ne discende che, di fronte a spese obbligatorie, come ad esempio per la tutela o la realizzazione di diritti soggettivi difficilmente comprimibili (si pensi ai LEA), la definizione di un ammontare predeterminato di spesa possa rilevarsi inadeguato. In tali ipotesi, la magistratura contabile ha chiarito che: *“è previsto l'obbligo di una clausola di salvaguardia della legge per apprestare mezzi di copertura aggiuntivi in caso di andamenti divergenti tra oneri e relative coperture”* (SEZAUT/11/2025/FRG).

Nella medesima direzione, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con la relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri per il quadrimestre settembre – dicembre 2025, hanno ribadito che: *“Il ricorso, a copertura, alla tecnica del tetto di spesa, se può ritenersi ragionevole laddove l'onere sottostante presenti una accentuata flessibilità, non sempre è coerente con la dimensione dell'intervento legislativo e soprattutto con il livello di automaticità del relativo impatto sui bilanci: in tal ipotesi, è lo stesso limite di spesa a poter risultare travolto ovvero trascinato dalla pressione degli elementi di base che determinano l'onere, soprattutto se si è in presenza non solo di diritti soggettivi come tali espressamente conclamati dalla norma, ma anche di una serie di situazioni soggettivamente rilevanti e difficilmente comprimibili ovvero modulabili per tener conto delle risorse di volta in volta disponibili. La questione assume un particolare rilievo anche alla luce dell'indebolimento del meccanismo delle clausole di salvaguardia così come novellato nel 2016, in virtù del quale l'iniziativa legislativa è prevista solo come terza tipologia d'intervento dopo che le risorse a legislazione vigente si siano dimostrate insufficienti a far fronte al disallineamento tra oneri e coperture.”* (SSRRCO/9/2026/RQ).

⁵ *“...ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.”*

Si precisa che, a seguito della legge n. 163 del 2016, è stato soppresso l'obbligo di prevedere nei singoli provvedimenti legislativi la clausola di salvaguardia introducendo un nuovo strumento (cfr. commi 12-bis, 12-ter, 12-quater dell'art. 17, l. n. 196/2009) incentrato sul monitoraggio delle spese autorizzate e sull'adozione di eventuali misure correttive in caso di scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

Residuano, nell'ambito della classificazione delineata dall'art. 21, comma 5, della l. n. 196/2009, le spese di adeguamento al fabbisogno, esse comprendono tutte le spese differenti da quelle riconducibili alle categorie degli oneri inderogabili e dei fattori legislativi. Per queste, la quantificazione dell'onere tiene conto delle esigenze delle amministrazioni; risultano, altresì, suscettibili di rimodulazione ai sensi dell'art. 23, della l. n. 196/2009.

L'art. 21, comma 5, della l. n. 196/2009, non prevede espresso inquadramento degli oneri derivanti da minori entrate; per questi la quantificazione e la relativa copertura è disciplinata ai sensi degli artt. 17 e 19, della l. n. 196/2009 (cfr. Corte cost., sentenza n. 255 del 2022 *“Si aggiunga che il combinato degli artt. 17 e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) stabilisce che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali”*).

Sotto il profilo temporale, gli oneri a carattere continuativo (o ricorrente) sono quelli caratterizzati da una costante incidenza su una pluralità imprecisata di esercizi finanziari, mentre il carattere pluriennale riguarda le spese aventi una consistenza variabile, comunque non circoscritta ad un esercizio finanziario.

La relativa disciplina è rintracciabile, da un lato, nell'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011 (*lex specialis*), e dall'altro, nell'art. 30 commi 2 e 6 della l. n. 196/2009 (*lex generalis*). Tali disposizioni secondo il consolidato insegnamento della Corte costituzionale, devono essere considerate in combinato disposto (Corte cost., sentenza n. 235 del 2020).

Incrociando le classificazioni afferenti alla dimensione temporale degli oneri e la natura di onere è possibile ricavare la seguente matrice:

Tabella 1 - Matrice sulla morfologia degli oneri

			Natura degli oneri	
			Obbligatori	Non obbligatori
Dimensione temporale	Continuativi		È la legge sostanziale, che lo istituisce, a dover indicare il quantum anno per anno, ovvero l'onere a regime, fermo rimanendo che la copertura deve essere prevista, anno per anno, dalla medesima legge istitutiva, non potendosi far riferimento alle leggi di bilancio.	La compensazione può avvenire a carico dei bilanci dei vari anni, in quanto essi non sono obbligati dal titolo sottostante (legge sostanziale istitutiva dell'onere medesimo).
	Pluriennali di cui:	Entro il triennio	Inoltre, la legge deve contenere meccanismi interni ed automatici che consentano ad essa di raggugiarsi al picco di onere previsto per un anno anche lontano dal triennio iniziale.	la rimodulazione deve essere tale da garantire la necessità derivante dall'evoluzione delle variabili che determinano l'entità degli oneri cui occorre far fronte nell'esercizio in corso e negli esercizi successivi, entro il limite massimo fissato dalla legge che dispone l'intervento. Qualora, pertanto, vi sia necessità di risorse aggiuntive, andrà individuata una copertura ulteriore con legge ad hoc. Se tale copertura non si rinviene l'intervento non si attua, trattandosi di spesa non obbligatoria
		Oltre il triennio (o continuative)		
	Occasionali (un esercizio finanziario)			È la legge sostanziale, che lo istituisce, a dover indicare il quantum.

Fonte: Elaborazione della Sezione.

Il risultato (*Tabella 1 - Matrice sulla morfologia degli oneri*) evidenzia come l'intensità del vincolo di copertura si accresca significativamente al ricorrere congiunto della natura obbligatoria dell'onere e della sua proiezione temporale, imponendo, in tali ipotesi, un più rigoroso presidio normativo, sia sul piano della quantificazione, sia su quello dell'individuazione delle risorse idonee a garantirne la sostenibilità.

In sintesi, nell'ipotesi di spese a carattere continuativo non obbligatorie, è possibile rinviare la quantificazione dell'onere alla legge di bilancio: *"...se l'onere non è obbligatorio, la compensazione può avvenire a carico dei bilanci dei vari anni, in quanto essi non sono obbligati dal titolo sottostante (legge sostanziale istitutiva dell'onere medesimo) a indicare un quantum, tenuto conto della natura flessibile della prestazione prevista dalla legge istitutiva"* (cfr. Deliberazione n. 12/SEZAUT/2026/FRG). Ne consegue che la Regione potrà scegliere alternativamente tra: a) aggiornare ogni anno lo stanziamento necessario tramite la legge di stabilità; b) effettuare nella legge istitutiva una previsione pluriennale.

Diversamente, nell'ipotesi di spese obbligatorie (continuative o pluriennali) sarà la legge sostanziale, che lo istituisce, a dover indicare il *quantum* anno per anno, ovvero l'onere a regime (Corte cost., sentenza n. 84 del 2023).

Nel caso di onere pluriennale o continuativo la cui dimensione a regime ecceda più volte le previsioni triennali di bilancio, la copertura prevista per il primo triennio *“deve contenere meccanismi interni ed automatici che consentano ad essa di ragguagliarsi al picco di onere previsto per un anno anche lontano dal triennio iniziale”* (SEZAUT/11/2025/FRG).

Residua, infine, l'ipotesi di oneri pluriennali non obbligatori (es. previsione di spese per investimenti) per i quali la precitata Sezione delle autonomie, ha inteso: *“la norma va interpretata nel senso che la rimodulazione deve essere tale da garantire l'occorrenza derivante dall'evoluzione delle variabili che determinano l'entità degli oneri cui occorre far fronte nell'esercizio in corso e negli esercizi successivi, entro il limite massimo fissato dalla legge che dispone l'intervento. Qualora, pertanto, vi sia necessità di risorse aggiuntive, andrà individuata una copertura ulteriore con legge ad hoc.”*.

1.4. Quantificazione degli oneri.

Le leggi di spesa devono indicare la quantificazione dell'onere, effettuando una valutazione dell'ammontare degli oneri - maggiori spese o minori entrate - derivanti dalla *“piena e completa attuazione della previsione normativa in relazione alla distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio”* (SEZAUT/11/2025/FRG).

La quantificazione degli oneri considerata nel c.d. limite massimo di spesa, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 196/2009, è prodromica all'individuazione dei mezzi di copertura *“per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita”* e inoltre perché la tecnica di copertura esige un'analitica quantificazione a dimostrazione della sua idoneità (Corte cost., n. 147/2018, n. 25/2021 n. 115/2012).

Fin dalle prime linee di orientamento in materia, la Corte dei conti, Sezione delle autonomie (Deliberazione n. 10/2013) sottolineava l'importanza della quantificazione dell'onere: *deve ritenersi necessaria tanto nel caso in cui il carattere generico di una disposizione normativa sia tale da impedire una precisa determinazione delle spese che essa comporta (sentenza n. 106/2011), quanto nel caso in cui l'intervento finanziato sia ritenuto sostenibile con l'eccedenza di risorse rinvenibili nella relativa partita di bilancio (sentenza n. 115/2012).*

Ad avvalorare la necessaria istruttoria sulla quantificazione degli oneri, per definirne l'ammontare ma anche per comprovarne l'eventuale assenza, si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2020⁶, che ha censurato la seguente previsione: «...non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale», laddove la legge regionale in argomento non solo presentava effetti finanziari, ma era assente ogni elemento dimostrativo della dedotta invarianza, rendendo la sopra riportata clausola meramente apodittica; infatti, *la mancanza o l'esistenza di un onere* [e pertanto la necessaria quantificazione] *si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa* (Corte cost., sent. n. 30 del 1959 e sent. n. 224 del 2014).

Il processo istruttorio a base della quantificazione dell'onere, deve considerare congiuntamente sia l'ammontare economico delle nuove o maggiori spese, ottenuto attraverso procedimenti di stima attendibili *“specie in situazioni nelle quali la loro quantificazione non possa prescindere da stime economiche presuntive basate su calcoli matematici e statistici”*(10/SEZAUT/2013/INPR), sia la distribuzione temporale dell'onere, coerente con le fonti a copertura individuate, fino alla piena e completa attuazione della previsione normativa.

1.5. Mezzi di copertura

La copertura delle nuove spese *“deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri”*, così la Corte costituzionale con la sentenza n. 131 del 2012; da questa base, la regione deve individuare la modalità di copertura maggiormente adeguata.

L'articolo 17 della legge n. 196/2009 elenca le modalità per la copertura delle leggi di spesa, con carattere di *esclusività*. In particolare, è possibile distinguere le modalità di copertura delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, in *mezzi interni* e *mezzi esterni*.

⁶ Con la **sentenza n. 251/2020**, ha ritenuto costituzionalmente illegittima, in relazione all'art. 81 Cost., la clausola finanziaria posta dall'art. 4 della legge reg. Calabria n. 34 del 2019, secondo cui dalla sua attuazione «non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale». Difatti, secondo la Corte, la previsione dell'art. 4 della legge regionale impugnata, nel risultare meramente assertiva e apodittica, si risolve in una clausola di stile. Ciò in quanto le misure previste dalla legge regionale comportano, ex se, effetti finanziari in termini di spesa per il personale, mentre mancano elementi dimostrativi della dedotta invarianza di spesa per il bilancio regionale. D'altro canto, ha aggiunto la Corte, il Governo, ricorrente nel giudizio, ha rappresentato che i tavoli di monitoraggio per la verifica del piano di rientro dal disavanzo finanziario del settore sanitario regionale hanno confermato la presenza di un deficit non coperto per l'anno 2018 e prospettato anche per l'anno 2019 una grave situazione di disavanzo. IIIQ20.

Tra i mezzi interni (risorse considerate già nel bilancio), si distinguono: a) l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e b) la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. I mezzi esterni (risorse aggiuntive al bilancio) si sostanziano in modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate (cfr. lett. c), comma 1, art. 17).

L'art. 17, oltre ad elencare le modalità di copertura, ne circoscrive l'ambito applicativo, escludendo la possibilità di procedere alla copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso le risorse di parte capitale, sia che trattasi di fondi speciali che di nuove entrate, come anche nel caso di accantonamenti destinati a particolari finalità, che in genere non possono essere distratti dalle medesime (Corte cost., sentenze n. 56 e n. 4 del 2026).

La modalità di copertura più adeguata è rappresentata dall'impiego dei fondi speciali. La magistratura contabile, già con le prime linee guida in materia, ha affermato che: *“costituisce – in aderenza al principio contabile 4/1 di cui al d.lgs. n. 118/2011 – la modalità ordinamentale più idonea ad una tempestiva programmazione degli obiettivi e alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie: infatti, essa consente, da un lato, di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e trasparenza delle decisioni di spesa, dall'altro, di concentrare nella sessione di bilancio le scelte di fondo delle decisioni stesse sotto il profilo della copertura finanziaria.”* (cfr. SEZAUT/10/2013/INPR).

Quanto alle riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, è possibile il loro impiego solo nel limite della quota parte non impegnata. I mezzi di bilancio già destinati a legislazione vigente, non possono, infatti, essere validi mezzi di copertura, a meno di una compensazione delle previsioni di bilancio nel caso di oneri flessibili, ovvero di una riduzione o abrogazione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa con contestuale riassegnazione delle risorse *“liberate”* a nuove finalità (Corte cost., sentenze. n. 244 del 2020 e n. 141 del 2014). Tale ultima modalità di copertura, *potrebbe evidenziare carenze nel processo di pianificazione delle risorse finanziarie, senza comportare di per sé un difetto di copertura; pertanto, occorre fornire una accurata ricostruzione delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano*

originariamente destinate, tale ricostruzione è da rendere all'interno della Relazione tecnica⁷.

1.6. Leggi con oneri a carico degli enti collegati e infraregionali.

Il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. deve intendersi esteso anche alle leggi regionali che istituiscono oneri a carico degli enti collegati e delle partecipate dalla Regione Calabria (Aziende sanitarie, Consigli regionali, Province o altri enti locali).

Infatti, il rispetto dell'obbligo di copertura non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella cosiddetta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte.

Da ultimo, la Sezione della Autonomie, sul punto, ha evidenziato: *"I riflessi finanziari negativi debbono ritenersi sussistenti non solo quando gli oneri finanziari che discendono dalla nuova o maggiore spesa non sono imputati direttamente al bilancio regionale, ma anche laddove siano posti a carico del bilancio di enti che comunque gravitano sulla sua sfera finanziaria."* (SEZAUT/11/2025/FRG).

Tale conclusione è positivizzata dalla previsione normativa al secondo comma dell'art. 19, l. n. 196/2009 per cui: *"Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17"*.

Dal punto di vista della legislazione regionale, interessante appare la previsione presente nella legge regionale n. 62/2023 – *Norme in materie di spending review*. Nello specifico, muovendo da una prima considerazione afferente a spese del personale, quindi, morfologia dell'onere obbligatorio e permanente, la legge regionale 62/2023

⁷ "...lo spostamento di risorse da una finalità ad un'altra presuppone, oltre, ovviamente, alla dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, anche e soprattutto accurate indicazioni – da fornire in sede di relazione tecnica – sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente e sulla eventuale presenza di programmi di spesa che possano determinare la necessità di ulteriori stanziamenti per il loro completamento. Tale aspetto assume particolare rilievo per valutare l'impatto che tali risorse avrebbero avuto sull'indebitamento netto e sul saldo di cassa (fabbisogno) se fossero state lasciate a soddisfare le originarie finalità, nonché per confrontare tale impatto con quello che le stesse risorse avrebbero sui medesimi saldi con la nuova destinazione." (SEZAUT/ 8/2021/INPR).

prevede alcuni presidi per evitare l'ampliamento della spesa. In tale contesto, centrale è la previsione riservata alle società partecipate della Regione (cfr. art. 2 della legge) che impone l'obbligo di coerenza con il piano delle attività approvato mediante l'esercizio dei poteri del socio. Si segnala, al riguardo, che, con la legge regionale n. 11/2026, si è proceduto all'abrogazione della suddetta norma relativamente alle società controllate, *indirettamente* facenti parte del Gruppo Regione Calabria, così sottraendole al controllo del socio regione e alle limitazioni della spesa, con possibile compromissione degli equilibri finanziari della Regione.

1.7. La Relazione tecnica.

Il terzo comma dell'art. 17 della legge n. 196/2009 indica l'obbligo di corredare la norma onerosa con una relazione tecnica, la quale deve contenere la *“quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica”*. Anche il legislatore regionale è tenuto, al pari di quello statale, alla redazione della relazione tecnica per le leggi con implicazioni finanziarie (*ex plurimis*, Corte cost., sentenza n. 224 del 2014) data la previsione all'art. 17 espressamente richiamata all'art. 19 della medesima l. n. 196/2009.

A seguito della legge n. 163/2016, è stato inserito il comma 6-bis all'interno dell'art. 17 della l. n. 196/2009 prevedendo esplicitamente che in caso di clausole di neutralità finanziaria *“la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime*

anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria”.

Secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale (cfr. Sentenze n. 25/2021, 133/2016, 70/2015, 190/2014 e 26/2013), la relazione tecnica costituisce *“puntualizzazione tecnica”* del principio di analitica copertura degli oneri finanziari ed è necessaria anche in presenza di clausole di invarianza finanziaria, le quali, devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicativi (Corte cost., sentenza n. 82 del 2023). Si ritiene utile sottolineare l'importanza di relazioni tecniche accurate nell'ipotesi di invarianza della spesa che, in assenza potrebbero attecchirsi a mere clausole di stile (*ex plurimis*, Corte cost., sentenze n. 64 del 2023, n. 132 del 2014 e n. 227 del 2019).

Sull'argomento, si richiama la sentenza della Corte costituzione n. 124 del 2022, con la quale è stata dichiarata illegittimità dell'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 17/2021; in quella sede, è stato rammentato che: *“La norma regionale impugnata viola, inoltre, l'obbligo previsto dal medesimo art. 17 della legge n. 196 del 2009, secondo cui il legislatore regionale è tenuto, al pari di quello statale, per ogni proposta di legge comportante implicazioni finanziarie, a redigere una relazione tecnica contenente gli elementi informativi richiesti dalla legge in ordine agli oneri recati da ciascuna disposizione e alle relative coperture (ex plurimis, sentenza n. 224 del 2014), che costituiscono «elementi essenziali della previsione di copertura in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione» (sentenza n. 25 del 2021)»”.*

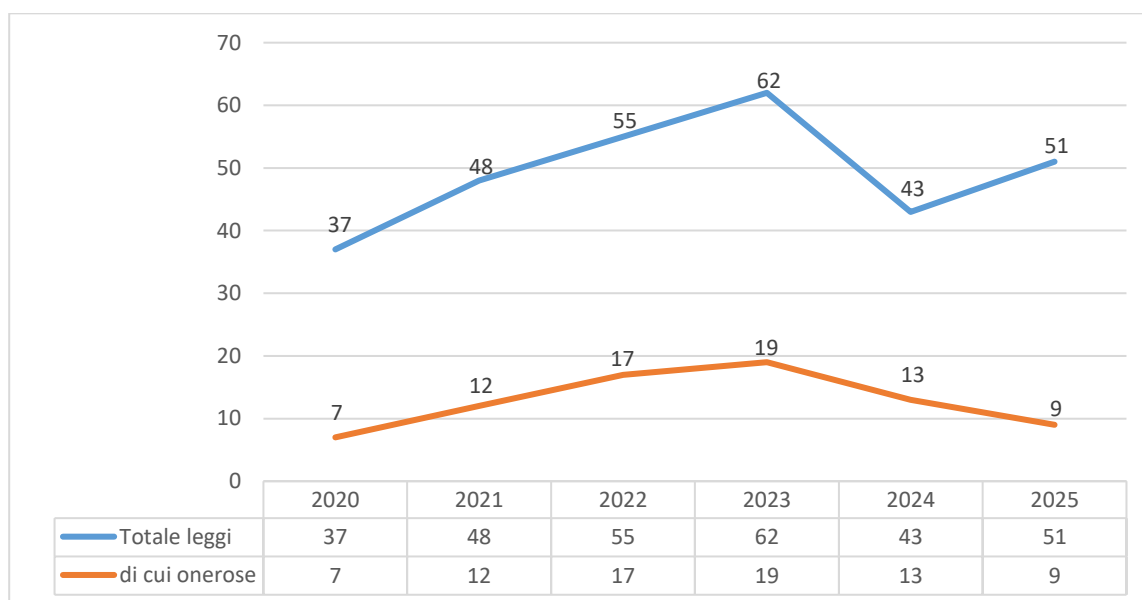
SEZIONE II

1. Dati statistici sulle leggi di spesa in Calabria per il 2025.

Il presente paragrafo si propone di analizzare, in chiave statistico-descrittiva, la legislazione regionale della Regione Calabria all'esercizio 2025, comparandola, in alcuni casi, con profili afferenti alla legislazione regionale della medesima regione negli anni precedenti.

Preliminarmente, si riporta il dato di sintesi relativo al numero di leggi approvate a decorrere dall'anno 2020.

Figura 1 - Andamento annuale della produzione legislativa



Fonte: Elaborazioni della Sezione su dati estratti dal sito web del Consiglio Regionale

Dalla Figura 1, nella quale è rappresentata l'evoluzione del numero delle leggi regionali della Regione Calabria approvate nel periodo dal 2020 al 2025 - con distinta evidenza delle leggi onerose - emerge, nel periodo dal 2020 al 2023, un trend crescente sia nel numero complessivo di leggi promulgate (+68%) sia nel numero di leggi onerose, quest'ultime più che raddoppiate (+171%).

Diversamente, nel biennio successivo (2024-2025) si è registrata una inversione di tendenza nell'approvazione delle leggi onerose, passate da n. 13 nell'anno 2024 a n. 9

nel 2025, a fronte, tuttavia, di un incremento del totale delle leggi approvate che passa da n. 43 nel 2024 a n. 51 nel 2025.

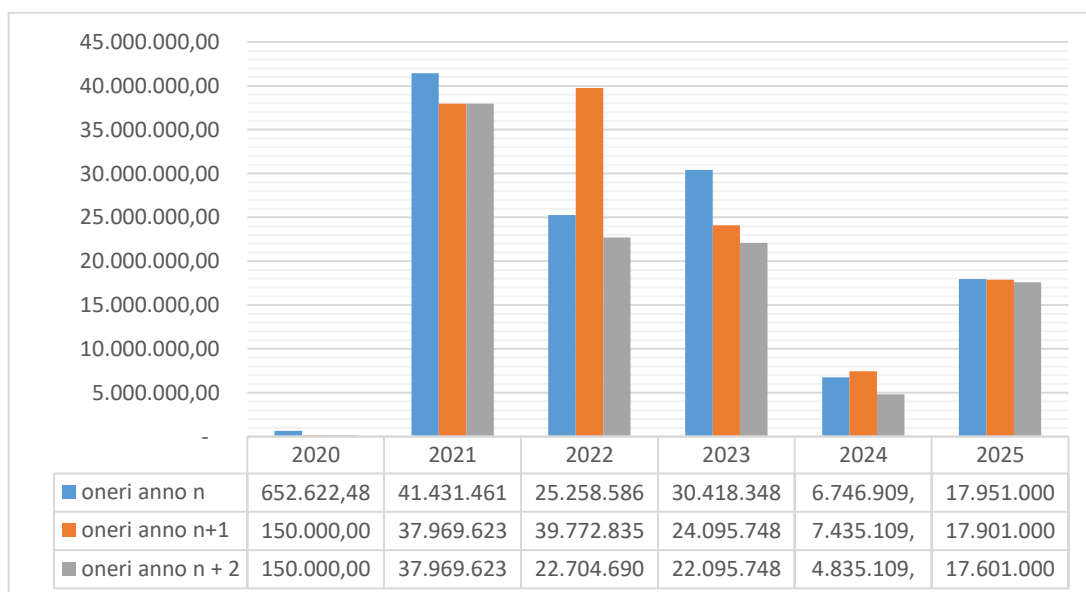
Nell'ambito della legislazione regionale assume rilievo la produzione legislativa afferente a modifiche o interpretazione autentica di precedenti leggi regionali; al riguardo, si rinvia alle considerazioni formulate nella precedente Relazione sul tema (cfr. SRCCAL/72/2025/RQ).

Nel corso dell'anno 2025, le leggi regionali recanti interventi modificativi sono state pari a n. 21, corrispondenti al 46% delle leggi dell'anno (non considerando le leggi settoriali di bilancio e rendiconto).

Occorre, altresì, rappresentare l'ulteriore dato positivo dell'assenza di impugnative da parte del Governo. Tale circostanza deve essere letta in combinato disposto con la presenza di leggi regionali adottate in attuazione *ad impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione*. Nel 2025 è presente, al riguardo la sola l. r. n. 48; si segnala, tuttavia, che una delle prime leggi dell'anno 2026, ovvero la l. r. n. 5/2026, ha contenuto analogo.

La Figura 2 rappresenta la previsione annuale cumulata degli oneri delle leggi regionali calabresi nell'ambito della previsione triennale del bilancio, nel periodo 2020-2025.

Figura 2 – Andamento degli oneri finanziari per triennio



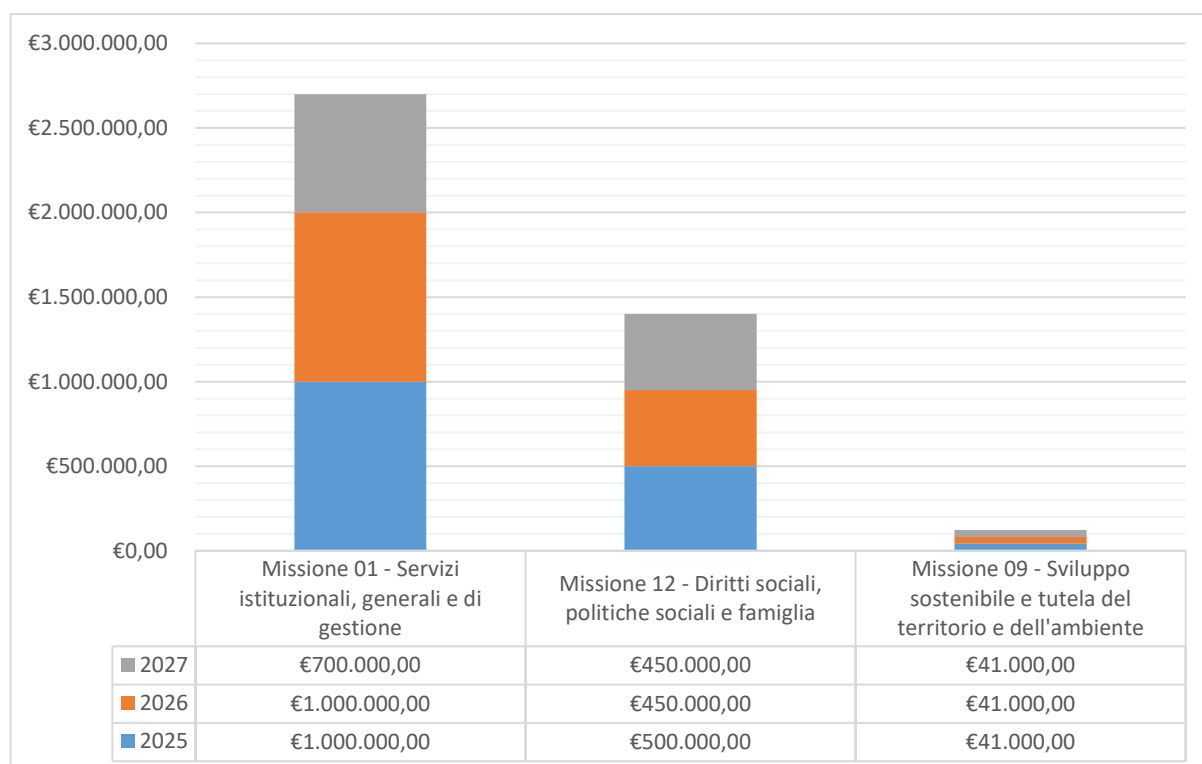
Fonte: Elaborazioni della Sezione su dati estratti dalle Relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate degli esercizi 2020-2024

Dall'esame della Figura 2, emerge la generale riduzione degli oneri nel periodo di riferimento (ciò non volendo considerare l'anno 2020). Nel 2025 occorre rilevare la presenza della l. r. n. 30 – “Concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”, la quale, da sola comporta oneri per € 15.610.000,00 nel triennio. La legge regionale n. 30/2025 rappresenta l'adempimento di un obbligo a carico della Regione Calabria normativamente previsto e pertanto, non è stata trattata nella presente relazione.

Al netto degli oneri finanziari previsti dalla predetta legge regionale n. 30/2025, si rileva, dunque, una previsione di oneri, per l'anno 2025, inferiore rispetto al precedente esercizio.

Con riguardo, invece, alla destinazione degli oneri finanziari da risorse autonome della regione derivanti dalla sola legislazione dell'esercizio 2025 è stata costruita la seguente rappresentazione grafica (Figura 3)

Figura 3 - Distribuzione degli oneri finanziari per Missione



Fonte: Elaborazioni della Sezione su dati estratti dal sito web del Consiglio Regionale

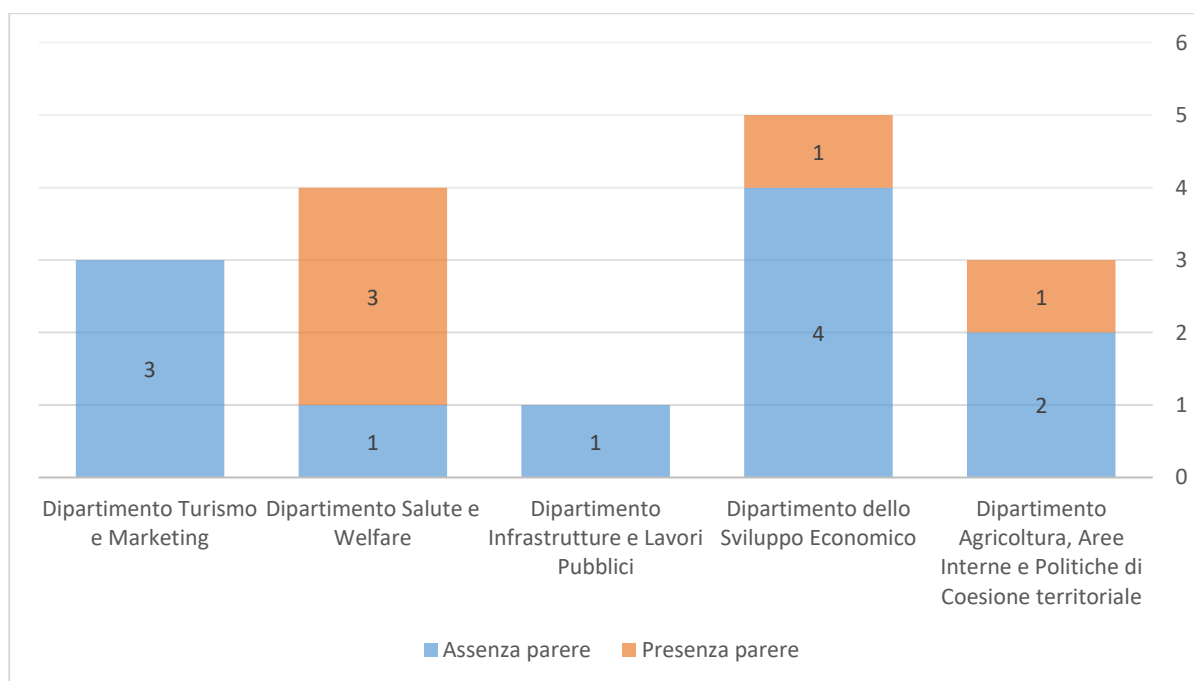
Nella Figura 3, sono rappresentati gli oneri finanziari, cumulati per Missione di destinazione. Al riguardo, si precisa che sono stati espunti dalla rappresentazione gli oneri derivanti dalla l. r. n. 18/2025, successivamente abrogata e, altresì, gli oneri della l. r. n. 30/2025, per le motivazioni sopra riportate.

Un'ulteriore precisazione riguarda l'assenza, nella rappresentazione, della distribuzione di risorse nazionali e comunitarie con le leggi regionali del 2025.

Dalla lettura del grafico, emerge la prevalente destinazione di risorse alla Missione 01 conseguente alla costituzione della società ReDigit S.p.A. Tale ultima destinazione di risorse, per le peculiarità proprie della Missione 01, non si ritengono confrontabili con le risorse destinate alle Missioni 12 e 09. Con riferimento alla Missione 09, appare necessario precisare che, negli ultimi anni, la Regione ha costituito diversi parchi e riserve regionali destinando a questi risorse finanziarie.

Conclusivamente, con riferimento alla clausola *“Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.”*, si rappresenta, nella seguente Figura 4, la distribuzione di tale clausola a carico dei Dipartimenti della Regione Calabria indicando, ove rassegnato, la presenza del parere di sostenibilità organizzativa a legislazione vigente.

Figura 4 - Distribuzione clausola "a legislazione vigente" a carico dei Dipartimenti



Fonte: Elaborazioni della Sezione su dati estratti dal sito web del Consiglio Regionale

Preliminarmente si richiamano le leggi regionali che presentano o richiamano alla clausola sopra richiamata, per l'anno 2025, ciò anche alla luce delle controdeduzioni rese dalla Giunta regionale con nota di riscontro alla nota istruttoria della Sezione; tali leggi sono le nn. 1, 2, 7, 8, 14, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 40, 47 e 51 a cui si rinvia per la trattazione di dettaglio.

Si aggiunge, alla precedente premessa, l'ulteriore notizia relativa al *“Regolamento di riorganizzazione delle articolazioni amministrative della Giunta regionale”* introdotto con D.P.G.R. n. 66 del 1° novembre 2025, con il quale dal 1° dicembre 2025 è stata modificata la struttura amministrativa della Giunta Regionale, tra cui i Dipartimenti. Dall'esame della Figura 4, emerge la maggiore presenza di pareri favorevoli di sostenibilità organizzativa in capo al Dipartimento *“Salute e Welfare”* (con 3 pareri), mentre, per i restanti Dipartimenti interessati dalle precitate leggi, non risulta dagli atti la relativa sostenibilità organizzativa.

2. La legislazione regionale dell'anno 2025 – osservazioni generali e sintesi delle criticità rilevate.

Nel corso dell'anno 2025 sono state approvate n. 51 leggi regionali, delle quali è stata trasmessa a questa Sezione regionale di controllo, copia, a cura degli uffici del settore segreteria del Consiglio regionale, unitamente alla relativa documentazione, consistente nella relazione tecnico-finanziaria, allegata ai progetti di legge e alle deliberazioni consiliari di approvazione del testo definitivo e, ove esistenti, delle note del Dipartimento Bilancio della Regione, testi approvati dalle Commissioni di merito, pareri finanziari resi dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'art. 72 del Regolamento interno del Consiglio regionale, pareri del Collegio dei revisori dei conti della Regione, scheda tecnica del Consiglio regionale.

Questa Sezione, al termine dell'attività di verifica svolta, inviava alla Regione nota istruttoria n. 2504 del 10/04/2026, nella quale, in relazione ad alcune leggi regionali, evidenziandosene criticità, si chiedevano chiarimenti e documentazione integrativa.

La Regione, con nota prot. n. 359634 del 04/05/2026 (prot. Corte dei conti n. 3367 del 04/05/2026) provvedeva a riscontrare le richieste istruttorie.

Nella propria risposta istruttoria, la Regione precisava non essere intervenute modifiche legislative e regolamentari, nel corso 2025, sull'*iter* di formazione delle leggi regionali. Ha precisato, inoltre, che nessuna legge regionale dell'anno 2025, è stata impugnata innanzi alla Corte costituzionale.

Nella legislazione regionale calabrese dell'esercizio 2025, in relazione a norme con clausola di invarianza, si è sovente riscontrato l'impiego della clausola *"si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente"*, presente nelle leggi regionali n. 1, 2, 7, 8, 14, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 40, 47 e 51 a cui, diversamente dalla produzione legislativa dell'anno 2024, si è accompagnata, più frequentemente, apposita nota del dipartimento interessato attestante la maggiore flessibilità organizzativa.

Altra pratica diffusa, ha riguardato l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria, supportata dalla presenza di etero finanziamenti, consistenti in fondi nazionali o comunitari (es. l. r. n. 2, 7, 32, 33, 34) non adeguatamente descritti all'interno della relazione tecnico finanziaria. In generale, si è continuato ad osservare nelle relazioni tecnico-finanziarie, carenze informative, indicazioni generiche, che non giovano ad una puntuale ricostruzione degli oneri riportati, né motivano la previsione di invarianza finanziaria.

Si auspica di raggiungere un sempre maggiore livello di dettaglio nella stesura di dette relazioni che, inclusive dei risvolti contabili e delle principali implicazioni che ne derivino, consentano alle leggi regionali di essere formulate in modo da garantire l'equilibrio di bilancio.

Dall'esame delle leggi recanti clausola di invarianza finanziaria – ancorché l'istruttoria abbia riguardato soltanto alcune di esse – emerge conclusivamente un dato comune alla maggior parte delle fattispecie considerate, costituito dalla estrema genericità delle norme finanziarie e delle relative relazioni tecniche, le quali non consentono di verificare e comprovare la sussistenza di adeguati stanziamenti di bilancio idonei a far fronte ai nuovi oneri derivanti dalle previsioni normative.

In ogni caso, così operando, si altera il rapporto, come concepito dal costituente e invero nelle norme di contabilità pubblica, tra leggi di bilancio e nuove leggi di spesa, determinando una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che

costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra, così come nei termini evidenziati nella parte generale, cui ci si riporta.

Anche a seguito dell'istruttoria, si ritiene, infatti, che alcune norme, le cui relazioni tecniche si presentano non sufficientemente esaustive e dettagliate, possano celare oneri aggiuntivi, a dispetto della asserita natura ordinamentale delle disposizioni; tutto ciò, a meno di non voler considerare una valenza di mera programmazione della normativa.

Con riferimento alla legislazione onerosa, emerge la presenza di cinque DGR di variazione di bilancio, atti a spostare le risorse finanziarie, necessarie alla realizzazione dei fini delle norme.

La presente relazione avrà ad oggetto le singole leggi regionali, ad esclusione delle leggi che compongono la manovra di bilancio (leggi regionali nn. 30, 44, 46, 48 e 50) oggetto di verifica in sede di giudizio di parificazione del rendiconto della Regione.

La tabella sottostante reca le leggi del 2025, che modificano leggi precedenti o che, a loro volta, vengono modificate nel corso del 2025:

Tabella 2 - Leggi regionali pubblicate nell'anno 2025 di modifica di altre leggi regionali

Legge N.	Modifiche	Legge N.	Modifiche
4	Modifiche della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni di proprietà della Regione)	21	Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)
5	Modifiche e integrazioni all'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012)	29	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici).
8	Integrazione della legge regionale 7 agosto 2023, n. 37	36	Modifiche della legge regionale 15 maggio 2024, n. 25 (Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall'efficientamento energetico del patrimonio edilizio).
9	Disposizioni normative in materia di politiche sociali e accreditamenti istituzionali.	38	Modifiche agli articoli 28 e 67 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria).
10	Disposizioni normative per il contenimento della spesa e in materia di personale.	39	Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del servizio sanitario della Regione Calabria.
11	Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente)	41	Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).
12	Modifiche della legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6 (Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria)	42	Abrogazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale).
13	Integrazioni della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)	43	Modifiche della legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi).
15	Integrazioni dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)	47	Modifiche e integrazioni della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria).
16	Modifiche e integrazioni all'articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)	48	Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e modifiche normative.
19	Efficientamento del Consiglio regionale e riduzione delle spese dei Gruppi consiliari		
TOTALE LEGGI REGIONALI		21	
% SUL TOTALE*		46%	

* La percentuale non tiene conto delle leggi n. 30 - 44 - 46 - 48 e 50, essendo leggi collegate al bilancio e al rendiconto, per le quali è fisiologica l'annuale produzione

Fonte: tabella elaborata dalla Corte dei conti

Come esposto, sono ben 21 su 46, le leggi che modificano precedenti leggi regionali. Alcune di esse vengono modificate nel corso dello stesso anno 2025.

Nello specifico, la legge regionale n. 48 - *Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il governo in attuazione del principio di leale collaborazione e disposizioni normative* (BURC n. 251 del 19 dicembre 2025) – riguarda modifiche a leggi regionali al fine di adeguarle alle prescrizioni del Governo, in esecuzione di impegni appositamente assunti, nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Tale legge regionale recepisce le osservazioni poste dagli uffici dei diversi ministeri competenti per materia, nell'ambito di un contraddittorio con lo Stato, che può, mediante la modifica delle leggi, superare originarie censure di illegittimità.

Le leggi modificate dalla l.r. n. 48/2025 sono le nn. 1/2025, 17/2025, 20/2025, 37/2023, 39/2024, 39/2023, 47/2011, 12/2005; inoltre, è stato abrogato il comma 7 dell'art. 25 della l.r. n. 7/1996 e il primo periodo del comma 16, dell'art. 1 della l.r. n. 14/2000.

Come si vede dalla tabella sottostante, per n. 10 leggi regionali si è provveduto alla approvazione direttamente in aula e, pertanto, le stesse sono prive del necessario parere finanziario della Commissione di merito e della Commissione bilancio.

Si rileva come, a partire dalla legge regionale n. 44/2025, l'iter di approvazione e valutazione delle PL sconta l'assenza del parere delle commissioni di merito e della commissione bilancio e ciò a causa dell'assenza delle suddette, realizzatasi a seguito delle elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del 5 – 6 ottobre 2025.

Nello specifico, con decreto n. 1 del 9 settembre 2025 si indicevano le elezioni regionali; di seguito, in data 27 ottobre, avveniva la proclamazione del Presidente della Giunta e in data 3 novembre 2025 seguiva la nomina della Giunta regionale. Successivamente, in data 11 novembre 2025 avveniva la prima seduta del Consiglio regionale, mentre le sei Commissioni permanenti venivano istituite solo in data 18 dicembre 2025.

Tale evidenza ha comportato l'assenza dell'esame delle PL da parte delle commissioni, secondo quanto indicato dall'art. 29, comma 1 dello Statuto della Regione Calabria, che qui si richiama: *“Le Commissioni esaminano, preventivamente, i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio deferendoli, entro un termine e secondo le*

modalità stabilite dal Regolamento interno, al Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30", come anche dall'art. 40, comma 1 del medesimo Statuto: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, ogni progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio regionale, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale." .

Il Regolamento interno al Consiglio regionale disciplina l'attività delle commissioni permanenti all'interno del suo Capo XII – *Dell'esame delle Commissioni permanenti*, rilevante è la previsione all'art. 72 – *Esame in Commissione delle proposte implicanti entrate o spese*, secondo cui tutte le proposte implicanti entrate o spese sono assegnate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e su quelle riguardanti il programma economico regionale.

Tabella 3 - Iter legis delle leggi regionali 2025

Legge N.	APPROVAZIONE COMMISSIONE DI MERITO	PARERE FINANZIARIO COMMISSIONE BILANCIO	NOTE	Legge N.	APPROVAZIONE COMMISSIONE DI MERITO	PARERE FINANZIARIO COMMISSIONE BILANCIO	NOTE
1	SI	SI		27	SI	SI	
2	SI	SI		28	SI	SI	
3	NO	NO		29	SI	NO	
4	SI	SI	Parere ex art. 66, comma 2, del Regolamento Interno	30	SI		
5	SI	SI		31	SI	SI	
6	NO	NO		32	SI	SI	
7	SI	NO		33	SI	SI	
8	SI	NO		34	SI	SI	
9	SI	SI		35	SI	SI	
10	SI	SI		36	SI	SI	
11	NO	NO	Approvata in Aula	37	SI		
12	SI	NO		38	SI	SI	
13	SI	SI		39	SI	SI	
14	SI	NO		40	SI	SI	
15	SI	NO		41	SI	SI	Parere 6^ e 4^ Commissione
16	NO	NO	Approvata in Aula	42	SI	SI	
17	SI	SI		43	SI	SI	
18	SI	SI	Parere 6^ e 4^ Commissione	44	NO*	NO*	Approvate in Aula
19	SI	SI		45	NO*	NO*	
20	SI	SI		46	NO*	NO*	
21	SI	SI	Parere 4^ Commissione	47	NO*	NO*	
22	SI	SI		48	NO*	NO*	
23	SI	SI		49	NO*	NO*	
24	SI	SI		50	NO*	NO*	
25	SI	SI		51	NO*	NO*	
26	SI	SI					

* Quando è stata approvata la legge, non erano ancora costituite le Commissioni consiliari

Fonte: tabella elaborata dalla Corte dei conti

Come evidenziato fin dalla relazione di questa Sezione del 2021: *“Il ricorso all’iter di diretta approvazione in aula dei progetti di legge, svuota in modo sensibile le garanzie procedurali ordinarie quali l’approfondimento specialistico delle Commissioni di merito e il vaglio delle Commissioni “filtro”, in particolare, per quel che qui interessa, della Commissione Bilancio, rinunciandosi al parere ex articolo 72 del Regolamento interno, strumento fondamentale di verifica e coordinamento dei progetti di legge con un, anche soltanto probabile, impatto finanziario”*.

Si sottolinea che la Regione, per alcune leggi, come da tabella sopraesposta, non è riuscita a porre rimedio a tale irregolarità dell’iter di formulazione legislativa, con grave *vulnus* alle esigenze di garanzia procedurali, così compromettendo la realizzazione della migliore regolazione normativa. Tale aspetto negativo nella formazione delle leggi maggiormente rileva se si considera che, tra le leggi in parola, sono presenti anche quelle afferenti al ciclo di bilancio.

Saranno, di seguito, analizzate le n. 51 leggi che la Regione ha varato nel corso del 2025. In termini sistematici, per una più agevole lettura, le leggi sono state classificate in due blocchi di materie, a seconda che rechino la clausola di invarianza finanziaria o siano classificabili in termini di onerosità. Queste due classificazioni saranno, a loro volta, suddivise, secondo sia secondo i criteri individuati dalla Sezioni delle Autonomie, da ultimo, con le deliberazioni n. 11/2025/FRG e n. 12/2026/FRG, sulla base delle evidenze riscontrate nell’esame della legislazione onerosa e della classificazione, individuate in questa sede, con riferimento alle leggi regionali ad invarianza:

Tabella 4 - Classificazione delle leggi regionali 2025

Classificazione	Numero delle leggi regionali esercizio 2025
Onerose	
1. Copertura mediante risorse già stanziare in bilancio	32 - 33
2. Copertura mediante variazione di bilancio	9 - 17 - 18 - 26 - 27 - 28 - 31
3. Copertura mediante riduzione di precedente autorizzazione di spesa	34 - 45
Con clausola di invarianza	
4. Relazione tecnica: carenze informative	2- 4 - 19 - 20
5. Copertura attraverso: "risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente"	1 - 2 - 7 - 8 - 14 - 22 - 23 - 24 - 35- 36 - 37 - 40 - 47 - 51
7. Con potenziali oneri non a carico del bilancio regionale	10- 13 - 15 - 20 - 21 - 23 - 24 - 35 - 40

Fonte: Elaborazione della Sezione

Con riferimento alle leggi con clausola di invarianza o di neutralità finanziaria, premesso l’ampio ricorso che, anche nel 2025, ne è stato fatto dal legislatore regionale, rilevandone la presenza nella maggioranza (n. 36 leggi regionali su n. 46 leggi

regionali, escludendo le 5 inerenti alla manovra di bilancio, rappresentano circa il 78% delle leggi) delle norme approvate, ci si riporta alle considerazioni svolte nella parte I della presente relazione.

Nella seguente tabella, si riassumono le leggi che contengono la clausola di neutralità finanziaria:

Tabella 5 - Leggi regionali pubblicate nell'anno 2025 contenenti la clausola di invarianza finanziaria

Legge regionale 24 gennaio 2025, n. 1 - Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della Regione Calabria.	Legge Regionale 30 maggio 2025, n. 23 - Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico della centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera.
Legge Regionale 24 gennaio 2025, n. 3 - Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione Calabria.	Legge Regionale 30 maggio 2025, n. 24 - Istituzione del Registro regionale dei pazienti diabetici in Calabria.
Legge Regionale 28 gennaio 2025, n. 4 - Modifiche della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15	Legge Regionale 30 maggio 2025, n. 25 - Unità di pedagogia scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all'educazione e all'istruzione nella regione Calabria.
Legge Regionale 28 gennaio 2025, n. 5 - Modifiche e integrazioni all'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47	Legge Regionale 30 maggio 2025, n. 29 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18
Legge Regionale 28 gennaio 2025, n. 6 - Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del servizio sanitario della Regione Calabria.	Legge regionale 30 giugno 2025, n. 33 - Disposizioni per l'attuazione di un sistema di gestione dei dati in blockchain per la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare della Calabria.
Legge Regionale 28 gennaio 2025, n. 7 - Disciplina dell'agricoltura sociale.	Legge Regionale 30 giugno 2025, n. 35 - Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale delle malattie reumatologiche e per l'attuazione della Rete reumatologica regionale
Legge Regionale 28 gennaio 2025, n. 8 - Integrazione della legge regionale 7 agosto 2023, n. 37	Legge regionale 24 luglio 2025, n. 36 - Modifiche della legge regionale 15 maggio 2024, n. 25
Legge Regionale 17 marzo 2025, n. 10 - Disposizioni normative per il contenimento della spesa e in materia di personale	* Legge regionale 24 luglio 2025, n. 37 - Delega alla Giunta regionale per la redazione di un testo unico in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti.
Legge Regionale 17 marzo 2025, n. 11 - Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10	Legge regionale 24 luglio 2025, n. 38 - Modifiche agli articoli 28 e 67 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19
Legge Regionale 17 marzo 2025, n. 12 - Modifiche della legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6	Legge regionale 24 luglio 2025, n. 39 - Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del servizio sanitario della Regione Calabria.
Legge Regionale 18 marzo 2025, n. 13 - Integrazioni della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18	Legge regionale 24 luglio 2025, n. 40 - Interventi regionali per il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di farmaci in corso di validità per uso umano e veterinario.
Legge Regionale 18 marzo 2025, n. 14 - Disciplina dei complessi turistici ricettivi all'aria aperta	Legge regionale 24 luglio 2025, n. 41 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17
Legge Regionale 18 marzo 2025, n. 15 - Integrazioni dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale	Legge regionale 24 luglio 2025, n. 42 - Abrogazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25
Legge Regionale 31 marzo 2025, n. 16 - Modifiche e integrazioni all'articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11	Legge regionale 24 luglio 2025, n. 43 - Modifiche della legge regionale 29 marzo 2024, n. 16
Legge Regionale 4 aprile 2025, n. 19 - Efficientamento del Consiglio regionale e riduzione delle spese dei Gruppi consiliari	Legge regionale 1° dicembre 2025, n. 47 - Modifiche e integrazioni della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48
Legge Regionale 4 aprile 2025, n. 20 - Strategie di intervento educativo e inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo e con altri bisogni educativi speciali	Legge regionale 19 dicembre 2025, n. 48 - Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e modifiche normative.
Legge Regionale 4 aprile 2025, n. 21 - Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17	Legge regionale 24 dicembre 2025, n. 51 - Sistema regionale della formazione professionale.
Legge Regionale 30 maggio 2025, n. 22 - Istituzione della rete dei Borghi della Calabria.	
TOTALE LEGGI	36
% leggi che recano invarianza finanziaria**	78%

** La percentuale non tiene conto delle leggi n. 30 - 44 - 46 - 48 e 50, essendo leggi collegate al bilancio l'annuale produzione.

Fonte: tabella elaborata dalla Sezione regionale

Nella seguente tabella vengono, poi, riassunte, le leggi regionali che hanno, invece, previsto una spesa sul bilancio della Regione 2025-2027, con indicazione dei relativi capitoli.

Complessivamente, le leggi regionali, approvate nel 2025, prevedono nuovi oneri a carico del bilancio della Regione, per un totale di € 2.341.000,00 per il 2025, € 2.291.000,00 per il 2026 ed € 1.991.000,00 per il 2027

Tabella 6 - Leggi regionali pubblicate nell'anno 2025 recante oneri finanziari a carico del bilancio regionale

N.	Legge - Titolo	2025	2026	2027
1	Legge Regionale 17 marzo 2025, n. 9 - Disposizioni normative in materia di politiche sociali e accreditamenti istituzionali.	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Legge Regionale 4 aprile 2025, n. 17 - Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria e costituzione della società "ReDigit S.p.A."	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	700.000,00 €
3	Legge Regionale 4 aprile 2025, n. 18 - Agenzia regionale per l'energia della Calabria.	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
4	Legge Regionale 30 maggio 2025, n. 26 - Istituzione della Riserva naturale regionale del fiume Vitruvo e delle grotte rupestri di Verzino.	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
5	Legge Regionale 30 maggio 2025, n. 27 - Istituzione della Riserva naturale regionale di Trinchise.	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
6	Legge Regionale 30 maggio 2025, n. 28 - Istituzione della Riserva naturale regionale "Le Dune di Giovino".	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
7	Legge Regionale 27 giugno 2025, n. 31 - Conservazione, valorizzazione e promozione dell'opera di Mattia e Gregorio Preti e del Museo Civico di Taverna, quali patrimoni artistico-culturale della Calabria.	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
8	Legge Regionale 27 giugno 2025, n. 32 - Politiche di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi in danno di minori.	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
9	Legge Regionale 30 giugno 2025, n. 34 - Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere.	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
TOTALE		2.341.000,00 €	2.291.000,00 €	1.991.000,00 €

Fonte: tabella elaborata dalla Sezione regionale su dati ricavati dalle Deliberazioni di approvazione delle singole leggi del Consiglio regionale della Calabria

La maggior parte delle leggi onerose pubblicate nel 2025, hanno attinto ai fondi speciali, in conformità alla disciplina dettata dalla legge regionale n. 8 del 2002 (legge di contabilità regionale) che, all'art. 21, in particolare, regola la costituzione dei fondi speciali per le spese correnti e il fondo speciale per le spese in conto capitale, iscritti nel bilancio di previsione annuale, consentendone l'utilizzo per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio. Nel bilancio di previsione 2025-2027, infatti, è rinvenibile un fondo per le spese correnti (U0700110101 Risorse Autonome fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente - Tabella A legge finanziaria regionale), e un fondo per le spese in conto capitale (U0700120101 Risorse Autonome fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo

l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti - Tabella B legge finanziaria regionale). Questi fondi speciali presentano la seguente disponibilità:

Tabella 7 - Stanziamenti 2025-2027 Fondi speciali

(U 20.03)	2025	2026	2027
U0700110101 (Corrente)	424.891,00 €	424.891,00 €	400.000,00 €
U0700120101 (Capitale)	90.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Si premette che il fondo U0700120101, non è stato utilizzato nel corso dell'esercizio 2025. Si ricorda l'orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie, (Deliberazione n. 08/2021) circa l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, quale – in aderenza al principio contabile 4/1 di cui al d.lgs. n. 118/2011 – modalità ordinamentale più idonea ad una tempestiva programmazione degli obiettivi e alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie.

Infatti, in tal modo si consente, da un lato, di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e trasparenza delle decisioni di spesa, dall'altro, di concentrare nella sessione di bilancio le scelte di fondo delle decisioni stesse sotto il profilo della copertura finanziaria.

Tabella 8 - leggi che hanno fatto accesso ai Fondi speciali di accantonamento

CAPITOLO		2025	2026	2027	DGR di vari di bilancio
U0700110101 Risorse Autonome FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI CHE SI PERFEZIONERANNO DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, RECANTI SPESE DI PARTE <u>CORRENTE</u> (TABELLA A LEGGE FINANZIARIA REGIONALE)	STANZIAMENTI INIZIALI	424.891,00 €	424.891,00 €	400.000,00 €	
	Legge Regionale 17 marzo 2025, n. 9	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	DGR n. 402 del 4/08/2025
	Legge Regionale 4 aprile 2025, n. 18	-	-	-	
	Legge Regionale 30 maggio 2025, n. 26	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	DGR n. 628 del 28/11/2025
	Legge Regionale 30 maggio 2025, n. 27	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	
	Legge Regionale 30 maggio 2025, n. 28	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	
	Legge Regionale 27 giugno 2025, n. 31	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	DGR n. 560 del 13/11/2025
	TOTALE	-91.000,00 €	-41.000,00 €	-41.000,00 €	
	DIFFERENZA	333.891,00 €	383.891,00 €	359.000,00 €	

Fonte: tabella elaborata dalla Corte dei conti

ANALISI DELLE SINGOLE LEGGI DI SPESA.

A – LEGGI REGIONALI RECANTI UNA VARIAZIONE DI SPESA

Legge regionale 17 marzo 2025, n. 9 - Disposizioni normative in materia di politiche sociali e accreditamenti istituzionali. (BURC n. 53 del 17 marzo 2025).

La legge regionale n. 9/2025, composta da n. 6 articoli, reca disposizioni in materia di politiche sociali e salute.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 357/12 [^] di iniziativa dei consiglieri Mancuso, Caputo, Comito, De Francesco, Gelardi, Crinò, Graziano, De Nisi	3 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

Ai fini della presente relazione centrale è la previsione all'art. 2 – *Sostegno al Banco Alimentare della Calabria ODV*, il quale integra in sé la sua norma finanziaria: “**1.** La spesa prevista per il sostegno delle attività del Banco Alimentare della Calabria ODV di cui all'articolo 5, comma 11, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008), è incrementata, per l'esercizio finanziario 2025, di 50.000,00 euro allocati alla Missione 12, Programma 04 (U.12.04), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027. **2.** Alla copertura degli oneri indicati al comma 1 si provvede con la riduzione dello stanziamento dell'annualità 2025 del fondo speciale di parte corrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi, allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.” Ripresa nell'art. 5 – *Norma finanziaria* della legge.

Dall'esame della **morfologia giuridica** della spesa, l'onere può essere qualificato come *fattore legislativo*, tipologia di spesa *corrente*, profilo temporale *occasionale* (per il solo esercizio 2025) e con **quantificazione** con la tecnica del c.d. *tetto di spesa* pari a € 50.000,00.

Art.	Descrizione spesa	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
2	La presente disposizione normativa ha carattere finanziario e mira a salvaguardare la presenza sul territorio regionale del Banco Alimentare.	C	A	50.000,00
5	Prevede la norma finanziaria della legge regionale.	//	//	50.000,00

Fonte: Consiglio Regionale

Il **mezzo di copertura** individuato è rappresentato dal *“Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente”* allocato nella Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.

Tale modalità di copertura appare coerente rispetto alla morfologia dell'onere e in linea con gli approdi della Consulta (cfr. Corte cost. sent. n. 131 del 2012) e con le linee guida della magistratura contabile (cfr. SEZAUT/10/2013/INPR).

Copertura finanziaria

Missione/Programma	Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
U.20.03	U0700110101	-50.000,00	0	0
U.12.04	U6201052201	50.000,00	0	0

Fonte: Consiglio Regionale

Alla data dell'approvazione della legge il Fondo risultava capiente.

Si evidenzia, tuttavia, che soltanto dopo circa cinque mesi dall'approvazione della legge regionale la Giunta adotta, con DGR n. 402 del 04 agosto 2025, la relativa variazione di bilancio. Si auspica per il futuro di riuscire a ridurre i tempi per l'adozione delle variazioni di bilancio rispetto all'entrata in vigore della legge che, nel caso specifico, aveva visto anche una riduzione della *vacatio legis* al giorno successivo dalla pubblicazione.

*

Legge regionale 4 aprile 2025, n. 17 - Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria e costituzione della società “ReDigit S.p.A”. (BURC n. 68 del 4 aprile 2025).

Con la legge regionale n. 17/2025, composta da n. 11 articoli, la Regione Calabria istituisce il Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria (SIIR), al fine di *“favorire lo sviluppo integrato e organico dei servizi digitali in funzione di un più sinergico ecosistema regionale”*, e costituisce la società ReDigit S.p.A. *“nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e promuovendo il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica regionale nel settore ICT, risponde all'esigenza di realizzare e mettere a disposizione degli operatori pubblici un sistema integrato*

di servizi informativi e informatici nell'ambito del SIIR" (cfr. Relazione illustrativa, verbale della deliberazione n. 365 del 31/3/2025, allegata alla legge).

Nel corso della trattazione presso la I Commissione si registrava l'approvazione della PL n. 286/12[^] priva di emendamenti. Diversamente, nel corso della trattazione presso la Commissione bilancio (seduta del 5 agosto 2024), presa lettura delle note dei Dipartimenti economia e finanze⁸, Dipartimento programmazione unitaria⁹ e Dipartimento transazione digitale¹⁰, venivano rilevate alcune criticità, anche di natura finanziaria, per la risoluzione dei quali sarebbero stati presentati emendamenti direttamente in Aula.

Durante la trattazione consiliare pervenivano, dunque, due emendamenti protocollati ai nn. 16247/A01 e A02, i quali, seguendo le indicazioni suggerite dal Dipartimento economia e finanze, si sostanziano nella precisazione dell'assenza di oneri ulteriori a carico del bilancio regionale. Infatti, si osserva all'interno degli artt. 1 e 2 dalla PL n. 286/12[^] l'inserimento delle parole "senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale". Si evidenzia la presenza di ulteriori emendamenti che non hanno modificato la norma finanziaria.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 286/12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Neri, De Francesco, Montuoro, Mannarino	1 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

Nel merito della legge approvata si evidenzia, in particolare, l'articolo 10, che autorizza la partecipazione della Regione al capitale sociale della società ReDigit S.p.a., per un importo complessivo pari a euro 2.670.000, ripartito nel triennio 2025-2027 (euro 970.000 per il 2025, euro 1.000.000 per il 2026 ed euro 700.000 per il 2027), nonché l'erogazione, limitatamente all'esercizio 2025, di un contributo straordinario una

⁸ Nota prot. n. 475167 del 18/07/2024 per cui si suggerisce di apportare i seguenti emendamenti alla PL n. 286/12[^]: "3. Al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri del bilancio regionale occorre presentare i seguenti emendamenti: - all'articolo 1, comma 2, aggiungere, dopo le parole "programma gli investimenti", le seguenti parole "senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale"; - all'articolo 2, comma 5, eliminare la parola "regionali" e aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole "senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale"."

⁹ Nota prot. n. 481718 del 22/07/2024 parere positivo. "...si viene a rappresentare che le risorse nazionali e comunitarie a cui si fa riferimento nel Piano triennale per la transizione digitale sono riconducibili ad attività tipiche della transizione digitale e pertanto in linea con le finalità della proposta di legge in esame."

¹⁰ Nota prot. n. 462864 del 12/07/2024 parere positivo di sostenibilità organizzativa e finanziaria.

tantum pari a euro 30.000, così consentendo a enti del servizio sanitario regionale, di partecipare al capitale sociale.

La copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione di stanziamenti già iscritti in bilancio, con imputazione alla Missione 20, Programma 03, capitolo U8201041701.

Sotto il profilo della **morfologia dell'onere**, la spesa si configura come intervento in conto *capitale* a carattere *pluriennale*, connesso alla partecipazione societaria della Regione, correttamente quantificato e distribuito nel triennio di riferimento.

La **quantificazione** dell'onere è stata determinata sulla base del costo delle azioni da sottoscrivere.

Si dà atto della presenza di una Relazione preliminare di sostenibilità economico – finanziaria, prot. n. 0013240 del 02/07/2024, nella quale viene fornita anche l'analisi di sensitività, *con l'obiettivo di valutare gli impatti sul Piano previsionale derivanti dalla modifica di una o più assunzioni di partenza* (cfr. pag. 18 della Relazione preliminare di sostenibilità economico-finanziaria). Tale analisi esplora più scenari (favorevoli e meno favorevoli) individuando, comunque, un utile di esercizio prospettico.

Copertura finanziaria

Missione Programma Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Missione 20 – Programma 03 capitolo U8201041701	- 1.000.000,00 €	- 1.000.000,00 €	- 700.000,00 €	- 2.700.000,00 €
Missione 01 – Programma 08	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	700.000,00 €	2.700.000,00 €
Totale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Fonte: Consiglio Regionale

Con D.G.R. n. 431 della seduta del 11 agosto 2025, veniva operata la variazione al Bilancio di previsione 2025-2027. Tale ultima si concretizzava anche attraverso il prelievo del fondo cassa, allo scopo di dotare i capitoli di nuova istituzione dello stanziamento di cassa. I suddetti nuovi capitoli sono, rispettivamente, il capitolo U9010801101 - *Spese per la partecipazione al capitale sociale della società Redigit S.p.a. (art. 10 della legge regionale 4.4.2025 n. 17)*, e il capitolo U9010801102 *Spese per la partecipazione al capitale sociale della società Redigit S.p.a. – Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali (art. 10 della legge regionale 4.4.2025 n. 17)*. Si rileva come, da Rendiconto 2025, tali somme siano confluite integralmente in ECP, economie.

In termini di funzionamento della nuova società, si rileva, dal punto di vista contabile, che il *Valore della Produzione* atteso è riconducibile a **fonti di finanziamento comunitarie e nazionali**, sia già esistenti sia prospettiche, destinate alla spesa per

investimenti su temi della transazione digitale, che confluiranno nella ReDigit S.p.a e collegate all'erogazione di servizi distinti in tre macrocategorie: *Gestione di interventi ICT; Compiti di articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante (SUA) e Autoproduzione di beni e servizi per la realizzazione di progetti di investimento in ambito ICT* (cfr. Relazione preliminare di sostenibilità economico-finanziaria).

Sul punto, si richiama l'art. 1 comma 2 della l. r. n. 17/2025, così come emendato: *“A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, adotta con cadenza triennale il Piano triennale per la transizione digitale della Regione Calabria, con il quale fissa gli obiettivi strategici pluriennali, le linee guida e, nel limite delle risorse nazionali ed europee disponibili in bilancio, programma gli investimenti senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Il dipartimento regionale competente in materia di transizione digitale ne cura l'attuazione.”* e anche l'art. 2 comma 5: *“Al fine di promuovere l'integrazione dei sistemi informativi, telematici e tecnologici degli enti e degli altri soggetti che compongono il SIIR, la Regione può prevedere l'implementazione di servizi comuni nell'ambito dello stesso mediante appositi stanziamenti all'interno di piani, programmi, accordi istituzionali e altri strumenti di programmazione finanziati con risorse nazionali ed europee senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.”.*

Si evince che il funzionamento del nuovo ente è finanziato da fonti coerenti con il fine a quest'ultimo demandato che, tuttavia, non sono autonome della Regione Calabria, ma gravate da un vincolo di destinazione. Tali risorse, per la Regione Calabria, dovranno confluire al nuovo Ente strumentale, con conseguente assorbimento di una quota parte di esse dai costi di funzionamento del medesimo Ente strumentale.

*

Legge regionale 4 aprile 2025, n. 18 - Agenzia regionale per l'energia della Calabria.
(BURC n. 68 del 4 aprile 2025).

(Legge abrogata dall'art. 19, comma 1, l.r. 1° aprile 2026, n. 11).

Con la legge regionale n. 18/2025 è stata istituita l'Agenzia regionale per l'energia (AREC), cui sono state attribuite funzioni tecniche di controllo, pianificazione e promozione nel settore energetico.

Tale disciplina è stata successivamente abrogata dalla legge regionale n. 11/2026, con conseguente cessazione dell'assetto organizzativo previsto dalla normativa istitutiva. Per completezza espositiva, si rappresenta che, individuandosi criticità nella redazione del testo di legge sotto il profilo della quantificazione degli oneri e la previsione delle correlate coperture, evidenziandosi discrasie tra la norma finanziaria (art.10) e la relazione tecnica, il Magistrato istruttore chiedeva di indicare gli effetti *medio tempore* eventualmente prodotti dalla norma, successivamente abrogata. Si rilevava, preliminarmente, l'incapienza del capitolo U0700110101 - Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente.

Con nota di riscontro veniva chiarito che: *“L'Agenzia in questione non è mai stata costituita, né sono stati approvati gli atti fondamentali per il suo funzionamento, per cui l'intervento normativo non ha e non ha avuto effetti finanziari. A seguito dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, la costituzione e l'operatività dell'Agenzia in oggetto ha cessato di essere un obiettivo prioritario dell'Amministrazione regionale, che ha previsto di attuare gli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione di consumo di energia da fonti rinnovabili con modalità differenti dalla costituzione di un ente sub-regionale ad hoc.”*

Si segnala che, con D.G.R. n. 628 del 28 novembre 2025, è stata operata la variazione al bilancio preventivo 2025-2027 attraverso l'impiego del capitolo di bilancio U8201041701 con contestuale costituzione di un nuovo capitolo n. U9170101301 - *Contributo per l'avvio dell'Agenzia regionale per l'energia della Calabria (art. 10 della legge regionale 4.4.2025, n. 18)* per € 400.000,00 nel triennio 2025-2027; successivamente tali somme sono confluite in ECP (cfr. Rendiconto generale esercizio finanziario 2025).

*

Legge regionale 30 maggio 2025, n. 26 - Istituzione della Riserva naturale regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino. (BURC n. 106 del 30 maggio 2025).

Con la legge regionale n. 26/2025, composta da 11 articoli, la Regione Calabria istituisce la Riserva naturale regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino.

Nella relazione illustrativa (cfr. Deliberazione n. 382 del 27/05/2025 allegata alla legge), richiamata la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia (vedi l. r. n. 22/2023 - *Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità*) è espressa la finalità della norma: *“La Regione Calabria garantisce la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, rappresentato da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, in un’ottica di gestione sostenibile delle risorse ambientali, di rispetto delle condizioni di equilibrio naturale e di conservazione del patrimonio genetico di tutte le specie vegetali e animali. Tali finalità sono perseguite, tra l’altro, attraverso l’istituzione di aree protette.”*.

La legge regionale n. 26/2025 è stata, successivamente, oggetto di modifiche ad opera della legge n. 5/2026¹¹ - *Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione*, i quali non hanno inciso sulla norma finanziaria.

Dall’esame dell’*iter legis* emerge, presso la IV Commissione, l’audizione del Sindaco del Comune di Verzino nonché il parere favorevole del Dipartimento territorio e tutela dell’Ambiente. A seguito di due rinvii, nel corso della terza seduta, presso la IV Commissione, venivano presentati diversi emendamenti, i quali non hanno interessato la norma finanziaria.

Quest’ultima, (per come prevista nella prima stesura dell’art. 10 della PL n. 283/12[^]) che al suo primo comma recava: *“Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell’Ente gestore”* è stata oggetto di un consistente ridimensionamento solo a seguito della trattazione presso la II Commissione. Nello specifico, originariamente era previsto un finanziamento annuo di € 50.000,00 per il triennio 2025-2027 – per il

¹¹ Art. 1 ((Modifica dell’articolo 1 della l.r. 26/2025) Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 26 (Istituzione della Riserva naturale regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino), dopo le parole: “Regione Calabria,” sono inserite le seguenti: “nel rispetto delle procedure e delle garanzie partecipative previste dall’articolo 22, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)”.

perseguimento dei fini di cui all'art. 5 della legge, rubricato *Obiettivi gestionali* - poi ridotto ad € 7.000,00 annui per il triennio 2025-2027: *“Comunicato che è pervenuta la nota del Dipartimento economia e finanze che concorda con i rilievi espressi dalla Commissione, riferisce la presentazione di un emendamento alla norma finanziaria e di una nuova relazione tecnico-finanziaria, prevedendo per l'anno 2025 l'erogazione di un contributo pari a € 7.000 e che si provvederà alla rideterminazione del contributo annuale a partire dal 2026.”* (cfr. Resoconto sommario n. 62 del 22 maggio 2025).

Centrale diviene, dunque, il contenuto degli emendamenti all'originario art. 5 della legge, i quali riguardano la sola lett. f) dove si sostituisce la parola *“salvaguardia”* con la parola *“valorizzazione”*¹².

Nel corso della trattazione in Aula di Consiglio il testo viene approvato senza emendamenti.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 283/12 [^] di iniziativa del Consigliere regionale Montuoro	4 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

L'art. 11 della l. r. n. 26/2025, composto da n. 7 commi, indica: **“1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'Ente gestore. 2. La Regione Calabria sostiene gli interventi e le attività previste annualmente ai sensi dell'articolo 5, unicamente attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'Ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale. 3. Per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, il contributo di cui all'articolo 5, determinato nel limite massimo di 7.000,00 euro annui, trova copertura con la riduzione dello stanziamento disponibile al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo. 4. Le somme indicate nel comma 3 sono contestualmente allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2025-2027, destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali. 5. Per gli esercizi successivi all'anno 2027, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.**

¹² Lett. f): *“valorizzazione dei valori del sistema antropico, attraverso la conservazione e il risanamento del sistema insediativo storico, della viabilità storica, del sistema idraulico, del sistema produttivo agricolo tradizionale, del paesaggio nel rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, geomorfologiche, antropologiche, storiche e culturali locali;”*

6. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2025-2027. 7. Il contributo di cui al comma 2 e ai sensi dell'articolo 5, viene corrisposto previa rendicontazione da parte dell'Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.

Dall'esame della **morfologia giuridica** dell'onere emerge trattarsi di *fattore legislativo*, riguardante la tipologia di spese *correnti* e *pluriennali*. Ne consegue che, per il finanziamento degli esercizi successivi, si rinvia correttamente alla legge di bilancio, così come indicato al quinto comma dell'art. 11.

Il **mezzo di copertura** è individuato è il “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente”.

Oneri finanziari e copertura finanziaria

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
5	L'articolo 5 individua gli obiettivi gestionali per il conseguimento delle finalità della legge	C	P	7.000,00 €
11	L'articolo 11 prevede la norma finanziaria.	C	P	7.000,00 €

Con riguardo alla **quantificazione degli oneri**, il criterio utilizzato è quello del tetto di spesa, determinato nel limite massimo di euro 7.000,00 per ciascuna annualità del bilancio 2025-2027.

Sul punto, il settimo comma dell'art. 11, prevede la corresponsione del contributo, previa rendicontazione da parte dell'Ente gestore (Comune di Verzino). Si evidenzia che le attività di valorizzazione (piuttosto che di salvaguardia a seguito della modifica del comma 5 lett. f (valorizzazione dei valori del sistema antropico, attraverso la conservazione e il risanamento del sistema insediativo storico, della viabilità storica, del sistema idraulico, del sistema produttivo agricolo tradizionale, del paesaggio nel rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, geomorfologiche, antropologiche, storiche e culturali locali) potrebbero generare oneri, che non sono neppure presuntivamente quantificati. Si rileva, tuttavia che, trattandosi di spese non obbligatorie, correttamente opera il rinvio alla legge di bilancio, nei limiti delle risorse disponibili, in caso di superamento del tetto di spesa, che appare significativamente ridotto durante l'iter legislativo.

Copertura finanziaria

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Programma 03 (U.20.03) Capitolo U0700110101	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 21.000,00
Programma 05 (U.09.05)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
Totale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00

Fonte: Consiglio Regionale

Conclusivamente, solo con D.G.R. n. 628 del 28 novembre 2025 - *Variazione compensativa al Bilancio di previsione 2025-2027, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale ai sensi dell'art. 51 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011*, si procedeva alla variazione di bilancio di cui all'art. 11 con conseguente costituzione del nuovo capitolo U9090503101 - *contributo per sostenere gli interventi e le attività della riserva naturale regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di verzino (art. 11 della legge regionale 30.5.2025, n. 26)*.

Legge regionale 30 maggio 2025, n. 27 - Istituzione della Riserva naturale regionale di Trinchise. (BURC n. 106 del 30 maggio 2025).

Con la legge regionale n. 27/2025, composta da n. 13 articoli, la Regione Calabria istituisce nella Provincia di Catanzaro la Riserva naturale regionale di Trinchise. Nella relazione illustrativa (cfr. Deliberazione n. 383 del 27 maggio 2025, allegata alla legge), viene individuata la cornice normativa comunitaria, nazionale e regionale e indicata la finalità o scopo della legge, negli stessi termini in cui il legislatore si era espresso nella precedente legge regionale n. 26/2025.

Analogamente a quanto già rilevato con riferimento alla legge regionale n. 26/2025, anche la legge in esame ha formato oggetto della medesima modifica apportata dalla successiva legge regionale n. 5/2026.

Durante la trattazione presso la IV Commissione, è emersa la presenza del parere favorevole del Dipartimento territorio e tutela dell'Ambiente e la presenza di otto emendamenti, non modificativi della norma finanziaria (cfr. art. 12 della PL n. 308/12[^]).

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 308/12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso, Montuoro	4 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

Nel corso della trattazione presso la II Commissione, sono emersi i medesimi rilievi formulati con riguardo alla legge regionale n. 26/2025 con conseguente variazione della norma finanziaria. Nello specifico, anche la PL n. 308/12[^] prevedeva originariamente un contributo di euro 50.000,00 poi ridimensionato in euro 7.000,00. L'art. 13 della l. r. n. 27/2025, composto da n. 7 commi, presenta un contenuto analogo a quello indicato nella precedente legge regionale n. 26/2025.

Si rinvia alla trattazione della medesima per l'analisi della morfologia degli oneri, quantificazione e adeguatezza dei mezzi di copertura indicati.

Oneri finanziari e copertura finanziaria

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
3	L'articolo 3 individua gli obiettivi gestionali per il conseguimento delle finalità della legge.	C	P	7.000,00 €
13	L'articolo 13 prevede la norma finanziaria.	C	P	7.000,00 €

Anche per la l.r. n. 27/2025, la variazione di bilancio viene effettuata solo con D.G.R. n. 628 del 28 novembre 2025 - *Variazione compensativa al Bilancio di previsione 2025-2027, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale ai sensi dell'art. 51 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011*, con la medesima D.G.R. si procedeva alla costituzione del nuovo capitolo U9090503201 – *contributo per sostenere gli interventi e le attività della riserva naturale regionale di Trinchise (art. 13 della legge regionale 30.5.2025, n. 27)*.

Copertura finanziaria

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Programma 03 (U.20.03) Capitolo U0700110101	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 21.000,00
Programma 05 (U.09.05)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
Totale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00

Fonte: Consiglio Regionale

Con riguardo ai potenziali oneri gravanti sull'Ente gestore (non udito presso la IV Commissione) si rinvia a quanto già osservato nella trattazione della l. r. n. 26/2025.

*

Legge regionale 30 maggio 2025, n. 28 - Istituzione della Riserva naturale regionale “Le Dune di Giovino”. (BURC n. 106 del 30 maggio 2025).

Con la legge regionale n. 28/2025, composta da n. 10 articoli, la Regione Calabria istituisce, nel comune di Catanzaro la Riserva naturale regionale denominata “Dune di Giovino”. La legge in oggetto è simile alle precedenti leggi regionali adottate nel medesimo anno nn. 26/2025 e 27/2025.

Dall’esame dell’*iter legis* si rileva che, anche per le “Dune di Giovino”, la PL n. 328/12[^] inizialmente indicava la presenza di un contributo di euro 50.000,00 per gli esercizi 2025 e 2026, poi ridimensionato ad euro 7.000,00 per il triennio 2025-2027.

Nel corso della trattazione presso le due commissioni, si rileva la presenza di emendamenti analoghi a quelli previsti per le leggi regionali nn. 26/2025 e 27/2025.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 328/12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Montuoro, Mancuso, Alecci	4 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

L’art. 10 della legge regionale n. 30/2025 indica una norma finanziaria simile a quella riportata nella trattazione della l.r. n. 26 della presente relazione.

Si rinvia alle medesime considerazioni già esposte nella trattazione delle precedenti leggi regionali istitutive di riserve naturali nei termini di morfologia degli oneri, quantificazione e mezzi di copertura adottati.

Oneri finanziari e copertura finanziaria

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
5	L’articolo 5 individua gli obiettivi gestionali per il conseguimento delle finalità della legge	C	P	7.000,00 €
10	L’articolo 10 prevede la norma finanziaria	C	P	7.000,00 €

Infine, con D.G.R. n. 628 del 28 novembre 2025 è stata effettuata la variazione di bilancio preventivo 2025-2027 e la conseguente istituzione del nuovo capitolo n. U9090503301 - *contributo per sostenere gli interventi e le attività della riserva naturale regionale "Dune di Giovino"* (art. 10 della legge regionale 30.5.2025, n. 28).

Copertura finanziaria

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Programma 03 (U.20.03) Capitolo U0700110101	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 21.000,00 €
Programma 05 (U.09.05)	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	21.000,00 €
Totale	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	21.000,00 €

Fonte: Consiglio Regionale

*

Legge regionale 27 giugno 2025, n. 31 - Conservazione, valorizzazione e promozione dell'opera di Mattia e Gregorio Preti e del Museo civico di Taverna, quali patrimoni artistico-culturale della Calabria. (BURC n. 126 del 27 giugno 2025).

La legge regionale n. 31/2025, consta di 4 articoli ed ha, come obiettivo, la conservazione, la valorizzazione e la promozione, del cospicuo patrimonio artistico-culturale legato all'opera di Mattia Preti e del museo civico di Taverna.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 374/12 [^] di iniziativa del Consigliere regionale Montuoro	3 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

L'art. 4 – *Norma finanziaria*, recita: “**1.** Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico del Comune di Taverna. **2.** La Regione Calabria sostiene gli interventi e le attività previste annualmente ai sensi dell'articolo 2, unicamente attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore del Comune di Taverna, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale. **3.** Per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, il contributo di cui al comma 2, determinato nel limite massimo di 20.000,00 euro annui, trova copertura con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente disponibile al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025 – 2027, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo. **4.** Le somme indicate nel comma 3 sono contestualmente allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05), dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2025-2027. **5.** Per gli esercizi successivi all'anno 2027, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione. **6.** La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2025-2027.”.

Dall'analisi della **morfologia dell'onere** è possibile individuare l'onere come *fattore legislativo, spesa corrente a carattere pluriennale*.

Oneri finanziari e copertura finanziaria

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
2	L'articolo 2 indica le attività e gli obiettivi della legge	C	P	20.000,00 €
4	L'articolo 4 prevede la norma finanziaria	C	P	20.000,00 €

Il criterio di **quantificazione** degli oneri finanziari utilizzato è quello del tetto di spesa. La presente legge determina oneri a carico del bilancio regionale, nel limite massimo di euro 20.000,00 per ciascuna annualità del bilancio 2025-2027.

Con D.G.R. n. 560 del 13 novembre 2025, è stata effettuata la variazione di bilancio con contestuale creazione del capitolo U9090503001 – *Contributo al comune di Taverna per la programmazione di interventi mirati alla conservazione, valorizzazione e promozione delle opere di Mattia e Gregorio Preti (legge regionale 27.6.2025. n. 31)*; somme successivamente confluite interamente a residui (cfr. Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2025).

In linea con gli orientamenti della magistratura contabile si ritiene idoneo il **mezzo di copertura** individuato nel *Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente*.

Copertura finanziaria

Programma/capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Programma 03 (U.20.03) Capitolo U0700110101	-20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	-60.000,00 €
Programma 05 (U.09.05)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €
Totale	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €

Fonte: Consiglio Regionale

*

Legge regionale 27 giugno 2025, n. 32 - Politiche di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi in danno di minori. (BURC n. 126 del 27 giugno 2025).

La legge regionale n. 32/2025, composta da 9 articoli, “*si pone l'obiettivo di fornire assistenza e tutela a tutti quei minori che hanno conosciuto e conoscono l'orrenda pratica dello*

sfruttamento e delle violenze anche legate alla sfera sessuale” (cfr. Relazione illustrativa alla deliberazione n. 389 del 25 giugno 2025, allegata alla legge).

Nel corso della trattazione presso la III Commissione, vengono auditi il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione¹³ nonché il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato¹⁴. Nella medesima sede si registra, inoltre, il parere favorevole del Dipartimento salute e welfare. Nell'ultima seduta della III Commissione, del 10 aprile 2025, vengono approvati sette emendamenti, non modificativi della norma finanziaria.

Durante la trattazione presso la II Commissione emergono diverse criticità sui profili finanziari¹⁵ del progetto di legge, successivamente sfociate nella presentazione di un emendamento, a modifica della norma finanziaria e della relazione tecnica.

Conclusivamente, nella trattazione in Aula, sono stati presentati ulteriori emendamenti, che non hanno riguardato la norma finanziaria.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 237/12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali De Francesco, Cirillo, Montuoro, Talerico	3 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

L'art. 9 della legge reca la *Norma finanziaria*: “**1.** Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 100.000,00 euro per ciascun esercizio 2025, 2026 e 2027, si provvede con le risorse del PR Calabria 2021-2027, Azione 4.h.1. **2.** Per gli esercizi successivi all'anno 2027, la copertura degli oneri di cui al comma 1 è prevista nel limite delle risorse disponibili sulla programmazione nazionale e comunitaria, per come individuata

¹³ Istituito con legge regionale n. 28/2024.

¹⁴ Istituito con legge regionale n. 10/2023.

¹⁵ Estratto del resoconto sommario n. 62 seduta della II Commissione del 22 maggio 2025: “Rileva, poi, dall'analisi dell'articolato, un'evidente discrasia tra il contenuto della relazione tecnica e quello della norma finanziaria, sia con riferimento alla quantificazione degli oneri, pari ad € 350.000,00 nella prima e ad € 200.000 nella seconda, sia alle forme di copertura previste, che appaiono diverse, prevedendosi il Fondo Sviluppo e Coesione nella relazione tecnica e il CSR nella norma finanziaria. Preso atto che le modifiche attuate all'ammontare degli oneri finanziari e alle forme di copertura previste nascono dalle sollecitazioni del Dirigente generale del dipartimento Agricoltura, che ha ritenuto che la somma inizialmente prevista a copertura degli interventi fosse eccessiva e che il Programma comunitario individuato non fosse quello corretto, sottolinea la necessità: di integrare la relazione tecnica in modo da renderla conforme alla nuova norma finanziaria, distinguendo le somme necessarie per ogni singola annualità; di integrare la relazione finanziaria con l'inserimento della tabella 2 “copertura finanziaria”. Riferita la sussistenza delle forme di copertura previste, direttamente indicate dal dirigente generale del Dipartimento Agricoltura, anche Autorità di gestione del Programma indicato, comunica che è pervenuta la nota del Dipartimento economia e finanze, che evidenzia l'impossibilità di esprimere un parere in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento in assenza della riformulazione della relazione tecnico-finanziaria e delle osservazioni espresse. Dà, inoltre, lettura della nota inviata dal Dipartimento Agricoltura alla Commissione di merito contenente alcune proposte di modifica all'articolo 2, comma 2, all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 7 concernente le disposizioni finanziarie, relativamente sia alla copertura finanziaria sia alla quantificazione degli oneri, stabiliti in € 200.000.”.

dalla presente legge.”. Al riguardo occorre una precisazione: l’originaria PL n. 237/12[^] indicava, nella norma finanziaria, quale mezzo di copertura il “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente”. A seguito di modifica, la norma finanziaria non è stata rubricata diversamente; ciò anche se il **mezzo di copertura** non riguarda risorse autonome.

Copertura finanziaria

Missione Programma	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
PR Calabria 21/27	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
U.12.07	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Fonte: Consiglio Regionale

Deve essere comunque dato atto della attività istruttoria di **quantificazione degli oneri**, riferita a risorse PR Calabria 2021-2027 per ogni singolo articolo, come dalla seguente tabella:

Oneri finanziari e copertura finanziaria

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
3	Individua le azioni regionali di contrasto agli abusi sessuali di minori e di valorizzazione dei minori	C	P	80.000,00 €
5	Norma che disciplina la programmazione regionale.	//	//	20.000,00 €
9	Norma con carattere finanziario	//	//	100.000,00 €

Con nota istruttoria, si chiedeva di trasmettere il D.G.R di variazione di bilancio.

Con nota di riscontro, si rappresentava che: “...gli interventi previsti dalla legge in argomento saranno oggetto di uno specifico procedimento amministrativo, ad integrazione del Piano delle fragilità di cui alla DGR n. 190/25 le azioni 5, a valere sul PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027. La Deliberazione di Giunta regionale di variazione di bilancio, previa richiesta di iscrizione somme, sarà, dunque, adottata prima dell’avvio del suddetto progetto.”.

Veniva, inoltre, rappresentata la presenza di una nota del Dipartimento Programmazione Unitaria, con la quale si assicurava la compatibilità delle iniziative della legge con le finalità e strategie del PR Calabria 2021-2027 e la presenza della copertura finanziaria per il periodo 2025-2029.

La copertura degli oneri recati dalla norma e la salvaguardia degli equilibri saranno, dunque, assicurate, come confermato in istruttoria dal dipartimento Programmazione Unitaria, dalle risorse a valere sul PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 (risorse etero finanziate).

Si osserva, nella redazione del testo di legge, il prescindere da una identificazione e quantificazione di dettaglio degli oneri, sicché il criterio ispiratore della decisione finanziariamente rilevante, è la mera individuazione dell'obiettivo e la circoscrizione dell'ammontare di risorse a disposizione, il resto dovendo rimanere all'interno di tale perimetro finanziario, a prescindere dalle modalità della decisione di dettaglio, ossia se di carattere legislativo ovvero amministrativo (cfr. SSRR n. 9/2026/RQ).

All'esito dell'istruttoria, si apprende della valenza meramente programmatoria della norma, di talché alcuna variazione di bilancio è stata ancora adottata, rinviandosi alla concreta adozione del progetto di cui alla legge, che andrà ad integrare il Piano delle fragilità di cui alla DGR n. 190/25.

*

Legge regionale 30 giugno 2025, n. 33 - Disposizioni per l'attuazione di un sistema di gestione dei dati in blockchain per la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare della Calabria. (BURC n. 128 del 30 giugno 2025).

Con la legge regionale n. 33/2025, composta da 8 articoli, la Regione Calabria intende promuovere *“l'applicazione della tecnologia Blockchain al settore agroalimentare e ai prodotti tipici calabresi anche agro-alimentari certificati (DOC, DOP, DOCG, ICG ed IGP, IGT): l'applicazione in questo settore consentirebbe di proporre un sistema univoco per la tracciabilità dei prodotti e di integrare gli attuali sistemi utilizzati in materia di sicurezza ed etichettatura, al fine di favorire l'accesso alle informazioni in ordine all'origine, alla natura, alla composizione e alla qualità del prodotto, nonché di valorizzare le produzioni locali, attraverso l'intera filiera produttiva.”* (cfr. Relazione illustrativa, Deliberazione n. 386 del 25 giugno 2025).

Nel corso della trattazione presso la VI Commissione, la PL n. 340/12[^] è stata oggetto di diversi emendamenti; tra questi, assume rilievo l'emendamento prot. n. 4126/A08 che modifica sia la fonte di copertura degli oneri che la relativa quantificazione: <<Le parole *“Fondo Sviluppo e coesione (FSC) 2021- 2027”*, nel limite massimo complessivo di euro

350.000,00.” sono sostituite dalle seguenti: ““CSR 2023/2027 SRG08” nel limite massimo complessivo di 200.000,00 euro.”>> (cfr. Resoconto sommario n. 40, seduta del 20 febbraio 2025). Durante la trattazione presso la II Commissione, nella seduta del 28 aprile 2025, emergevano perplessità sulla presenza di ulteriori oneri¹⁶ derivanti dalla legge tali da necessitare ulteriori emendamenti.

Nel corso della trattazione in Aula venivano approvati ulteriori emendamenti, i quali, tuttavia, non hanno permesso di superare integralmente le criticità sollevate presso la Commissione bilancio.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 340//12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Gallo, Caputo	6 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

Con l'art. 7 - *Attività di promozione, divulgazione e informazione*, si prevedono attività per la promozione, informazione, formazione e sensibilizzazione, con l'obiettivo di aumentare l'adesione della costituenda piattaforma informatica oggetto della legge.

Con l'art. 8 - *Disposizioni finanziarie*, si stabilisce: “1. Dalle disposizioni della presente legge non discendono oneri a carico del bilancio regionale. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 e dell'articolo 6 quantificati, una tantum, nel limite massimo di 150.000,00 euro per l'anno 2025 e nel limite massimo di 50.000,00 euro nell'anno 2026, si provvede con le risorse della programmazione comunitaria previste all'interno del “CSR 2023/2027 SRG08”.”.

Copertura finanziaria

Programma/capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Bilancio Regionale	//	//	//	//
CSR 2023/2027 SRG08 (che non transitano sul Bilancio regionale)	150.000	50.000	//	200.000
Totale	//	//	//	200.000

Fonte: Consiglio Regionale

¹⁶ Estratto dal Resoconto sommario n. 61: “Rilevato che alcune disposizioni potrebbero generare oneri a carico del bilancio regionale, in particolare i corsi di formazione previsti agli articoli 4, 5 e 6, per i quali non sembra essere prevista alcuna copertura finanziaria, sottolinea che non emerge alcuna dimostrazione circa l'invarianza finanziaria della proposta, né appare corretto, dal punto di vista finanziario, rimandare i contenuti e le modalità di organizzazione e di svolgimento dei percorsi formativi ad un successivo provvedimento di Giunta regionale, come previsto dall'articolo 7. Esprime, poi, perplessità circa l'invarianza finanziaria anche del coordinamento dei corsi da parte di Azienda Zero, che potrebbe generare potenziali oneri a carico di detto Ente, e, altresì, relativamente alla possibilità per la Regione di prevedere convenzioni con organizzazioni di volontariato al fine di affidare loro i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza. Sottolineata, poi, l'opportunità di aggiornare i riferimenti temporali non più attuali, dà lettura della nota del Dipartimento salute e welfare che esprime parere favorevole, rilevando l'assenza di elementi in contrasto con la normativa vigente e del Dipartimento lavoro, che esprime parere favorevole sul provvedimento in quanto coerente con le finalità di sviluppo delle competenze professionali nel settore dell'emergenza-urgenza e con le strategie di qualificazione e valorizzazione del capitale umano”.

Con successiva legge regionale n. 5/2026, è stato introdotto il comma 2-bis all'art. 8: *“Con la finalità di garantire il rispetto della disciplina in materia di vincoli prevista dall'articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) e dal paragrafo 9.2.8 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, a decorrere dall'anno 2025 e per quelli successivi, le risorse di cui all'articolo 2, comma 5, non spese al termine di ogni esercizio, non confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione, bensì nella parte libera dello stesso”*.

La relazione tecnico-finanziaria mostra, all'art. 7, una tipologia di onere corrente (C) con carattere temporale annuale (A) specificando che: *“Le attività oggetto di promozione verranno effettuate nell'ambito della programmazione già in essere dal dipartimento agricoltura e senza nuovi o maggiori costi a carico del bilancio.”*.

Con nota istruttoria, si chiedevano chiarimenti sulla dichiarata assenza di oneri a carico del bilancio regionale (cfr. art. 8 comma 1) con riferimento agli obiettivi, individuati all'art. 7 della legge (*“ Per le iniziative di promozione, come stabilite dall'art. 7, si provvederà nell'ambito della programmazione già in essere del dipartimento agricoltura e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale”*).

Si chiedeva, inoltre, di rappresentare se la Regione Calabria avesse intenzione di avvalersi di enti strumentali per il raggiungimento dei fini della previsione normativa (come ad esempio ARSAC). Infine, si chiedeva di indicare i capitoli (eventuali di nuova istituzione) di riferimento ed eventuali variazioni di bilancio.

Con riguardo ai profili di criticità rilevati emerge, dalla nota di riscontro della Giunta regionale, che la copertura delle attività di cui all'art. 7 della legge (attività di divulgazione e promozione) è assicurata mediante il riparto delle risorse già stanziare nell'ambito della programmazione ordinaria del Dipartimento Agricoltura.

Si segnala l'assenza di nuovi capitoli costituiti anche a seguito della novella di cui alla l. r. n. 5/2026 e, infine, con riguardo al coinvolgimento dell'Ente strumentale ARSAC è rappresentato che l'Ente: *“...agirà nel perimetro delle proprie attribuzioni istituzionali, avvalendosi esclusivamente delle risorse umane, strumentali e finanziarie già iscritte nel proprio bilancio di previsione, senza necessità di trasferimenti straordinari dalla Regione.”*.

Preliminarmente, si rileva l'assenza della nota del Dipartimento competente di sostenibilità organizzativa con risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per l'attuazione della legge, laddove è necessario che Enti collegati alla Regione come, per esempio, ARSAC o Azienda zero, impieghino risorse vigenti, non è sufficientemente dettagliato nella relazione tecnica finanziaria l'onere e l'eventuale sostenibilità.

Con riguardo agli oneri, indicati nella relazione tecnica agli artt. 3 e 6, si delinea una **morfologia giuridica di fattori legislativi**, con **quantificazione degli oneri** attraverso la tecnica del c.d. tetto di spesa.

Oneri finanziari e copertura finanziaria

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
3	Norma che prevede l'adozione e sviluppo di una piattaforma basata su tecnologia blockchain	I	A	150.000,00 una tantum per spese di impianto e di avvio
6	Norma che prevede azioni di sostegno economico per stimolare l'adesione e l'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici della filiera agroalimentare e ittica. Tali contributi verranno erogati a partire dal 2026.	C	P	50.000,00 per l'anno 2026
8	Contiene la norma finanziaria			200.000,00

Il **mezzo di copertura** individuato non riguarda risorse autonome della Regione, trattandosi di risorse della programmazione comunitaria previste all'interno del CSR 2023/2027 SRG08.

Al riguardo, con nota di riscontro, la Giunta regionale rappresenta che la disponibilità dei suddetti fondi *“garantisce la piena attuabilità degli impegni di spesa senza pregiudicare l'efficacia delle restanti azioni programmate nel Piano Strategico della PAC, assicurando al contempo il rispetto del principio di continuità e stabilità dei flussi finanziari.”*

Pertanto, alla richiesta di precisazioni sulle coperture degli oneri derivanti dalla legge, la Regione ha risposto, confermando la copertura finanziaria, che attinge a flussi di spesa già autorizzati e a risorse derivanti dalla programmazione comunitaria, senza alterare gli equilibri di finanza regionale.

*

Legge regionale 30 giugno 2025, n. 34 - Norme per il contrasto del fenomeno della violenza di genere. (BURC n. 128 del 30 giugno 2025).

Con la legge regionale n. 34/2025, composta da 25 articoli, la Regione Calabria introduce “...*misure di prevenzione atte a promuovere una cultura a favore dei diritti della persona e del rispetto della donna, nonché misure di assistenza e sostegno delle donne vittime di violenza e dei figli minori anche attraverso un sistema di reti territoriali che erogano servizi dedicati*” (cfr. Relazione illustrativa, verbale della deliberazione n. 387 del 25 giugno 2025).

Durante la trattazione presso la III Commissione, si è reso necessario procedere all’abbinamento di due proposte di legge (P.L. n. 345/12[^] e P.L. n. 362/12[^]) con contenuto simile ai sensi dell’art. 69¹⁷ del Regolamento interno del Consiglio regionale scegliendo quale testo base la PL n. 362/12[^]. La norma finanziaria della PL n. 362/12[^] (cfr. art. 17), a seguito della procedura di abbinamento, è stata oggetto di un emendamento interamente sostitutivo (prot. n. 5938/A02), il quale, poi è stato respinto.

Successivamente, durante la trattazione presso la II Commissione, la proposta di legge è stata approvata, senza emendamenti alla norma finanziaria. Infine, nel corso della trattazione in Aula, è stato presentato l’emendamento prot. n. 12883/A08 introduttivo dell’articolo 18-bis¹⁸ anch’esso poi respinto.

¹⁷ Articolo 69 (Abbinamenti): 1. Se all’ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo identiche o vertenti su materia identica l’esame deve essere abbinato. 2. L’abbinamento è sempre possibile fino a quando la relazione della Commissione non sia stata trasmessa al Presidente del Consiglio. 3. Dopo l’esame preliminare delle proposte abbinate, la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.

¹⁸ “Art. 18 bis (Istituzione Fondo regionale per il contrasto alla violenza di genere) 1. È istituito il Fondo regionale per il contrasto alla violenza di genere, finalizzato al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge. 2. Al finanziamento degli interventi concorrono anche le risorse statali assegnate alla Regione, ai sensi dell’articolo 5 bis del decreto-legge 93/2013 o di altre previsioni normative specifiche. 3. Per gli anni ricompresi nel periodo 2025-2027, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede in tre milioni e duecento mila euro e trova copertura come segue: • un milione e 200.000,000 mila euro dal fondo regionale delle politiche sociali, capitolo di base U04331109 missione di programma U.12.07; • euro 350.000,00 nella legge regionale 20/2007, U62010520 missione di programma U.12.04, euro 1.665.889,62 a valere sui capitoli U9120400601, U6201056002; U9120400602, U9120400603. 4. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime. 5. La Giunta regionale, successivamente all’entrata in vigore della legge, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale del 4 febbraio 2002 n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria). 6. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata, in ciascun esercizio finanziario, con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.”

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 362/ /12 [^] e 345/12 [^] UNIFICATI	3 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

Con l'art. 19 - *Norma finanziaria*, si stabilisce: 1. *Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati nel limite massimo di 350.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2025/2027, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 12, programma 04 (U.12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2025/2027.* 2. *Ulteriori risorse finanziarie statali e comunitarie destinate annualmente all'attuazione delle attività e al raggiungimento di scopi analoghi a quelli della presente legge, possono essere previste all'interno del Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere di cui all'articolo 16 e dei suoi aggiornamenti annuali.*

Con l'art. 10, comma 3, si stabilisce: *“I Comuni garantiscono, gratuitamente, ai minori vittime di violenza assistita, posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanza. Tale finanziamento avviene secondo i relativi ordinamenti e nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci.*

Con l'art. 13 comma 3, si stabilisce: *“Le ASP, le Aziende ospedaliere, i Presidi ospedalieri e i Servizi territoriali sanitari garantiscono, alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori, percorsi dedicati di accoglienza e cura nei limiti delle risorse disponibili.”*

Dalla relazione tecnico-finanziaria, si rileva il finanziamento agli artt. 3; 5; 7; 8; 10; 11; 14; 17 utilizzando la tecnica del c.d. tetto di spesa, attraverso l'impiego di fondi, stanziati nei capitoli U6201052001 e U6201052002, riferiti alla legge regionale n. 20/2007, abrogata con l'art. 24 della presente legge.

Tabella 1 - Oneri finanziari

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
3	Rete regionale antiviolenza	C	P	Le funzioni regionali contenute nel presente articolo sono poste in essere senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale ove si consideri che le attività previste (promozione, indirizzo, coordinamento, ecc.) sono svolte attraverso le risorse umane e strumentali già disponibili presso il Dipartimento competente. Gli interventi posti in capo ai soggetti facenti parte della rete di cui al comma 4 sono finanziati con risorse proprie o attingendo alle risorse regionali stanziare per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17) o nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità

5	Iniziative di prevenzione e sensibilizzazione	C	P	La copertura finanziaria delle attività previste è garantita, per la quota parte necessaria, dalle risorse regionali stanziare per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17). Eventuali ulteriori attività saranno effettuate solo nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità
7	Centri anti violenza	C	P	La copertura finanziaria delle attività previste è garantita, per la quota parte necessaria dalle risorse regionali stanziare per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17). Eventuali ulteriori attività saranno effettuate solo nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità
8	Case rifugio	C	P	La copertura finanziaria delle attività previste è garantita, per la quota parte necessaria, dalle risorse regionali stanziare per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17). Eventuali ulteriori attività saranno effettuate solo nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità
10	Interventi a supporto delle minori vittime di violenza assistita	C	P	La copertura finanziaria delle attività previste è garantita, per la quota parte necessaria, dalle risorse regionali stanziare per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17). Eventuali ulteriori attività saranno effettuate solo nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità.
11	Ulteriori attività dei Centri anti violenza, delle Case rifugio e dei centri per uomini autori di violenza	C	P	La copertura finanziaria delle attività previste è garantita, per la quota parte necessaria, dalle risorse regionali stanziare per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17). Eventuali ulteriori attività saranno effettuate solo nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità.
13	Interventi del Sistema Sanitario Regionale	C	P	Le attività vengono realizzate attraverso l'impiego di risorse interne e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili.
14	Protocolli d'intesa con le Forze dell'ordine e gli Uffici giudiziari	//	//	La copertura finanziaria delle attività previste è garantita, per la quota parte necessaria, dalle risorse regionali stanziare per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17). Eventuali ulteriori attività saranno effettuate solo nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità
17	Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere	C	P	La copertura finanziaria delle attività previste è garantita, per la quota parte necessaria, dalle risorse regionali stanziare per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17). Eventuali ulteriori attività saranno effettuate solo nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità
19	Norma finanziaria	C	P	L'articolo prevede che alla copertura degli oneri derivanti dalle diverse disposizioni contenute dalla presente legge, quantificati nel limite massimo di euro 350.000,00 per ciascuna delle annualità 2025/2027, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 12, programma 04 (U. 12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale medesimo. È altresì previsto che le diverse attività possono essere realizzate anche con le ulteriori risorse finanziarie statali e comunitarie destinate annualmente all'attuazione delle attività e al raggiungimento di scopi analoghi a quelli della presente legge, debitamente previste all'interno del Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere di cui all'articolo 16 e dei suoi aggiornamenti annuali.
22	Ulteriori finanziamenti	C	P	L'articolo prevede di destinare eventuali somme devolute da soggetti pubblici e privati o ottenute quale risarcimento conseguente alla costituzione di parte civile ad attività incluse nella legge, pertanto, non comporta oneri per il bilancio regionale.

Con nota istruttoria si chiedeva: **1.** di rappresentare le ragioni della mancata esposizione nella *Tabella n. 1 - Oneri finanziari* in corrispondenza della colonna

“Importo” della quantificazione degli oneri distinti per articolo; **2.** di chiarire se per gli oneri a carico dei Comuni e delle ASP (cfr. artt. 10 e 13) sia previsto un contributo; **3.** occorre chiarire a quali altri fondi regionali, nazionali e comunitari faccia riferimento la norma, indicandone i capitoli. **4.** Si chiedeva di dimostrare la capienza dei capitoli U6201052001 e U6201052002, anche alla luce di eventuali somme già appostate a residuo, quindi distinguendo le somme disponibili per i fini comuni tra la nuova e precedente norma abrogata - legge regionale n. 20/2007 - e le somme disponibili esclusivamente per i nuovi fini della legge regionale n. 34/2025; **5.** Nella relazione tecnico - finanziaria, con separato riguardo alle attività previste nell’art. 3 (promozione, indirizzo, coordinamento, ecc.) si indica che *sono svolte attraverso le risorse umane e strumentali già disponibili presso il Dipartimento competente*, si chiedeva di indicare se il Dipartimento competente avesse rilasciato parere di sostenibilità al riguardo.

Con nota di riscontro, la Giunta regionale trasmetteva la nota n. 429383 del 12 giugno 2025 del Dipartimento bilancio, con la quale veniva assicurata la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Nella medesima nota, veniva fatto riferimento a ulteriori risorse *“ben più corpose, stanziare dallo Stato in maniera ricorrente (la ripartizione viene effettuata nel corso di ciascun anno ma nell’avanzo di amministrazione sono ancora allocati, per finalità coerenti con le attività previste dalla presente proposta di legge, euro 665 mila), e, limitatamente ad alcune annualità, con il PR FSE+ 2021/2027 – Azione 4.h.1 per euro 4,5 milioni di euro, come già precisato nella relazione tecnico finanziaria predisposta dal Settore competente, sono disponibili per la realizzazione delle attività previste nella stessa legge”*.

Con riguardo alla dimostrazione della capienza dei capitoli U6201052001 e U6201052002, distinguendo le somme disponibili per i fini comuni tra la nuova e precedente norma abrogata (legge regionale n. 20/2007) e le somme disponibili esclusivamente per i nuovi fini della legge regionale n. 34/2025, veniva rappresentato l’esito dell’estrazione dei dati del sistema di contabilità regionale: “

- *Sul capitolo U6201052001 nell’anno 2025 era allocato uno stanziamento di euro 14.583,33, oggetto dell’impegno n. 6766/2025;*

- Sul capitolo U6201052001 nell'anno 2025 era allocato uno stanziamento di euro 335.416,67 oggetto dell'impegno n. 6768/2025.

Ambedue gli impegni sono stati destinati, ai sensi della legge regionale n. 34/2025, per sostenere interventi di potenziamento delle attività in capo ai centri antiviolenza e alle case rifugio autorizzate al funzionamento."

Prendendo atto delle controdeduzioni offerte, emerge l'assenza di riscontro ad alcuni dubbi sollevati in sede istruttoria, come, ad esempio, la presenza di oneri a carico di comuni e delle aziende sanitarie e la mancata dimostrazione di sostenibilità organizzativa con risorse *umane e strumentali* già disponibili a carico del Dipartimento competente.

Con riguardo, invece, alla rappresentazione degli oneri all'interno della Tabella n. 1 della relazione tecnico finanziaria, dove in sostituzione degli importi è stato inserito un generico rinvio ai capitoli U6201052001 e U6201052002 e ad eventuali ulteriori fonti di finanziamento, si rileva il contrasto con la previsione dell'art. 17 della l. n. 196/2009 per cui l'indicazione dell'onere deve essere presente per "ogni intervento".

Si evidenzia la mancata perimetrazione dell'onere, tanto nella norma finanziaria, quanto nella relazione tecnica; nella fattispecie in esame, la tabella presente nella Relazione tecnica rinvia alla norma finanziaria, riducendo così il contenuto informativo affidato alla Relazione tecnica (v. SSRRCO/9/2026/RQ pag. 151¹⁹).

L'esame della **morfologia giuridica dell'onere** qualifica gli oneri della l. r. n. 34/2025 come *fattori legislativi*, tipologia *corrente* a carattere *pluriennale*.

Gli oneri sono stati **quantificati** in termini di c.d. tetto di spesa; al riguardo, si rappresenta la natura programmatoria della legge, ad opera del rinvio ad eventuali

¹⁹ f) **La mancata individuazione dell'onere da parte della singola norma**

Si rileva la tecnica di scrittura di norme che non riportano il proprio costo, limitandosi a rinviare alle apposite disposizioni relative alla copertura finanziaria. Ne consegue che l'informazione riferita all'onere della singola disposizione è ricavabile solo dalla Relazione tecnica, nonché dal relativo allegato informativo. Si tratta di una scelta di tecnica legislativa – quella consistente nella mancata indicazione dell'onere da parte della singola disposizione e contestuale rinvio alla norma di copertura – che va sottolineata per il fatto di non risultare in linea con il dettato della legge di contabilità. Va ricordato infatti che, in base all'art. 17 della legge di contabilità, sono prescritti, da un lato, l'indicazione dell'onere per "ogni intervento" e, dall'altro, l'obbligo di configurare l'onere in termini di tetto di spesa oppure di mera valutazione, nel presupposto che da tale scelta discendano varie conseguenze, come l'attivabilità o meno delle clausole di salvaguardia previste dalla medesima legge di contabilità e la possibilità di valutare il rapporto tra configurazione giuridica della posizione in capo ai destinatari delle norme, da un lato, e modalità di configurazione dell'onere, dall'altro. La Corte ha avuto più volte modo di far presente che la tecnica del limite di spesa risulta scarsamente utile in caso di diritti soggettivi caratterizzati da un elevato livello di automaticità quanto alla produzione dei propri effetti finanziari, poiché ciò potrebbe creare tensioni nel raffronto tra il rispetto del limite e le esigenze che nascono dall'effettività della singola disposizione interessata.

future fonti di coperture, con la conseguente, non puntuale, quantificazione dell'onere per articolo, che ha reso la norma finanziaria solo parzialmente autosufficiente.

Infine, il **mezzo di copertura** individuato è risalente alla l. r. n. 20/2007 (abrogata), ai capitoli U6201052001 e U6201052002, senza necessità di procedere alla costituzione di nuovi capitoli.

Copertura finanziaria

Missione/Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Missione 12 – Programma 04 CAP U6201052001 U6201052002	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 1.050.000,00
Totale	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 1.050.000,00

Fonte: Consiglio Regionale

Con riscontro della Giunta veniva rappresentata la presenza di due impegni di spesa ai capitoli sopraindicati per i fini della l. r. n. 34/2025, per cui si allega un estratto dal Rendiconto generale dell'esercizio 2025, dove si evince l'assenza di pagamenti in conto competenza:

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I- PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
U6201052001	Risorse Autonome SPESA PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA PER LE DONNE IN DIFFICOLTÀ (LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2025, N.34 - L.R.21 AGOSTO 2007, N. 20 ABBR).	RS	202.617,69	PR	30.976,67	R	-170.041,92	EP	1.599,10
		CP	14.583,33	PC	0,00	I	14.583,33	EC	14.583,33
		CS	217.201,02	TP	30.976,67	FPV	0,00	TR	16.182,43
U6201052002	Risorse Autonome SPESA PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA PER LE DONNE IN DIFFICOLTÀ - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - (LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2007, N. 20) (LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2025, N.34 - L.R.21 AGOSTO 2007, N. 20 ABBR).	RS	827.347,71	PR	377.508,10	R	-239.071,54	EP	210.768,07
		CP	335.416,67	PC	0,00	I	335.416,67	EC	335.416,67
		CS	1.162.764,38	TP	377.508,10	FPV	0,00	TR	546.184,74

Fonte: estratto Rendiconto generale esercizio 2025

*

Legge regionale 26 novembre 2025, n. 45 - Disciplina del referendum popolare per l'approvazione dello Statuto regionale. (BURC n. 234 del 26 novembre 2025).

La legge regionale n. 45/2025, composta da 18 articoli, *“reca la disciplina organica delle procedure per lo svolgimento del referendum popolare previsto dal terzo comma dell'articolo 123 della Costituzione, cui può essere sottoposto lo Statuto regionale nella fase della sua approvazione o sostituzione integrale. L'intervento legislativo risponde all'esigenza di aggiornare e riordinare la normativa vigente, assicurando coerenza con il quadro costituzionale e di rendere più chiari e trasparenti i passaggi procedurali relativi al referendum confermativo*

sullo Statuto regionale.” (cfr. Relazione illustrativa, deliberazione n. 18 allegata alla legge).

Dall’esame dell’*iter legis* emerge che la PL n. 4/13[^] è stata approvata direttamente in Aula senza essere emendata.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 4/13 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Giannetta, Caputo	//	NO *	NO *	Approvata direttamente in Aula

* Quando è stata approvata la legge, non erano ancora costituite le Commissioni consiliari.

Fonte: Consiglio Regionale

L’art. 15 – *Norma finanziaria* della legge, indica, al primo comma, il carattere ordinamentale della disposizione, giustificata dalla assenza di oneri certi, diretti e immediati sul bilancio regionale.

Si individua, comunque, una fonte di copertura, evincibile nella relazione tecnico finanziaria, ai capitoli U0100210601 – *Spese per l’attuazione del referendum*, e U0700210101 – *Fondo di riserva per le spese obbligatorie d’ordine*.

Nella relazione tecnico finanziaria si precisa: “In ogni caso la quantificazione preventiva e puntuale degli oneri non è tecnicamente possibile e sarebbe priva di attendibilità tecnica. Pur precisando che una eventuale stima potrebbe basarsi su alcuni parametri tipo i costi sostenuti in precedenti consultazioni referendarie confermatrice di altre Regioni o sulle spese delle consultazioni elettorali precedenti, è corretto sostenere che tuttavia tali dati sarebbero puramente indicativi e non possono essere assunti come valore di riferimento per l’attuale legge.”.

Con nota istruttoria, si chiedeva di specificare meglio le ragioni che hanno condotto alla mancata quantificazione degli oneri, anche presunti e, quindi, di chiarire quale parametro fosse stato utilizzato per ritenere adeguata la fonte di copertura individuata.

Con nota di riscontro, la Giunta regionale, nel richiamare la Relazione tecnico – finanziaria, ribadiva l’impossibilità tecnica di una quantificazione preventiva e puntuale degli oneri che, data la loro incertezza erano non determinabili *ex ante*. Inoltre, aggiungeva che con specifici provvedimenti, adottati in occasione dell’indizione della consultazione, si sarebbe fatto fronte ad eventuali oneri (“Pertanto, in ogni caso, una eventuale indizione del referendum confermativo comporterà

l'implementazione del capitolo U0100210601 che finanzia annualmente la legge regionale n. 13/83 recante "Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum" mediante il prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie").

Prendendo atto delle controdeduzioni fornite e della natura programmatica della legge, si ritiene comunque utile richiamare la recente deliberazione SSRRCO/9/2026/RQ sul tema della configurazione dell'onere in caso di dipendenza da variabili "esogene": *"Sul tema della migliore configurazione della previsione normativa all'interno dell'alternativa, posta dalla legge di contabilità, tra l'indicazione di un limite massimo oppure di una stima espressione solo di una valutazione, va rilevato che, pur dovendosi interpretare tale alternativa come correlata ad oneri, rispettivamente, flessibili oppure rigidi (ed incerti nel quantum), la soluzione della legge di individuare come solo valutati oneri flessibili nel loro quantum poiché dipendenti da variabili "esogene" è da ritenere in linea con la ratio della legge di contabilità."*

Per la legge regionale n. 45/2025, carente di una valutazione, anche in via presuntiva, degli oneri, non è possibile una valutazione dell'adeguatezza della fonte di copertura indicata.

Si ritiene che, in presenza di oneri dipendenti da variabili esogene, la quantificazione normativa deve adottare una configurazione valutativa, coerente con i principi della legge di contabilità, accompagnata da adeguati meccanismi di monitoraggio e da una relazione tecnica analitica, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura e dell'equilibrio di bilancio ex art. 81 Cost.

B – LEGGI REGIONALI AD INVARIANZA DI SPESA

Legge regionale 24 gennaio 2025, n. 1 - Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della Regione Calabria. (BURC n. 16 del 24 gennaio 2025).

La legge regionale n. 1/2025, composta di n. 7 articoli, si pone l'obiettivo di regolare le professioni non organizzate in ordini o collegi.

Nella Relazione illustrativa (v. verbale deliberazione n. 347 del 21 gennaio 2025 allegato alla legge) viene sottolineata la necessità di un riconoscimento per quelle categorie di professionisti non afferenti a nessun ordine o collegio, al fine di evitare che le stesse rimangano escluse dal perimetro della libera circolazione, nel più ampio ambito di mercato europeo.

In tale prospettiva, la Regione Calabria ha inteso dotarsi di uno strumento normativo volto a dare attuazione a quanto già stabilito, a livello nazionale, dalla legge n. 4/2013.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 305/12 [^] di iniziativa dei consiglieri regionali Pietro Santo Molinaro, Giuseppe Gelardi, Katya Gentile, Filippo Mancuso, Giuseppe Mattiani e Pietro Raso	3 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

La proposta di legge n. 305/12[^], nella sua originaria stesura²⁰, prevedeva la copertura finanziaria delle attività di verifica mediante un generico riferimento a risorse europee o nazionali. Tale previsione è stata successivamente espunta²¹, anche dalla relazione tecnica, all'esito dell'esame svolto della III Commissione e delle osservazioni del Dipartimento Economia e Finanza.

Nel corso dell'esame presso la III Commissione, la PL n. 305/12[^] è stata oggetto di diversi emendamenti, protocollati ai nn. 22978/A02-A06; successivamente, la stessa è

²⁰ L'articolo 7 della presente legge contiene la norma finanziaria, ai sensi della quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio. Al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, infatti, si specifica che al finanziamento delle finalità e degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali, per quanto compatibili.

²¹ L'articolo 7 della presente legge contiene la clausola di neutralità finanziaria, ai sensi della quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che la legge contiene disposizioni a carattere esclusivamente ordinamentale.

stata trasmessa alla II Commissione corredata da una relazione tecnica e norma finanziaria riformulate²².

L'art. 7 – *Clausola di neutralità finanziaria*, della LR n. 1/2025, indica l'assenza di oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Calabria, pur attribuendo al Dipartimento dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 5, comma 2²³, della medesima legge specifiche attività di verifica. Al riguardo, il predetto Dipartimento, con nota n. 803595 del 23 dicembre 2024, ha dichiarato la sostenibilità delle sopramenzionate attività, mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali ad esso assegnate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

In sede istruttoria (nota *prot.* n. 2504/2026), sono stati formulati specifici rilievi in ordine alla previsione di assenza di oneri a carico del bilancio regionale, chiedendo chiarimenti sia sull'entità delle risorse disponibili a legislazione vigente - tra l'altro non espressamente richiamate nella norma finanziaria (cfr. art. 7 della l.r. n. 1/2025) - sia sulla quantificazione di tali oneri. Con riguardo a quest'ultimo profilo, si chiedeva se fosse stata effettuata un'adeguata istruttoria finalizzata alla quantificazione degli oneri derivanti dalle attività di cui all'art. 5, comma 2, precisando la sostenibilità delle stesse e le modalità lavorative per il loro espletamento (l'orario di servizio ordinario, contrattualmente previsto ovvero con il ricorso a straordinari, indennità aggiuntive o risorse esterne).

Al riscontro (nota *prot.* n. 359634/2026), la Giunta regionale ribadiva che: *“rispetto alle attività di cui all'articolo 5, comma 2, il predetto parere prot. n. 803595/2024 evidenzia*

²² “Presidente: Illustra la proposta, riguardante la valorizzazione delle professioni non organizzate, evidenziando che da essa non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale, poiché le disposizioni hanno tutte natura ordinamentale. Dà, quindi, lettura della nota del Dipartimento economia e finanze che ha espresso parere favorevole. Riferito, poi, che anche il Dipartimento sviluppo economico ha espresso parere favorevole, confermando l'assenza di nuovi oneri, comunica di aver presentato, al fine di superare eventuali perplessità, una nuova relazione tecnico finanziaria che sostituisce la precedente. Pone, pertanto, ai voti la proposta su cui registra il parere favorevole della maggioranza, con l'astensione del consigliere Mammoliti.”

²³ “Il dipartimento regionale competente in materia, nel valorizzare le associazioni professionali già inserite nell'elenco tenuto dal MIMIT o aggregate a una forma aggregativa riconosciuta, verifica che i soggetti di cui al comma 1: a) abbiano adottato un proprio autonomo programma di attività, anche se integrato o sinergico al programma perseguito dalla rispettiva associazione nazionale; b) siano dotati di regole, a tutela dei cittadini, utili ad assicurare la massima trasparenza dei contenuti delle proprie qualifiche professionali; c) abbiano definito e approvato un codice deontologico e delle norme per affermarne il rispetto, comprese la verifica e le sanzioni in caso di violazione; d) prevedano un obbligo, adeguatamente sanzionato, di preventiva dichiarazione agli utenti relativamente all'adozione o meno dell'assicurazione di responsabilità professionale, come requisito di adesione all'associazione; e) provvedano all'aggiornamento professionale annuale dei membri dell'associazione e alla sua realizzazione, anche mediante il ricorso a soggetti terzi, secondo moduli e strumenti idonei a garantire la massima professionalità, nonché la verificabilità delle attività e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto; f) rispettino la normativa europea e nazionale in materia di trattamento dei dati personali”.

chiaramente che l'attività sarà svolta mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali già a disposizione del Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio."

Il Collegio prende atto delle controdeduzioni formulate.

Preliminarmente, si evidenzia che la dichiarata assenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla legge n. 1/2025, mal si concilia con la previsione legislativa di attribuzione di ulteriori funzioni in carico al personale assegnato al Dipartimento "Lavoro, Imprese ed Aree Produttive", per le quali non risulta effettuata alcuna valutazione in ordine alla sostenibilità organizzativa. Al riguardo, si rammenta che *la mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa* (cfr. Corte cost., sent. 30 del 1959 e 224 del 2014).

Di rilievo anche la considerazione sulla morfologia dei potenziali oneri della legge regionale n. 1/2025, la quale, riferendosi ad attività demandate al personale, sarebbero di fatto, inquadrabili tra gli oneri di natura obbligatoria, trattandosi, in definitiva, di *spese relative al pagamento di stipendi* (cfr. art. 21 della l. n. 196/2009).

Si rammenta quanto, da ultimo, riportato nella deliberazione 2026-9SSRRCO-RQ *"L'elevata frequenza del rinvio alle "risorse in essere" come metodologia di risoluzione degli obblighi di quantificazione e di copertura degli oneri costituisce una tendenza che va giudicata negativamente, in quanto in buona sostanza elusiva dell'obbligo di copertura. Ciò a meno che non si dimostri che effettivamente le "risorse in essere" risultino capienti, nel qual caso però, il problema si sposta sulla scarsa trasparenza dei parametri in base ai quali si costruiscono le previsioni tendenziali. Il che ripropone il tema della carenza delle Relazioni tecniche.*

Pertanto, si ritiene di non poter escludersi come, in esito alle nuove funzioni attribuite al Dipartimento regionale competente, per i quali non è stato previsto un onere aggiuntivo *"possano effettivamente derivare, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura implicita, pertanto, a carico dei "tendenziali", con aggravio dunque dei saldi, di fatto, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio"* (cfr. SSRRCO/202024/RQ).

*

Legge regionale 24 gennaio 2025, n. 2 - Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare della birra artigianale e agricola calabrese. (BURC n. 16 del 24 gennaio 2025).

La legge regionale n. 2/2025 si compone di 7 articoli. Con tale intervento normativo, la Regione Calabria si pone l'obiettivo di promuovere e valorizzare la filiera agroalimentare della birra artigianale e agricola calabrese.

Di seguito, l'*iter legis* della PL n. 303/12[^], che, nella formulazione originaria, recava una generica previsione di copertura degli oneri. Tale previsione è stata successivamente modificata, all'esito del parere negativo del Dipartimento Economia e Finanza, nonché dell'esame svolto dalla II e dalla VI Commissione. Nel corso della trattazione presso la II Commissione, oltre al profilo concernente l'onerosità della norma²⁴, ha assunto rilievo l'assenza del parere del Dipartimento Turismo e Marketing (ritenuto comunque da acquisire prima della trattazione consiliare).

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 303/12 [^] di iniziativa dei consiglieri regionali Molinaro, Gelardi, Gentile Mancuso, Mattiani, Raso	6 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

L'art. 6 – *Disposizioni finanziarie*, della legge regionale n. 2/2025 individua le seguenti fonti di copertura per il perseguimento dei fini della legge:

- a. *Le attività di promozione e sostegno previsti nell'art. 1, sono assicurate dalle previsioni della DGR n. 83/2024 che prende atto dell'accordo per lo Sviluppo e la Coesione sottoscritto dalla Regione Calabria con la Presidenza del Consiglio dei ministri, FSC 2021/2027, Allegato A/1 – ID 42595 F3A – 03 Competitività Imprese – Promozione delle imprese del settore agroalimentare sui mercati nazionali ed internazionali;*

²⁴ “Presidente: Illustra la proposta, al cui finanziamento si provvede con risorse comunitarie, per non gravare sul bilancio regionale. Precisa, quindi, che alcuni articoli suscitano perplessità in merito alla loro copertura finanziaria, riferisce che Dipartimento sviluppo economico ha garantito la possibilità di utilizzare il personale del Dipartimento senza aggravio di costi e che Dipartimento bilancio ritiene opportuno che si acquisisca un ulteriore parere da parte dell'Autorità di gestione e del Dipartimento turismo. – Presidente: Puntualizza che la nuova relazione presentata dal consigliere Molinaro è finalizzata a chiarire l'assenza di nuovi oneri e a meglio specificare l'aspetto della neutralità finanziaria. Pone, pertanto, ai voti la proposta su cui registra il parere favorevole della maggioranza, con l'astensione del consigliere Mammoliti.” (cfr. resoconto sommario n. 56 della seduta del 14 gennaio 2025).

- b. *l'elenco regionale dei microbirrifici artigianali e agricoli dei piccoli birrifici indipendenti e dei Mastri Birrai, previsto nell'art. 3, è tenuto con l'impiego di risorse umane e strumentali a legislazione vigente a carico del Settore 7 della Giunta regionale;*
- c. *infine, è stata inserita una ulteriore previsione di copertura degli oneri finanziari prevista nell'art. 5 comma 2 e nell'art. 6. Tale copertura è stata individuata nel PSR Calabria 2014-2022 – Reg. (UE) n. 1305/2013 – Misura 04 – Intervento 4.1.1. “Investimenti nelle aziende agricole” e FSC 2021-2027, DGR 83/2024.*

Riscontrata la genericità della copertura individuata dall'art. 6 della legge, - che peraltro, rinvia ad una pluralità di fonti di finanziamento - con nota di rilievo sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla mancata quantificazione degli oneri all'interno della Relazione tecnica, nonché alle valutazioni concernenti la sostenibilità organizzativa per il perseguimento dei fini di cui all' art. 3 con *l'impiego di risorse umane e strumentali a legislazione vigente.*

Con riferimento a tale ultimo profilo, è stato rappresentato che le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi della nuova legge avrebbero coinvolto anche il Dipartimento “Turismo e Marketing territoriale, Trasporto pubblico locale e Mobilità sostenibile”, in relazione al quale non risulta acquisito il relativo parere di sostenibilità. La Giunta regionale, nel confermare l'assenza di oneri per il bilancio regionale, ribadiva, in risposta, che la copertura sarebbe assicurata *“mediante il riparto delle risorse già stanziare e nei limiti delle disponibilità delle stesse, nell'ambito della programmazione prevista dal dipartimento competente in materia di agricoltura”.*

Nello specifico, veniva rappresentato che gli importi identificati con il codice ID 42595 F3A – 03 erano stati iscritti nel bilancio di previsione 2024-2026 ed annualità successive con DGR n. 440/2024, per € 20.293.607,00, allocate sul capitolo U91405052 *“suddiviso sulla base dei conti associato alla spesa da sostenere”.*

La legge regionale n. 2/2025, anche alla luce delle controdeduzioni rese della Giunta regionale, presenta, comunque, un generico rinvio alle modalità di copertura finanziaria individuata, senza, peraltro, indicarne la relativa quantificazione.

Quanto, invece, al profilo della sostenibilità organizzativa, connessa allo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 della legge, si rinvia alle considerazioni già formulate nell'esame della l. r. n. 1/2025 nella presente relazione.

Occorre precisare che il generico riferimento alle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, eventualmente da riprogrammare, non appare sufficiente a comprovare la presenza di copertura finanziaria. Infatti, dalla relazione tecnica, non emerge l'illustrazione delle risorse già assunte, di quelle effettivamente disponibili, né, ancora, i presupposti per l'eventuale riprogrammazione di tali fonti finanziarie.

Ne consegue che la norma assolve ad una mera funzione programmatoria e di allocazione delle eventuali disponibilità di risorse comunitarie e nazionali.

*

Legge regionale 24 gennaio 2025, n. 3 - Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione Calabria. (BURC n. 16 del 24 gennaio 2025).

La legge regionale n. 3/2025, composta da 3 articoli, dispone la proroga della validità ed efficacia delle graduatorie di prossima scadenza, approvate all'esito delle procedure concorsuali bandite dalla Regione Calabria per le assunzioni a tempo indeterminato di personale del comparto non dirigenziale.

Di seguito si rappresenta l'*iter legis* della PL n. 343/12[^], dal quale emerge l'assenza della preventiva trattazione presso le Commissioni permanenti.

Dal resoconto dei lavori presso l'Aula del Consiglio regionale (cfr. Resoconto integrale n. 49 del 21 gennaio 2025), si segnala, inoltre, che, successivamente all'illustrazione della PL n. 343/12[^], non sono stati presentati emendamenti.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 343/12 [^] di iniziativa dei consiglieri regionali Caputo, De Francesco, Talerico	1 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	NO	NO	

Fonte: Consiglio Regionale

L'art. 2 della legge prevede l'invarianza degli oneri finanziari, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

*

Legge regionale 28 gennaio 2025, n. 4 - Modifiche della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni di proprietà della Regione). (BURC n. 18 del 28 gennaio 2025).

Con la l. r. n. 4/2025, la Regione Calabria ha inteso adeguare la disciplina regionale alle previsioni statali, in materia di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti e altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati.

La legge, composta da 4 articoli, prevede, nello specifico, *“il pagamento di canoni annuali, da determinare in base alle tariffe che saranno definite con regolamento regionale, in sostituzione della congrua indennità prevista dal testo vigente dell’articolo. Quest’ultima, infatti, costituendo una somma dovuta a titolo di ristoro patrimoniale conseguente a fatti che sacrificano diritti altrui, ma che non sono antiggiuridici, in quanto autorizzati o imposti da una norma di legge, risulta essere non coerente rispetto all’istituto della concessione.”* (cfr. Relazione illustrativa alla legge).

Di seguito si rappresenta l’*iter legis* della PL n. 316/12[^] del 13 settembre 2024, nel corso del quale non sono stati proposti emendamenti, né registrati interventi in sede consiliare.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Parere ex art. 66, comma 2, del Regolamento Interno
PL n. 316/12 [^] di iniziativa della Giunta regionale	1 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario 4 [^] Commissione per il parere ex art. 66, comma 2, del Regolamento Interno	SI	SI	SI

Fonte: Consiglio Regionale

L’art. 3 della legge regionale in oggetto, indica l’invarianza finanziaria.

L’art. 2 della medesima legge demanda, inoltre, all’adeguamento del regolamento vigente la definizione degli elementi di dettaglio della disciplina, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, a cura della Giunta regionale.

In attuazione di tale previsione, il regolamento regionale 6 aprile 2017, n. 6 è stato successivamente adeguato, mediante l’adozione del nuovo regolamento regionale n. 8 del 21 novembre 2025 (BURC n. 18 del 27 gennaio 2026). Quest’ultimo, oggetto di

verifica da parte di questa Sezione, presentava potenziali incoerenze con la previsione di invarianza finanziaria, enunciata nell'art. 3 della l. r. n. 4/2025.

Con nota istruttoria, la Sezione evidenziava, in particolare, la possibile insorgenza di una *minore entrata* derivante dai canoni introdotti nel nuovo regolamento rispetto alle entrate della disciplina previgente.

Si chiedevano, dunque, chiarimenti in ordine alle valutazioni poste a fondamento della clausola di invarianza finanziaria, nonché di conoscere i capitoli di bilancio ove confluivano le entrate derivanti dalla disciplina *de quo*; infine, si chiedeva di rappresentare se, per gli attraversamenti già esistenti, trovassero applicazione le nuove tariffe periodiche e di indicarne gli effetti finanziari.

La Giunta regionale, con riscontro alla nota istruttoria, riferiva che: *“Non si introduce una riduzione generalizzata delle tariffe, bensì una rimodulazione dei criteri di calcolo, mediante l'introduzione di parametri maggiormente articolati e aderenti alle diverse tipologie di utilizzo dei beni. Ne consegue che eventuali riduzioni riscontrabili con riferimento a singole voci tariffarie non sono idonee a rappresentare una diminuzione complessiva del gettito. Alla luce di quanto sopra, non è configurabile un nesso diretto e automatico tra la revisione dei criteri tariffari e una riduzione delle entrate regionali.”* Ed ancora: *“In fase istruttoria, è stato effettuato un confronto tra i proventi storici effettivamente riscossi relativi all'ultimo triennio precedente all'entrata in vigore del nuovo testo regolamentare e la previsione di incassi derivanti dall'applicazione della nuova metodologia, assumendo scenari prudenziali. Dal confronto è emerso che la variazione non determina nuovi né maggiori oneri per il bilancio regionale e, pertanto, sotto tale profilo la clausola di invarianza finanziaria è rispettata. Le simulazioni effettuate sul portafoglio concessorio regionale caratterizzato, in misura prevalente, da: concessioni relative ad attraversamenti lineari (reti infrastrutturali, sottoservizi, impianti tecnologici); occupazioni di modesta e media estensione; fattispecie nelle quali la componente lineare assume rilievo preponderante rispetto a quella meramente areale, evidenziano che il nuovo sistema tariffario è idoneo a determinare effetti finanziari neutrali o migliorativi in termini di gettito complessivo.”*

Con riguardo agli attraversamenti già esistenti, la Giunta rappresentava: *“l'applicazione del nuovo sistema tariffario avviene secondo quanto previsto dal regolamento vigente, con effetti che non risultano predeterminabili in via statica, in quanto dipendenti dalle caratteristiche*

concrete dei singoli rapporti concessori. In ogni caso, tali effetti non appaiono idonei a incidere negativamente sugli equilibri di bilancio, in ragione della natura variabile delle entrate in questione e della complessiva struttura del sistema di determinazione dei canoni".

Infine, si indicava il capitolo di bilancio nel quale confluiscono le relative entrate, capitolo di entrata E0320310101 *"Proventi da canoni relativi a concessioni su beni demaniali e patrimoniali"*.

Nel bilancio di previsione per gli anni 2025 – 2027, in calce al sopramenzionato capitolo di entrata, è riportata la seguente annotazione: *"la previsione di competenza è effettuata sulla base di una stima delle entrate attese per il triennio 2025-2027"*, con l'indicazione di una entrata pari a € 500.000,00 per ciascun esercizio del triennio; nel bilancio di previsione relativo al triennio 2026 – 2028, con riferimento al medesimo capitolo e in presenza della medesima nota esplicativa, la previsione di entrata risulta, invece, aumentata fino a 1 mln di euro annui.

Tanto premesso e rappresentato, si rileva quanto segue.

La legge regionale n. 4 del 2025, si presenta quale disposizione di carattere formalmente ordinamentale, in quanto introduce una modifica normativa del comma 5, dell'art. 14, della legge regionale n. 15/1992, prevedendo, nello specifico, il pagamento di un canone annuale, da determinarsi secondo le tariffe che saranno fissate tramite regolamento regionale, quale sostituzione della "congrua indennità" contemplata dalla previgente disciplina.

Non si può non evidenziare l'estrema genericità della relazione tecnica, che non reca alcuna puntuale considerazione a supporto dell'asserita invarianza finanziaria.

Solo all'esito dell'istruttoria svolta, l'ente regionale ha esplicitato i criteri di calcolo per la determinazione delle tariffe ed ha rappresentato di avere effettuato un'analisi comparativa, fondata su serie storiche, volta a verificare l'invarianza finanziaria.

In aggiunta a quanto considerato, circa la genericità della relazione tecnica, in contrasto con quanto costantemente sostenuto dalla giurisprudenza contabile e costituzionale, si sottolinea che, il rinvio a un regolamento regionale per la determinazione in concreto delle tariffe, potrebbe configurarsi solo in ragione di una valenza meramente programmatica della norma, che non sembra ravvisarsi nella legge regionale n. 4/2025. Ciò in quanto, quest'ultima incide sulla disciplina delle

concessioni di beni regionali, con effetti potenzialmente rilevanti sia sul versante delle entrate (canoni) sia su quello degli oneri amministrativi connessi alla gestione dei procedimenti.

In tale contesto, il rinvio a successivo regolamento, per la definizione degli aspetti applicativi, si traduce in un differimento, non consentito, della determinazione degli effetti finanziari, impedendo la verifica della neutralità della legge.

Si rammenta che la copertura deve essere prevista senza rinvio ad altra fonte sia pure legislativa, talché onere e copertura devono essere necessariamente contestuali, in ossequio al criterio della autosufficienza della legge di spesa (sentenza n. 26 del 2013); ne discende che la copertura non può essere demandata – per specifiche azioni attinenti alla salvaguardia degli equilibri del bilancio – agli organi di gestione in sede diversa e in un momento successivo da quello indefettibilmente previsto dall'art. 81, quarto comma, Cost. (sentenza n. 192 del 2012); in senso analogo, sentenza n. 141 del 2014, IIQ14 e sentenza n. 197 del 2019, (cfr. Delibera n. SSRRCO/1/2025/RQ), principio ribadito anche nei recenti arresti costituzionali (Corte cost., sentenze n. 48 e 57 del 2023).

Si sottolinea l'importanza di un accurato processo istruttorio, luogo di sintesi e di emersione dei fattori quantificativi degli eventuali oneri diretti ed impliciti, in termini di costi organizzativi, derivanti da una legge, che deve trovare la propria rappresentazione conclusiva nella relazione tecnica che accompagna il testo normativo.

*

Legge regionale 28 gennaio 2025, n. 5 - Modifiche e integrazioni all'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). (BURC n. 18 del 28 gennaio 2025).

La legge regionale n. 5/2025, composta da 3 articoli, si pone l'obiettivo, in continuità con la legge regionale n. 42/2023, di favorire il completamento degli interventi di edilizia residenziale sociale, a sensi della legge regionale n. 36/2008.

Di seguito, si rappresenta l'*iter legis* della PL n. 312/12[^], per cui si segnala l'approvazione di un emendamento (cfr. emendamento prot. n. 23242), presentato

durante l'esame presso la IV Commissione, integralmente sostituivo del testo e della relazione illustrativa della legge, a firma dei consiglieri proponenti. Successivamente, alla luce delle modifiche introdotte, la II Commissione ha espresso parere favorevole²⁵, senza che risultassero interventi nel corso della trattazione.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 312/12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso, Caputo, Raso, De Nisi	4 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

Centrale, ai fini del presente esame, è risultata l'assenza della necessità di nuove risorse grazie alla *"compensazione dei prezzi"*. Nella Relazione illustrativa viene chiarito che: *"alla luce del notevole lasso di tempo intercorso tra il momento della concessione del finanziamento ad oggi, fosse comunque congruo accettare la realizzazione del 30% in meno del numero di alloggi a prezzi calmierati inizialmente finanziato. In sostanza, è come dire: sebbene avessi necessità di 100 alloggi, considerato il tempo trascorso, considerato il notevole aumento dei prezzi dei materiali anche conseguente al momento storico (pandemia, guerre, ecc.), il combinato disposto tra l'interesse pubblico ad immettere sul mercato alloggi di edilizia sociale e l'interesse ad evitare una maggiore spesa può essere adeguatamente raggiunto accettando il 70% di quei 100 alloggi, piuttosto che rischiare il mancato completamento della maggior parte degli interventi, con conseguenti ripercussioni sia in termini sociali e solidali (scopo dei finanziamenti), sia in termini giudiziari."*

In sintesi, la neutralità finanziaria deriva dal fatto che la legge non grava direttamente sul bilancio regionale, ma scarica parte del costo sull'efficacia delle politiche abitative.

*

²⁵ Riferito che la proposta è volta a modificare l'articolo 39 della legge in materia di alloggi sociali, precisa che il Dipartimento economia e finanze e il Dipartimento lavori pubblici hanno espresso parere favorevole sulla proposta. Comunica, poi, di aver presentato **una nuova relazione tecnico finanziaria**, in sostituzione della precedente, per superare alcune criticità emerse. Indi, pone ai voti la proposta, sui cui registra il parere favorevole della maggioranza, con l'astensione del consigliere Mammoliti.

Legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6 - Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria. (BURC n. 18 del 28 gennaio 2025).

La legge regionale n. 6/2025, che consta di 3 articoli, dispone la proroga, per ulteriori ventiquattro mesi dalla relativa scadenza, dell'efficacia delle procedure concorsuali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale approvate nell'anno 2023 e in scadenza nell'anno 2025. Dall'esame dell'*iter legis*, emerge l'assenza di trattazione presso le Commissioni permanenti; la PL n. 349/12[^] è stata, infatti, approvata direttamente in sede consiliare, senza la presenza di interventi nel corso della discussione.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 349/12 [^] di iniziativa dei consiglieri regionali Mancuso, Caputo, Comito, Giannetta, De Francesco	3 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	NO	NO	

Fonte: Consiglio Regionale

L'articolo 2 della legge indica l'invarianza degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La legge regionale in oggetto si pone in continuità con precedenti leggi regionali dello stesso tenore, rappresentando uno strumento di contenimento della spesa pubblica regionale.

*

Legge regionale 28 gennaio 2025, n. 7 - Disciplina dell'agricoltura sociale. (BURC n. 18 del 28 gennaio 2025).

La legge regionale n. 7/2025, composta da 20 articoli, si pone l'obiettivo di disciplinare lo svolgimento dell'attività dell'agricoltura sociale nel territorio calabrese.

Nel corso dell'esame alla II Commissione venivano formulate alcune perplessità in ordine ai profili finanziari della legge, tra cui "...l'assoluta genericità delle forme di finanziamento previste, considerato il riferimento a fondi strutturali europei e nazionali coerenti, ritenuto aleatorio e non sufficiente a garantire il rispetto del criterio di certezza della copertura finanziaria richiesto dalla Corte dei conti..." ed ancora: "...la necessità di specificare

meglio i capitoli di bilancio previsti a copertura delle spese, al fine di non incorrere nelle censure della Corte dei conti.” (cfr. Resoconto sommario n. 46 della seduta 5 agosto 2024).

Nel corso della trattazione in Aula di Consiglio, si segnala, infine, la presentazione di un emendamento all’art. 17, acquisito al prot. n. 1717, concernente i profili finanziari della legge, articolo successivamente approvato nel testo emendato.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 185/12 [^] di iniziativa dei consiglieri regionali Mancuso, Gallo, Gentile	6 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	NO	

Fonte: Consiglio Regionale

La legge in esame prevede, all’art. 4, l’istituzione e la tenuta dell’Elenco regionale delle fattorie sociali e, all’art. 10, la costituzione dell’Osservatorio regionale sull’agricoltura, demandandone la cura al dipartimento competente in materia di agricoltura. Gli artt. 8 e 9 della l. r. n. 7/2025 individuano, rispettivamente, le funzioni e compiti della Regione (art. 8), nonché le relative misure di sostegno (art. 9).

Con l’art. 17 – Norma finanziaria, si prevede che dalla legge regionale n. 7/2025 *non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale in quanto gli interventi previsti sono finanziati nell’ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali individuati negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, nonché con eventuali altre risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati e, al secondo comma, si dispone: “Per gli anni ricompresi nel periodo 2024-2027, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le risorse previste all’interno del CSR Calabria 2023-2027, gestite dall’organismo pagatore ARCEA, nel limite massimo complessivo di 1.000.000,00 euro.”.*

In risposta alla richiesta di chiarimenti della Sezione sulle coperture, di cui agli artt. 4 e 10 della legge, con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e sulla previa acquisizione del parere del dipartimento competente con l’attestazione della sostenibilità organizzativa, la Giunta forniva la consueta risposta di far fronte alle attività di tipo amministrativo *“con il personale in servizio, sufficiente allo svolgimento delle attività previste dalla legge, senza aggravio di spesa.”.* Nulla si documentava sul parere di sostenibilità richiesto, evidenziandosi, quindi, una carenza informativa anteriore alla decisione legislativa.

Si rinvia alle conclusioni già rappresentate nel corso dell'esame della l. r. n. 1/2025, quanto alle perplessità sulle coperture così configurate.

Con riferimento poi, alla copertura degli oneri di cui agli art. 8 e 9 (Gli artt. 8 e 9 individuano funzioni e compiti della Regione (art. 8) e le relative misure di sostegno (art. 9) si indicava l'art. 17 della legge.

La tecnica di copertura degli oneri discendenti dagli artt. 8 e 9, in prima istanza, prevede il generico rinvio a fonti esterne (previa verifica della coerenza con le linee di intervento) in aggiunta a non meglio precisate eventuali altre risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati. Con separato riferimento, invece, al periodo 2024 - 2027, viene indicata al secondo comma, puntualmente, una copertura pari a 1 mln di euro (tetto di spesa) all'interno del CSR Calabria 2023-2027, gestite dall'organismo pagatore ARCEA. CSR è lo strumento regionale che attua in concreto la PAC 2023-2027 (Politica Agricola Comune) sul territorio.

Si tratta, dunque, di spese pluriennali non obbligatorie, circoscritte nel tempo, 2024 - 2027, per le quali deve essere sempre indicato l'ammontare complessivo della spesa e la quota eventualmente a carico del bilancio regionale in corso e degli esercizi successivi (Corte cost. sentenza n. 26/2013).

*

Legge regionale 28 gennaio 2025, n. 8 - Integrazione della legge regionale 7 agosto 2023, n. 37. (BURC n. 18 del 28 gennaio 2025).

La legge regionale n. 8/2025, composta da 3 articoli, si pone in continuità con la legge regionale n. 16/2023 e con la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2024²⁶, intervenuta in materia di rilascio dei titoli autorizzatori non cedibili per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente (NCC).

²⁶ Corte cost., 19/12/2024, n. 206: "Dato il suo carattere finalistico, la tutela della concorrenza assume carattere trasversale e prevalente, fungendo da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o residuale, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta: pertanto, nonostante la riconducibilità della materia del trasporto pubblico locale alla competenza legislativa residuale regionale, non è consentito alle Regioni interferire con le regole statali che prevedono procedure concorsuali di garanzia, dirette a tutelare la competizione tra le imprese e ad assicurare la concorrenza per il mercato. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e, Cost. l'art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 16 del 2023, che, per far fronte all'incremento della domanda dovuto all'aumento dei flussi turistici, dispone il rilascio a Ferrovie della Calabria Srl delle autorizzazioni a svolgere il servizio di NCC. La disposizione impugnata dal Governo, individuando direttamente il beneficiario, viola l'obbligo del pubblico concorso previsto dall'art. 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992; non rileva, infatti, né che tale società sia già abilitata al servizio di NCC con autobus, né il suo carattere in house, in quanto i soli servizi di interesse economico generale prestati a livello locale che possono essere affidati anche in house sono quelli per i quali sono stabiliti obblighi di servizio)". Fonti: Sito uff. Corte cost., 2024

Di seguito si rappresenta l'*iter legis* della PL n. 346/12[^], rilevandosi, sin da subito, l'assenza del parere della II Commissione bilancio.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 346/12 [^] di iniziativa della Giunta regionale	4 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	NO	

Fonte: Consiglio Regionale

Con l'art. 1 – *Inserimento dell'art. 2-bis nella l.r. 37/2023*, si è disposto che anche la Regione Calabria, al fine di fronteggiare l'incremento della domanda e garantire i servizi di trasporto, in considerazione dell'aumento dei flussi turistici verso il territorio regionale, possa rilasciare, nell'ambito del territorio regionale, i titoli autorizzatori per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente (NCC), ai sensi della legge n. 21/1992, nel limite massimo di duecento autovetture, previo esperimento di apposita procedura di evidenza pubblica.

L'art. 2 – *Clausola di invarianza finanziaria*, prevede l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Con nota di riscontro, in relazione alle perplessità manifestate sull'assetto organizzativo, la Giunta ha rappresentato non esservi capitoli di spesa destinati allo scopo, né utilizzo di risorse finanziarie per le attività effettuate. Il monitoraggio sarà esclusivamente di carattere amministrativo e, pertanto, con le risorse umane e strumentali a disposizione.

Nel prendere atto delle controdeduzioni fornite occorre, preliminarmente, precisare che non si rinviene nella formulazione legislativa in esame la clausola di *impiego di risorse umane e strumentali a legislazione vigente*, con annessa istruttoria e parere di sostenibilità, per il perseguimento dei fini della legge.

Si precisa che la l. r. n. 37/2023 ha avuto, a seguito della novella della l. r. in oggetto, un'ulteriore integrazione all'art. 2-bis, quest'ultima introdotta con la legge regionale n. 48/2025 (*Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e modifiche normative*).

Centrale è la previsione del nuovo comma 2-ter per cui: *“il competente dipartimento regionale adotta apposite linee guida per la disciplina dei titoli autorizzatori di cui al comma 1, nel rispetto delle previsioni dettate dalla normativa statale vigente e secondo i criteri di cui*

all'articolo 3, comma 2, lettere da b) a k)". Tra i criteri in elenco, emerge, nuovamente, il riferimento ai necessari controlli periodici, demandati questa volta all'ente regionale – ciò era stato stabilito anche all'interno delle procedure ad evidenza pubblica - (cfr. par. n. 7 del decreto dirigenziale n. 2557 del 25/02/2025, pubblicato sul B.U.R. Calabria n. 41 del 28/02/2025).

Permane l'assenza agli atti della verifica dell'invarianza finanziaria, non comprovata da una correlata, annessa istruttoria e parere di sostenibilità, considerate le censure che ripetutamente la Corte dei conti solleva ogniqualvolta per il compimento degli oneri (redazione linee guida, questa volta) si affermi apoditticamente l'invarianza o ci si riferisca alle risorse disponibili a legislazione vigente.

*

Legge regionale 17 marzo 2025, n. 10 - Disposizioni normative per il contenimento della spesa e in materia di personale. (BURC n. 53 del 17 marzo 2025).

Con la legge regionale in oggetto, composta da 6 articoli, la Regione Calabria ha inteso intervenire, da un lato, sul contenimento della spesa e, dall'altro, in materia di reclutamento del personale.

Di seguito, si rappresenta *l'iter legis* della PL n. 355/12[^], nell'ambito del quale si segnala, durante la trattazione alla I Commissione, l'approvazione di un emendamento (cfr. emendamento prot. n. 3088) riguardante l'art. 4 *teso a identificare, al comma 1, il personale del settore dei servizi idrici rientrante nel relativo ambito di applicazione.*

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 355/12 [^] di iniziativa del Consigliere regionale Caputo	1 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

La legge regionale n. 10/2025, al fine di perseguire l'obiettivo di contenimento della spesa, prevede che gli enti strumentali regionali si avvalgano dell'OIV regionale (più precisamente organismo regionale per i controlli di legittimità); ciò accade, inserendo il comma 3 bis, dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42 e mediante l'inserimento del comma 18-bis nell'art. 13 della l. r. n. 35/2015, che

dispone lo scioglimento dell'OIV costituito presso l'ART-CAL e ne trasferisce le relative competenze all'OIV della Regione Calabria.

Nello stesso senso, all'art. 3 si prevede, a fini di contenimento della spesa, di rimodellare le norme in materia di reclutamento del personale dirigenziale della Regione Calabria.

Con l'art. 4 – *Personale del settore del servizio idrico*, della legge in parola si dispone: “1. In esecuzione del protocollo d'intesa sottoscritto il 22 luglio 2003 tra la Regione Calabria, le Organizzazioni sindacali e SORICAL S.p.A., quest'ultima è autorizzata a procedere, nel rispetto del dimensionamento e delle esigenze previste dal Piano d'Ambito approvato dall'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL), all'assunzione del personale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presta in continuità attività lavorativa presso imprese private operanti nel settore del servizio idrico ed è ricompreso nelle tabelle trasmesse, da SORICAL S.p.A. alle Organizzazioni sindacali, il 23 marzo 2005. 2. Ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il personale di cui al comma 1 è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto e immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto.”

Al successivo art. 5 si afferma che: “Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”

Venivano trasmessi, unitamente al testo di legge, la nota prot. n. 4075 del 18/02/2025 del Dipartimento Economia e Finanze, la nota prot. n. 91/25 del 19/02/2025 di Sorical, la nota prot. n. 109158 del 19/02/2025 del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e, infine, la nota prot. n. 110554 del 20/02/2025 del Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e qualità Urbana”.

Con nota istruttoria, si evidenziava la mancata quantificazione degli oneri discendenti dalla legge regionale, richiamando la disposizione di cui al comma 6-bis²⁷ dell'art. 17 della legge n. 196/2009, che afferma che in caso di spese obbligatorie la clausola di neutralità non può essere prevista. Tale ultima disposizione, si rammenta, è a sua volta

²⁷ Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria

direttamente richiamata nell'art. 19 della medesima legge e, pertanto, applicabile anche agli enti regionali.

Giova ricordare che la giurisprudenza contabile (cfr. Deliberazione n. 08/2021 Sez. Autonomie) e costituzionale (sentenze nn. 9/1958, 54/1958, 7/1959, 11/1959, 47/1959, 66/1959, 31/1961, 32/1961) è costante nel sostenere che, anche queste spese, possano, in ultima analisi, venire a gravare sul bilancio regionale, causando oneri indiretti.

Nella medesima nota istruttoria, si osservava il riferimento alle coperture degli oneri di cui agli artt. 1 e 2 con le risorse umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, riproponendosi le consuete perplessità in caso di ricorso a siffatta modalità di copertura.

La Giunta regionale, con nota di riscontro, rappresentava preliminarmente che: *“Con nota Prot. 91/25 del 19 febbraio 2025 SORICAL S.p.A. ha dichiarato che il personale interessato dal protocollo d'intesa, sottoscritto il 22 luglio 2003 tra la Regione Calabria, le Organizzazioni sindacali e SORICAL S.p.A., ricompreso nelle tabelle trasmesse dalla stessa SORICAL S.p.A. alle organizzazioni sindacali il 23 marzo 2005, risulterebbe essere "una forza lavoro ricompresa tra le 10 massimo 15 unità lavorative che possiedono i requisiti di continuità lavorativa e di appartenenza al protocollo con la data antecedente al 22/07/2003" specificando altresì che "SORICAL, in caso di approvazione della norma, effettuerà l'assunzione nel rispetto del dimensionamento e delle esigenze previste dal Piano d'Ambito approvato da ARRICAL" e quindi sempre in coerenza con la relativa copertura dei costi”*. Veniva, altresì, offerta la quantificazione dell'onere nei seguenti termini: *“...si rappresenta che con nota acquisita al Prot. N. 343847 del 28/04/2026, la SORICAL ha specificato che i lavoratori interessati dalla normativa in argomento risultano essere n. 10 unità da inquadrare al Livello 3 del CCNL Gas-Acqua con un costo industriale unitario di euro 47.430,26 per un onere complessivo a regime quantificato in euro 474.302,62.*

Nella medesima missiva, la SORICAL ha rappresentato che il relativo onere non determina alcun aggravio a carico del bilancio regionale poiché la copertura finanziaria dei costi è integralmente assicurata dai ricavi tariffari del servizio idrico integrato riconosciuti dall'Autorità d'Ambito nel campo del vigente piano d'ambito e dell'aggiornamento tariffario di ARERA e trova specifica allocazione nel budget pluriennale aziendale.”

Il Collegio ribadisce l'importanza della completezza della relazione tecnica, comprensiva di stime, con allegati piani dei fabbisogni, che comprovino l'invarianza finanziaria, non potendosi non rilevare che, solo a seguito della nota del 28 aprile 2026, ad oltre un anno dall'approvazione della legge, si apprende della modalità di copertura degli oneri a mezzo dei *ricavi tariffari del servizio idrico integrato*.

In conclusione:

in primis, le disposizioni di cui all'art. 4, relative al passaggio del personale idrico impiegato presso imprese private a Sorical, avrebbero dovuto recare, al pari di tutte le altre leggi regionali, la quantificazione degli oneri e delle coperture, non potendo l'invarianza essere solo dichiarata; il luogo di emersione di tali dati è la relazione tecnica, che avrebbe dovuto recare stime e calcoli previsionali basati sui fabbisogni, in modo da offrire una visione unitaria e omnicomprensiva di oneri e correlate coperture. *In secundis*, si ribadisce che la compiuta rappresentazione di oneri e coperture involge necessariamente anche gli enti strumentali delle regioni.

In terzo luogo, si rammenta che la modalità di copertura afferente alle maggiori entrate, ovvero i ricavi tariffari derivanti dal servizio idrico integrato, è intrinsecamente connotata da aleatorietà e incertezza e comporta la possibile elusione dell'obbligo di copertura.

Si richiamano gli insegnamenti della magistratura contabile sul tema della copertura di oneri di personale con rinvio alle risorse future: *“La copertura di oneri per spese di personale con rinvio alle future risorse a legislazione vigente non garantisce una copertura adeguata di future spese: trattandosi di oneri inderogabili, è presumibile che le previsioni di bilancio potranno essere dimensionate in relazione alle occorrenze, con ciò eludendosi, dunque, una compiuta attuazione dell'obbligo di copertura. Il fenomeno contabile rappresentato rileva sotto diversi profili che vanno dalla scarsa trasparenza dei criteri di costruzione della legislazione vigente al fatto che formule normative generiche non evitano il rischio che, ex post, le future previsioni di bilancio dovranno scontare fabbisogni finanziari più elevati a seguito di una normativa vigente che si è limitata a far riferimento alle risorse disponibili, senza apprestare idonea copertura ad hoc.”*, (cfr. SSRRCO/9/2026/RQ pag. 154).

Anche se, sia pure a seguito di ulteriori interlocuzioni, rispetto al testo di legge, si è appreso un dato definitivo sulla quantificazione degli oneri derivanti dalla

disposizione, permane incertezza sulla copertura degli stessi, giacché manca, tuttora, l'indicazione, sia pure in termini previsionali, delle suddette entrate.

*

Legge regionale 17 marzo 2025, n. 11 - Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente). (BURC n. 53 del 17 marzo 2025).

La legge regionale in oggetto, composta da 3 articoli, si limita a fornire l'interpretazione autentica dell'art. 17, c. 3 della l. r. n. 10/2022 motivando, nella Relazione illustrativa, che la precedente formulazione "...è foriera di incertezze e dubbi interpretativi, risultando identificato in maniera incerta e generica l'oggetto del "subentro" dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (nel prosieguo, soltanto "ARRICAL") nei "rapporti giuridici attivi e passivi" di cui le Comunità d'Ambito istituite con legge regionale n. 14/2014 erano precedentemente titolari. In tale contesto, la presente norma offrirà l'interpretazione del citato art. 17, comma 3, della legge regionale n. 10/2022 conforme alla ratio legis sottesa alla proposta di legge regionale n. 49/12 di iniziativa della Giunta regionale (cfr. DGR n. 118/2022), poi divenuta legge regionale n. 10/2022:

- da un lato, ribadendo i soggetti ai quali l'ARRICAL è subentrata;
- dall'altro, specificando l'oggetto del subentro stesso."

Di seguito si rappresenta l'iter legis collegato alla PL n. 363/12[^] evidenziando fin da subito la mancata trattazione presso le Commissioni permanenti.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 363/12 [^] di iniziativa del Consigliere regionale Crinò	4 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	NO	NO	Approvata direttamente in Aula

Fonte: Consiglio Regionale

*

Legge regionale 17 marzo 2025, n. 12 - Modifiche della legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6 (Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria). (BURC n. 53 del 17 marzo 2025).

La presente legge regionale, composta da 3 articoli, si pone in logica continuità con la legge regionale n. 6/2025. In particolare, la legge regionale n. 12/2025 *si pone l'obiettivo di integrare la disciplina esistente, prevedendo la proroga delle graduatorie a tempo determinato in essere, al fine di garantire la continuità assistenziale e l'efficienza dei servizi sanitari regionali. La legge introduce una modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 6/2025, estendendo la proroga prevista anche alle graduatorie a tempo determinato del personale sanitario.*

Si rappresenta, di seguito, l'*iter legis* della PL n. 365/12[^], nell'ambito del quale si segnala l'approvazione, presso la III Commissione, di un emendamento protocollato al n. 4640/A02²⁸ per cui viene sottolineata l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Risulta assente la trattazione presso la II Commissione.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 365/12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Straface, Raso, Mannarino, Talarico, Gallo	3 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	NO	

Fonte: Consiglio Regionale

Conclusivamente, la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

*

Legge regionale 18 marzo 2025, n. 13 - Integrazioni della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici). (BURC n. 54 del 18 marzo 2025).

La *ratio legis* desumibile dalla Relazione illustrativa della legge regionale n. 13/2025 è di snellire l'iter amministrativo che disciplina la materia degli usi civici nel territorio calabrese.

²⁸ << Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6/2025 è così modificato: Dopo le parole "l'efficacia di tutte le graduatorie", le parole "approvate, all'esito delle procedure concorsuali" sono sostituite dalle parole "in essere derivanti da avvisi e/o selezioni per reclutamenti anche a tempo determinato">>

Di seguito si rappresenta l'iter legis della PL n. 317/12[^].

Nel corso della trattazione presso la VI Commissione, nella seconda seduta del 18 dicembre 2024, venivano approvati due emendamenti, protocollati ai nn. 25242 - 1 e 25242 - 2, interamente sostitutivi degli artt. 1 e 2; la PL n. 317/12[^].

Successivamente, nel corso della trattazione presso la II Commissione, emergeva la necessità di modifica della relazione tecnico finanziaria.

Tuttavia, permanevano diverse perplessità in ordine ai potenziali oneri finanziari suscettibili di gravare sui Comuni, richiedendosi, pertanto, l'individuazione del capitolo di bilancio ove imputare le suddette spese²⁹.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 317/12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso, Gentile	6 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

La legge è composta da tre articoli e reca, all'ultimo di essi, la clausola di invarianza finanziaria.

In particolare, l'art. 1 della legge in oggetto, introduce tre nuovi commi all'art. 13 della legge regionale n. 18/2007 (Norme in materie di usi civici).

Con nota istruttoria, si chiedevano chiarimenti, con riferimento agli oneri discendenti dal nuovo comma 7 per cui: *“La Regione, i Comuni e i privati, interessati all'avvio delle pratiche in materia di usi civici, accertamenti, verifiche, ricognizioni, legittimazione, occupazioni, permute previsti dalla normativa vigente, conferiscono incarico a un istruttore o perito demaniale iscritto nell'elenco regionale. Le spese relative al disbrigo delle pratiche sono poste a carico del soggetto richiedente la prestazione professionale.”*. In particolare, si chiedeva di indicare gli eventuali capitoli di bilancio da destinare per tale categoria di spesa, al fine di comprovare la dichiarata invarianza, soprattutto nell'ipotesi in cui la Regione Calabria sia il soggetto attuatore.

Con nota di riscontro della Giunta regionale, veniva rappresentato che: *“...la Regione non conferisce incarichi per l'accertamento di Usi civici, salvo l'eccezione riguardante la*

²⁹ Dirigente Dipartimento economia e finanze: Benché la spesa non sia precisamente quantificabile, poiché condizionata dall'eventuale numero di richieste avanzate, sottolinea che, in assenza dell'indicazione del capitolo o della Missione su cui far gravare l'eventuale spesa, per delimitarla correttamente, il Dipartimento economia e finanze non potrà esprimere parere favorevole. (cfr. Resoconto della seduta del 6 febbraio 2025)

realizzazione di progetti in cui la stessa risulta essere soggetto attuatore. Ad ogni modo, anche in questa ultima ipotesi, i costi relativi all'accertamento di gravame civico andranno a gravare sul quadro economico-finanziario del progetto di volta in volta interessato e nell'ambito della relativa fonte di finanziamento.”.

Si ritiene che sarebbe stato auspicabile che la relazione tecnica avesse illustrato quanto appreso successivamente nella nota di risposta, conformemente ai parametri delineati dal legislatore nonché dall'opera giurisprudenziale costante³⁰; negli stessi termini, si richiama il parere del Dipartimento dell'Economia e Finanze che già con nota prot. n. 3207 del 5 febbraio 2025 che sottolineava la genericità della previsione.

*

Legge regionale 18 marzo 2025, n. 14 - Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta. (BURC n. 54 del 18 marzo 2025).

La legge regionale n. 14/2025, composta da 20 articoli, si pone l'obiettivo di adeguare la disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'area aperta, provvedendo, ai sensi dell'art. 18 comma 1, all'abrogazione della previgente disciplina, prevista dalla legge regionale n. 28/1986. Di seguito, si propone la tabella riepilogativa dell'*iter legis*, nell'ambito della quale si evidenzia l'assenza del parere della II Commissione.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 351/12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Talerico, De Francesco, De Nisi, Tavernise, Graziano, Caputo, Mattiani, Gentile, Alecci	6 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario 4 [^] Commissione per il parere ex art. 66, comma 2 del Regolamento interno	SI	NO	

Fonte: Consiglio Regionale

L'art. 8 della l. r. n. 14/2025, ai commi 6 e 7, attribuisce alla Regione specifici compiti di verifica e controllo, comprensivi di sopralluoghi periodici: “6. La Regione esercita la funzione di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di classificazione, effettuando sopralluoghi periodici. 7. La Regione può chiedere, previa motivazione, al SUAP comunale competente di

³⁰ “.. la necessità e la sufficienza di tali elementi specificativi ed informativi devono essere valutate sia con riguardo al contenuto della norma che provvede alla copertura, sia in riferimento alle correlate norme che prevedono gli interventi di spesa. Sicché (nel caso di specie) le clausole di invarianza della spesa, che in sede di scrutinio di costituzionalità comportano una valutazione anche sostanziale in ordine all'effettività della copertura di nuovi o maggiori oneri di ogni legge, devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicativi” (sentenza n. 25 del 2021; v., anche, sentenze n. 235 del 2020 e n. 188 del 2015) IIIQ21; (v., anche sentenza n. 82/2023, IIQ23);

attivare specifici controlli presso altre autorità. La Regione effettua verifiche e sopralluoghi su propria iniziativa o a seguito di segnalazioni da parte della Città metropolitana di Reggio di Calabria, di enti pubblici ovvero di associazioni per la tutela dei diritti del consumatore.”.
L’articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Con nota istruttoria, si chiedevano chiarimenti in ordine alla dichiarata invarianza della disposizione normativa, con particolare riferimento ai soprariportati commi 6 e 7 dell’art. 8.

La Giunta regionale precisava che la legge regionale in oggetto disponeva l’abrogazione della risalente legge regionale n. 28/1986 e che: *“Effetto della Sostituzione Normativa e Abrogazione della L.R. n. 28/1986 - L'art. 18, comma 1, della L.R. n. 14/2025 ha espressamente abrogato la precedente L.R. n. 28/1986. Tale operazione legislativa determina una traslazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie già precedentemente dedicate alle funzioni di vigilanza verso l'attuazione del nuovo quadro normativo. Pertanto, gli oneri derivanti dai sopralluoghi periodici trovano integrale copertura nelle dotazioni organiche già esistenti a legislazione vigente per il Dipartimento competente in materia di turismo.”.*

A dimostrazione della dichiarata invarianza finanziaria venivano, pertanto, evidenziati i seguenti profili:

“- Risorse Umane: i compiti di verifica sono espletati dal personale dipendente nell'ambito dell'orario di servizio ordinario e dei compiti istituzionali già assegnati, senza ricorso a indennità aggiuntive o consulenze esterne.

- Risorse Strumentali: l'Amministrazione utilizza le dotazioni tecniche già in carico agli uffici regionali per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo sul territorio, facendo ricorso, per prassi amministrativa, alle risorse finanziarie assegnate annualmente per il riconoscimento delle indennità di missione ed entro le quali si programmano le attività in loco. Tali risorse non sono dedicate alle azioni scaturenti da una precisa norma bensì alle competenze attuative di tutte le norme vigenti nelle materie di competenza del Settore di riferimento.

Ottimizzazione dei Processi - La nuova legge nell’adeguare normativamente l'organizzazione del sistema turistico all'aria aperta, favorisce una semplificazione nelle procedure di classificazione che si traduce in una maggiore efficienza.

Assenza di Nuovi Programmi di Spesa - L'attuazione delle disposizioni in esame non determina nuovi e ulteriori oneri a carico degli stanziamenti di bilancio.”

Si prende atto dei chiarimenti, pur sottolineandosi la genericità della Relazione tecnica, priva delle circostanziate dichiarazioni, apprese nel corso del dialogo istruttorio, sul punto dell'invarianza dei costi.

Si segnala la mancanza, agli atti, del parere finanziario e del parere sulla sostenibilità organizzativa da parte del Dipartimento competente, recante l'indicazione delle risorse liberate e riassegnate ed eventuale compensazione.

*

Legge regionale 18 marzo 2025, n. 15 - Integrazioni dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019). (BURC n. 54 del 18 marzo 2025).

La legge regionale n. 15/2025, composta da 3 articoli, dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2026, del termine ultimo per la liquidazione definitiva delle comunità montane e introduce, altresì, l'obbligo, in capo al Commissario liquidatore, di presentare relazioni periodiche sullo stato di avanzamento delle procedure di liquidazione.

L'*iter legis* della PL n. 354/12[^] vede l'approvazione presso la I Commissione senza la presentazione di emendamenti.

Successivamente, nella seduta del 20 febbraio 2026 della II Commissione, si approva il rinvio della trattazione a successiva seduta, che, tuttavia, non ha mai avuto luogo; infatti, la trattazione della PL n. 354/12[^] presso il Consiglio Regionale si è realizzata da lì a breve, ovvero, nella seduta dell'11 marzo 2025; pertanto, la PL n. 354/12[^] è stata trattata in Aula priva del parere finanziario.

In quest'ultima sede, nello specifico, veniva enfatizzato il carattere ordinamentale del provvedimento, richiamandosi le difficoltà³¹ emerse nel completamento delle procedure di liquidazione, ritenute tali da giustificare la proroga introdotta dalla legge.

³¹ Crinò: "Numerose sono le problematiche ancora da affrontare, come l'enorme contenzioso pendente, le difficoltà di quantificare le posizioni INPS relative agli ex dipendenti, l'esistenza di numerosi mutui, le procedure di vendita all'asta, avviate o in corso di pubblicazione" (cfr. Resoconto integrale seduta dell'11 marzo 2025).

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 354/12 [^] di iniziativa del Consigliere regionale Crinò	1 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	NO	

Fonte: Consiglio Regionale

La norma finanziaria reca la clausola di invarianza.

Con nota istruttoria si chiedeva di quantificare gli oneri derivanti dalla proroga dell'incarico del Commissario unico, con particolare riferimento ai compensi, indicando le correlate fonti di copertura e il pertinente capitolo di bilancio.

Si ravvisava, inoltre, la genericità della norma e della relazione tecnico finanziaria, nella parte in cui non risultavano quantificati gli oneri e le correlate coperture finanziarie, derivanti dalle attività a carico della Struttura regionale competente e a quella di Coordinamento del Dipartimento Transizione digitale e attività strategiche.

Con nota di riscontro veniva rappresentato: *“Per quanto attiene agli oneri derivanti dalla proroga dell'incarico del Commissario unico, si rappresenta che gli stessi risultano contenuti nei limiti dei compensi già previsti dalla normativa vigente, e precisamente il Commissario svolgerà l'incarico senza percepire compensi o retribuzioni aggiuntive a carico del bilancio regionale, se non il rimborso delle spese di missione che saranno a carico dell'ufficio unico straordinario di liquidazione delle C.M. Calabresi. Relativamente alla copertura finanziaria, si precisa che gli oneri connessi alla procedura di liquidazione trovano integrale copertura nei bilanci delle venti Comunità montane calabresi, in quanto le relative risorse derivano dalla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti medesimi. Ne consegue che non si determinano spese a carico del bilancio della Regione Calabria. Si evidenzia, altresì, che, sin dall'istituzione dell'Ufficio unico straordinario di liquidazione delle Comunità montane, la Regione non ha mai destinato risorse proprie per la gestione delle suddette procedure. Pertanto, anche in relazione alla proroga disposta con la legge regionale n. 15/2025, non si registrano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. In coerenza con quanto sopra, non risultano istituiti specifici capitoli di bilancio regionale destinati al finanziamento delle attività di liquidazione e gestione in argomento. Con riferimento alla rilevata genericità della norma nella parte in cui non quantifica gli oneri connessi alle attività di monitoraggio, intervento e proposta, si rappresenta quanto segue. Le predette attività risultano integralmente ricomprese nell'ambito delle funzioni già attribuite all'Ufficio unico straordinario di liquidazione delle*

Comunità montane calabresi e, pertanto, non determinano oneri ulteriori rispetto a quelli già sostenuti nell'ambito della gestione liquidatoria, derivanti, in particolare, dalla dismissione del patrimonio immobiliare, e risultano già ricompresi nella gestione commissariale. Ne consegue che le attività di monitoraggio, intervento e proposta previste dalla norma non comportano nuovi o maggiori oneri, configurandosi come esplicazione di compiti già rientranti nelle funzioni della struttura esistente, operante con risorse umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza alcun impatto sul bilancio della Regione Calabria."

Si ritiene utile ripercorrere l'evoluzione delle proroghe, a partire dalla legge regionale n. 25/2013 il cui l'art. 3 – *Liquidazione delle comunità montane calabresi*, prevedeva: *"L'incarico di Commissario liquidatore, il quale esercita le funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità, è conferito entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge e ha validità fino al 31 dicembre 2013, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata."* Si rinviene, a seguire, una successione di proroghe:

- l.r. 30 dicembre 2013, n. 56 - fino al 30 giugno 2014;*
- l.r. 7 luglio 2014, n. 11 – fino al 31 dicembre 2014;*
- l.r. 29 dicembre 2015, n. 30 – "Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale conferisce l'incarico di concludere le procedure di liquidazione delle comunità montane di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (...) 2. Le procedure di liquidazione di cui al comma 1 sono concluse entro sei mesi dal conferimento dell'incarico di cui al medesimo comma";*
- l.r. 5 agosto 2016, n. 24 – "Il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane conclude le operazioni di cui all'articolo 3 della l.r. n. 25 del 2013 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora ricorrano situazioni di particolare complessità delle operazioni, il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato di sei mesi dalla Giunta regionale, anche con riferimento ad una sola comunità montana.";*
- l.r. 7 novembre 2017, n. 42 – "Le procedure di liquidazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali), sono concluse entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.";*

- l.r. n. 21 dicembre 2018, n. 47 - *I termini per la procedura di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 25/2013 sono prorogati al 31 dicembre 2026.*

La parola “2026” viene introdotta nell’art. 14 della l.r. n. 47/2018, dalla legge regionale n. 15/2025, in sostituzione della parola “2024”; tuttavia, prima di tale modifica, l’art. 14 della legge regionale n. 47/2018 ha visto le seguenti modifiche:

- l.r. n. 30 giugno 2020, n. 9 - *“I termini per la procedura di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 25/2013 sono prorogati al 31 dicembre 2021”;*
- l.r. n. 26 maggio 2021, n. 16 - *“I termini per la procedura di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 25/2013 sono prorogati al 31 dicembre 2022.”;*
- l.r. n. 23 dicembre 2022, n. 52 - *“I termini per la procedura di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 25/2013 sono prorogati al 31 dicembre 2024.”*

Si esprime perplessità, in relazione agli oneri derivanti dalla reiterata (ben 13 anni) proroga del termine di liquidazione, che, pur dichiarati neutri per il bilancio regionale e imputati ai soggetti in liquidazione, determinano, di fatto, una stabilizzazione dell’attività commissariale nel tempo, con conseguente prestabilita, retribuzione in godimento. Così operando, si trasforma un intervento originariamente temporaneo in un onere, di fatto, continuativo, senza che risulti adeguatamente dimostrata la sostenibilità delle risorse a copertura, né esclusa la possibilità di riflessi finanziari indiretti sulla finanza pubblica, in contrasto con i principi di piena quantificazione e autosufficienza della copertura richiesti dall’art. 81 Cost. e dalla normativa contabile di riferimento. Si ricorda che l’invarianza finanziaria deve trovare necessaria esplicazione nella relazione tecnica e non può essere apoditticamente dichiarata.

Atteso che l’attività del Commissario liquidatore è necessaria per la conclusione delle procedure ancora pendenti e che allo stesso è riconosciuta di diritto una indennità per l’espletamento dell’incarico, deve rilevarsi come, ai fini della presente relazione, pur non gravando tale onere direttamente sul bilancio regionale bensì sulla gestione liquidatoria, non possa comunque escludersi la sussistenza di effetti, sia pure indiretti,

sulla finanza pubblica, secondo il consolidato principio della “finanza pubblica allargata” come già espresso da questa Sezione con deliberazione 62/2023/RQ³² con riguardo alla proroga disposta con la sopramenzionata l. r. n. 16/2021. Pertanto, sarebbe stata necessaria una specifica valutazione degli effetti finanziari connessi alla proroga secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile³³.

*

Legge regionale 31 marzo 2025, n. 16 - Modifiche e integrazioni all’articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006). (BURC n. 63 del 31 marzo 2025).

La legge regionale n. 16/2025, composta da n. 3 articoli, si pone l’obiettivo di adeguare la disciplina regionale, in tema di approvazione dei bilanci degli Enti del servizio sanitario, alla normativa statale e, in particolare, all’art. 32 del D.Lgs. 118/2011.

Di seguito si rappresenta l’*iter legis* per cui si segnala l’approvazione direttamente presso l’Aula.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 366/12 [^] di iniziativa del Consigliere regionale Comito	1 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	NO	NO	Approvata direttamente in Aula

Fonte: Consiglio Regionale

A titolo meramente illustrativo, si riporta il contenuto del comma 2-bis introdotto dalla legge in esame: *“Il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono approvati dalla Giunta regionale nel rispetto dei termini previsti dalla*

³² “...la Regione Calabria, ha, con delibera di Giunta n. 559 del 28 dicembre 2016, individuato tra gli enti e le società rientranti nel “Gruppo amministrazione pubblica” ai sensi dell’allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 e, tra questi, gli enti rientranti nel “Gruppo Regione Calabria” ai fini del bilancio consolidato, anche l’Azienda Regionale per la Forestazione e per le politiche della montagna” (Azienda Calabria Verde) che supporta con risorse reali e personali l’Organo Commissariale de quo.”.

³³ Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/2021: “addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte. Il collegamento finanziario tra simili enti e lo Stato è infatti tale da dar luogo ad un unico complesso, come lo stesso legislatore ha riconosciuto con l’art. 27 della legge n. 468 del 1978, secondo cui «le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico di bilanci degli enti di cui al precedente art. 25, devono contenere la previsione dell’onere stesso nonché l’indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali» (Corte cost., sent. n. 92/1981, punto 6 del diritto). Tale principio trova attuale collocazione nell’art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell’onere stesso e l’indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall’articolo 17». Al riguardo, la Corte costituzionale ha sul punto concluso che “Il principio generale dell’obbligo di copertura [si estende] oltre il bilancio dello Stato persona in senso stretto (sentt. nn. 9/1958, 54/1958, 7/1959, 11/1959, 47/1959, 66/1959, 31/1961, 32/1961)”.

normativa statale vigente in materia''. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 118/2011, così come sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. a), n. 1) del D.Lgs. 126/2014: *"A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto"*. Ne consegue che la novella legislativa introdotta con l. r. n. 16/2025 ha carattere ordinamentale in quanto finalizzata all'adeguamento formale della disciplina regionale a quella statale senza la presenza di effetti finanziari.

*

Legge regionale 4 aprile 2025, n. 19 - Efficientamento del Consiglio regionale e riduzione delle spese dei gruppi consiliari. (BURC n. 68 del 4 aprile 2025).

La legge regionale n. 19/2025, composta da 5 articoli, persegue una duplice finalità. Da un lato, la legge mira a *"rafforzare l'autonomia e l'indipendenza dei Consiglieri regionali rispetto al Governo regionale, attraverso una chiara disciplina dell'incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e quella di Consigliere regionale"*; dall'altro lato, si propone di conseguire un contenimento di spesa sui costi di funzionamento dei gruppi consiliari, stimando un risparmio annuo di € 300.000,00, da destinare al finanziamento di borse di studio per meritevoli e bisognosi (cfr. Relazione illustrativa – verbale della deliberazione n. 367 del 31/3/2025 allegata alla legge).

Ai sensi dell'art. 3 della l. r. n. 19/2025, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, configurandosi quale intervento di riduzione della spesa corrente, mediante abrogazione del previgente sistema di finanziamento dei gruppi consiliari. Le economie di spesa così generate risultano oggetto di riallocazione interna, con destinazione a finalità sociali, senza necessità di ulteriori coperture finanziarie (si adopera la tecnica della riduzione di spesa con riallocazione delle risorse liberate).

Quanto all'*iter legis*, si rappresenta che presso la II Commissione, si configurava l'ipotesi di una errata rappresentazione dell'invarianza della spesa cui, comunque, è succeduta l'approvazione.

Si registra il parere negativo del Dipartimento Economia e Finanze che, per come indicato nel Resoconto sommario n. 53 della seduta del 9 dicembre 2024, si riporta: *"...in merito alla proposta di legge numero 319/12^, che in maniera errata è indicata l'invarianza di spesa; infatti, la proposta in sé comunque genera oneri, senza però indicare,*

tramite raffronto di dati a legislazione vigente, se vi siano risparmi. Registrata, pertanto, una carenza informativa della relazione tecnico finanziaria, riferisce che il Dipartimento non può esprimere parere positivo". Tale discussione sull'invarianza della spesa è stata centrale anche della trattazione in Consiglio.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 319/12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Graziano, De Nisi, Crinò, Comito, Mancuso, De Francesco, Gelardi	1 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

La relazione tecnica si presenta lacunosa sulla dimostrazione dell'invarianza finanziaria, non indicando né il metodo, né la tecnica di quantificazione del maggior risparmio, cui si fa riferimento nella relazione illustrativa e omettendo, altresì, di quantificare la spesa per i consiglieri supplenti.

In particolare dalla Tabella 1 – "Oneri finanziari", contenuta nella Deliberazione n. 367, allegata alla legge, in corrispondenza dell'art. 1 è indicato: *"Considerato che la nomina ad Assessore di un consigliere esclude la nomina di un Assessore esterno, la norma è neutrale dal punto di vista finanziario atteso che l'indennità per il Consigliere supplente è già prevista per l'Assessore esterno alla missione 1.10 titolo 1 - per la spesa relativa all'indennità corrisposta agli assessori - e missione 1 programma 1 titolo 1 del bilancio regionale - per la spesa relativa all'indennità di carica dei consiglieri. Inoltre, non si applicano al consigliere supplente le disposizioni che danno diritto all'indennità differita."*

Quanto, invece, al Consigliere nominato Assessore, il comma 6-octies dispone che: *"Al Consigliere nominato Assessore continuano ad applicarsi le norme di cui al Capo II della l. r. 13/2019"*, richiamando la disciplina in materia di *"Introduzione del nuovo trattamento previdenziale basato sul metodo di calcolo contributivo e modifica alla l.r. 3/1996"*, e nello specifico, delle disposizioni afferenti all'indennità differita.

La disposizione è assistita da clausola di invarianza finanziaria, basata sulla compensazione tra l'indennità del consigliere supplente e quella dell'assessore esterno non nominato; tale configurazione non è, però, supportata da adeguata relazione tecnica, anche alla luce delle osservazioni mosse dal dipartimento economia e finanza. Resta ferma la necessità di verificare l'effettiva neutralità in sede attuativa.

*

Legge regionale 4 aprile 2025, n. 20 - Strategie di intervento educativo e inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo e con altri bisogni educativi speciali. (BURC n. 68 del 4 aprile 2025).

Con la legge regionale n. 20/2025, composta di 13 articoli, la Regione Calabria ha inteso disciplinare il tema dell'inclusione degli studenti del territorio calabrese con difficoltà legate all'apprendimento.

Dall'esame dell'*iter legis* emerge che, nel corso della Trattazione presso la III Commissione, si è registrata la partecipazione dei dirigenti dei Dipartimenti interessati dalla P.L., tra cui il Dipartimento "Istruzione e Pari Opportunità", su impulso del quale venivano presentati gli emendamenti protocollati ai nn. 22984/A01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12, nonché gli emendamenti nn. 23031/A01 e 02, successivamente tutti approvati e per i quali si segnala l'assenza di modifiche alla norma finanziaria.

Per quanto concerne, invece, la trattazione presso la II Commissione, si segnalano plurime perplessità³⁴ in ordine alla previsione della clausola di invarianza finanziaria. Tali criticità determinavano la presentazione di ulteriori emendamenti e pareri nella seduta di Consiglio. In quest'ultima sede, venivano presentati gli emendamenti prot. nn. 6669/A02 - A04, 4323/A04 -06 e 6683/A01, i quali, nondimeno, non hanno emendato l'art. 13 della legge, recante la clausola di invarianza finanziaria.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 326/12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Straface, Raso, Mannarino, Talerico	3 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

Con l'art. 9 - *Protocollo d'intesa tra Regione, ASP, dirigenti scolastici e servizi territoriali*, della legge, si prevede la stipula di protocolli d'intesa con i dirigenti scolastici, le ASP e i servizi territoriali, con l'obiettivo di perseguire molteplici fini, tra cui anche attività di formazione.

³⁴ Rilevato, dal punto di vista finanziario, che la relazione tecnica appare molto scarna, precisa che nella tabella 1 non si prevede alcuna descrizione che dimostri, per i singoli articoli, le motivazioni dell'assenza di oneri.

Con l'art. 10 – *Sportello di ascolto*, della legge si prevede la creazione *“Presso ogni istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia e delle risorse disponibili e senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale...”* dello sportello di ascolto.

Con l'art. 11 - *Linee guida per favorire l'inclusione scolastica e per la somministrazione di farmaci in orario scolastico*), della legge si prevede l'emanazione di linee guida, per come rubricato l'articolo in parola, entro 180 giorni dalla data in cui entra in vigore la legge. Con nota istruttoria si chiedeva di trasmettere, ove già adottate, le linee guida di cui all'art. 11, nonché i protocolli d'intesa di cui all'art. 9. Si evidenziava, altresì, la mancata quantificazione degli oneri derivanti sia dall'attività di formazione, sia dalla previsione dello sportello di ascolto, per il quale la norma dichiara l'invarianza di spesa.

Si chiedeva, inoltre, di specificare la relazione tra la previsione dello sportello di ascolto, di cui all'art. 10 della legge, e il progetto *“Discutiamo insieme – Lo psicologo a scuola”*, già destinatario di uno stanziamento di 9 milioni di euro e che, dalla presentazione della PL nella seduta Consiliare del 31 marzo 2025, sembrerebbero già attivi: *“il potenziamento della rete degli Sportelli di ascolto e consulenza che sono presenti in molte delle nostre scuole, quale strumento di supporto psicologico ed educativo per le famiglie e personale docente ma, anche, per gli studenti, che vi potranno trovare informazioni educative, sanitarie, giuridiche, nonché orientamento su problemi psicologici e sociali; un servizio preziosissimo che rappresenta una risorsa essenziale per la definizione di problemi e la ricerca di strategie sia di gestione sia di accompagnamento;”*.

La Giunta regionale in risposta, precisava che non essendo ancora costituito il gruppo di lavoro previsto dalla legge, conseguentemente, non si era proceduto all'adozione delle linee guida, di cui all'art. 1 e dei protocolli d'intesa, di cui all'art. 9.

Si segnala che il riscontro alla nota istruttoria è circoscritto alle sole richieste inerenti agli artt. 9 e 11 e non supera le criticità afferenti alla quantificazione di potenziali oneri, né di eventuali relazioni con altri progetti già avviati.

Si precisa, inoltre, che l'emendamento prot. n. 4323/A04, presentato nel corso della trattazione in Consiglio, attribuisce ulteriori attività all'Osservatorio Istruzione (cfr. art. 4, comma 2 della l.r. n. 20/2025), da realizzarsi utilizzando esclusivamente le *risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente*. Sul punto, si ritiene

utile rinviare alle considerazioni già formulate nell'esame della legge regionale n. 1/2025.

Conclusivamente, la relazione tecnica presenta profili di genericità non idonei a superare i rilievi emersi ed emerge la valenza meramente programmatica della legge, considerata la mancata attuazione di linee guida e protocolli d'intesa.

*

Legge regionale 4 aprile 2025, n. 21 - Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo). (BURC n. 68 del 4 aprile 2025).

La legge regionale n. 21/2025 consta di n. 3 articoli e dispone la sostituzione dell'art. 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 rubricato *"Difesa delle coste e conservazione delle spiagge"*.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 335/12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali De Nisi, Graziano, Comito, Raso, Straface, Caputo, De Francesco, Gentile, Cirillo	1 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario 4 [^] per il parere di cui all'articolo 66, comma 2, del Regolamento Interno	SI	SI	
			Parere 4 [^] Commissione SI	

Fonte: Consiglio Regionale

Nel corso della trattazione presso la II Commissione, si rendeva necessario modificare la relazione tecnica, a causa di una serie di profili che avrebbero potuto generare oneri per il bilancio regionale. Nello specifico, veniva indicato che la clausola di invarianza finanziaria è supportata dall'esecuzione degli interventi di ripascimento delle coste, finanziati direttamente dai concessionari privati, inclusi i costi relativi al campionamento e alle analisi dei materiali utilizzati. Tali ultime attività di campionamento sarebbero state eseguite dall'ente strumentale della Regione Calabria ARPACAL (o da laboratori privati accreditati).

Dal Resoconto sommario n. 60, della seduta della II Commissione, del 31 marzo 2025, emerge che: *"Rileva, in proposito, una discrasia nella relazione tecnica, dove si definisce la proposta come meramente ordinamentale, ma evidenzia che alcuni oneri amministrativi, seppur limitati, sembrerebbero a carico del bilancio regionale, pertanto, sottolinea la necessità di svolgere un approfondimento per quantificare questi oneri e prevedere, pertanto, idonea*

copertura finanziaria, modificando sia la relazione tecnica sia l'articolo 2 relativo all'invarianza finanziaria". Infine, viene suggerito di specificare che le attività assegnate ai Comuni calabresi "saranno svolte secondo i relativi ordinamenti e nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci, raccomandando di aggiornare i riferimenti temporali della tabella 2 della relazione tecnica".

Nel corso della trattazione nell'Aula di Consiglio, perveniva l'emendamento prot. n. 7050, recante modifiche all'art. 1 della legge, volto a precisare che l'esercizio da parte dei Comuni delle attività assegnate dalla legge avviene in coerenza con i propri ordinamenti e nei limiti delle proprie risorse finanziarie.

Con l'art. 2 del testo di legge approvata, si prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Nella relazione tecnico-finanziaria, allegata alla legge, viene inoltre rappresentato che: *"Gli oneri amministrativi a carico della Regione riguarderanno esclusivamente il rilascio del parere regionale, che sarà acquisito direttamente all'interno della conferenza dei servizi, gestita dal Comune costiero. La Regione non avrà alcun ruolo nella gestione della conferenza, ma parteciperà alla stessa per esprimere il parere sui progetti presentati. Detta attività, pertanto, non genera nuovi oneri a carico del bilancio regionale, rientrando tra le attribuzioni in capo al competente Dipartimento regionale."*

Tanto riportato, con nota istruttoria, si chiedevano chiarimenti in ordine all'acquisizione della nota di sostenibilità organizzativa per le attività amministrative demandate alla Regione.

Con successiva nota di riscontro, la Giunta regionale rappresentava che: *"La legge regionale in oggetto evidenzia chiaramente la propria natura ordinamentale. Rispetto alle attività di competenza dei comuni, le attività saranno espletate con risorse dei comuni medesimi. Le attività di campionamento saranno realizzate da ARPACAL o laboratori accreditati, nel rispetto delle loro competenze, mentre l'attività amministrativa in capo alla regione sarà svolta con le risorse umane e strumentali a disposizione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale."*

Prendendo atto delle controdeduzioni fornite, si continua a riscontrare, anche per la legge regionale in argomento, il ricorso a risorse umane e strumentali a legislazione vigente, in assenza di un adeguato supporto istruttorio sui profili di sostenibilità

organizzativa, rilasciato dal Dipartimento competente. Sul punto, si rinvia alle considerazioni già formulate nella trattazione della legge regionale n. 1/2025.

*

Legge regionale 30 maggio 2025, n. 22 - Istituzione della rete dei Borghi della Calabria. (BURC n. 106 del 30 maggio 2025).

La legge regionale n. 22/2025 è composta da 4 articoli e dispone l'istituzione della rete dei Borghi della Calabria.

Di seguito si rappresenta l'iter legis della PL n. 325/12[^].

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 325/12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Tavernise, Gentile, Talerico, Muraca	6 [^] Commissione nel merito 2 ^a Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

Nel corso della trattazione presso la II Commissione emergeva la necessità *“di acquisire il parere del Dipartimento turismo, che attesti che l'istituzione e la gestione della rete dei Borghi della Calabria possano attuarsi con le risorse umane, strumentali ed economiche esistenti, senza, quindi, generare ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, integrando in tal senso la relazione tecnico-finanziaria e, altresì, di aggiornare nella relazione tecnica i riferimenti temporali non più attuali”*.

Nella medesima seduta, una nota del Dipartimento turismo, rappresentava l'impossibilità di esprimersi nel merito di quanto richiesto, necessitandosi l'adozione delle apposite Linee guida (cfr. art. 2 della legge) riportando: *“...in assenza di determinazione delle attività aggiuntive da porre a carico del Dipartimento, quest'ultimo potrebbe anche non essere investito dalla competenza diretta; al riguardo, il Dipartimento segnala, infatti, che la competenza del settore Beni culturali e rigenerazione dei piccoli centri e dei parchi archeologici compete al Dipartimento sviluppo economico.”*(cfr. Resoconto sommario n. 61 del 28 aprile 2025).

Nel corso della trattazione presso l'Aula non sono stati presentati emendamenti.

Con l'art. 2 - *Iscrizione alla rete “Borghi della Calabria”* del testo della legge approvata, si definiscono una serie di attività in sequenza per la creazione della rete a carico del Dipartimento competente; infatti, la Giunta entro novanta giorni dalla pubblicazione

della legge deve emanare linee guida e nei successivi novanta giorni dalla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 1, emanare per il tramite del Dipartimento competente in materia, il bando per la presentazione delle candidature per l'adesione alla rete "Borghi della Calabria".

La norma finanziaria (cfr. articolo 4 della legge) prevede l'assenza di oneri a carico del bilancio regionale.

Con nota istruttoria, si chiedeva la trasmissione delle linee guida adottate dalla Giunta regionale, nonché di avere notizie del bando per l'accesso alla rete in parola. Si chiedeva, altresì, di fornire chiarimenti sull'assenza del parere del Dipartimento/i competenti in merito alla sostenibilità organizzativa e giustificare la previsione di invarianza.

Con nota di riscontro, veniva rappresentato: *"Con riferimento alla Legge Regionale in oggetto, in riscontro alle richieste di approfondimenti istruttori della Corte dei conti fondate sulle perplessità espresse sulla reale valenza dell'invarianza, che non risulta expressis verbis dal testo normativo, né dalla relazione tecnica, si rappresenta quanto segue. Con tale richiesta istruttoria, si chiede in particolare di rendicontare sull'effettiva attuazione dell'operazione, trasmettere le linee guida adottate dalla Giunta Regionale e il bando per l'accesso alla rete in parola, ed inoltre, di precisare le ragioni per cui non è presente il parere del Dipartimento/i competente sulla sostenibilità organizzativa e chiarire l'invarianza della spesa.*

Ad oggi risultano avviate le procedure per la stesura delle linee guida con le connesse modalità di attuazione, che saranno proposte alla G.R. per l'approvazione. Si rappresenta, infine, che le attività previste dalla L.R. 22/2025, saranno garantite con le risorse umane e organizzative assegnate al Settore competente."

Nel prendere atto delle controdeduzioni rassegnate dalla Giunta regionale, non può tuttavia sottacersi la carenza informativa della relazione tecnica e della previsione di invarianza, non compiutamente dimostrata attraverso un'approfondita attività istruttoria. Quest'ultima attività, nel caso di specie, non è stata ritenuta possibile, attesa l'assenza delle linee guida con le connesse modalità di attuazione. Pertanto, si conclude che la legge non è autosufficiente sotto il profilo delle coperture degli oneri discendenti.

Si rammenta che : *“la copertura deve essere prevista senza rinvio ad altra fonte sia pure legislativa, talché onere e copertura devono essere necessariamente contestuali, in ossequio al criterio della autosufficienza della legge di spesa (sentenza n. 26 del 2013) IQ12; ne discende che la copertura non può essere demandata – per specifiche azioni attinenti alla salvaguardia degli equilibri del bilancio – agli organi di gestione in sede diversa e in un momento successivo da quello indefettibilmente previsto dall’art. 81, quarto comma, Cost. (sentenza n. 192 del 2012) IIIQ12; in senso analogo, sentenza n. 141 del 2014, IIQ14 e sentenza n. 197 del 2019, IIQ19;”* (cfr. Delibera n. SSRRCO/1/2025/RQ), principio ribadito anche nei recenti arresti costituzionali (Corte cost., sentenze n. 48 e 57 del 2023).

Nel caso in esame, seppur la stima dell’onere non sia demandata ad una fonte secondaria, si deve rilevare che la pretesa invarianza non è assicurata, data l’assenza delle linee guida, con conseguente impossibilità di garantire la sostenibilità organizzativa con le *risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente*.

Si ribadisce l’importanza, per la piena realizzazione dell’equilibrio di bilancio, del rispetto dell’obbligo di copertura a carico di ogni altra legge istitutiva di nuovi oneri, comportando la necessità di dar conto di tutto ciò che varia la base di partenza, la cosiddetta legislazione vigente, a meno di non intendere in termini meramente programmatici la disposizione in esame.

*

Legge regionale 30 maggio 2025, n. 23 - Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell’autista soccorritore e del tecnico della centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera. (BURC n. 106 del 30 maggio 2025).

Con la legge regionale n. 23/2025, composta da n. 10 articoli, la Regione Calabria ha inteso rafforzare in Servizio Sanitario regionale, attraverso la promozione e la valorizzazione dei percorsi formativi come da oggetto della legge.

Di seguito si rappresenta l’*iter legis* della PL n. 332/12[^].

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 332/12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Mannarino, Straface	3 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

Nel corso della trattazione presso la III Commissione, è stato presentato ed approvato l'emendamento prot. n. 24412, rispetto al quale non venivano ravvisati effetti finanziari. Successivamente, nell'ambito della trattazione presso la II Commissione, dal Resoconto sommario n. 61 della seduta del 28 aprile 2025 emergeva la presenza di disposizioni con potenziali profili onerosi a carico del bilancio regionale nei seguenti termini: *“Rilevato che alcune disposizioni potrebbero generare oneri a carico del bilancio regionale, in particolare i corsi di formazione previsti agli articoli 4, 5 e 6, per i quali non sembra essere prevista alcuna copertura finanziaria, sottolinea che non emerge alcuna dimostrazione circa l'invarianza finanziaria della proposta, né appare corretto, dal punto di vista finanziario, rimandare i contenuti e le modalità di organizzazione e di svolgimento dei percorsi formativi ad un successivo provvedimento di Giunta regionale, come previsto dall'articolo 7”*.

Venivano segnalati, inoltre, la presenza di potenziali oneri a carico dell'Azienda Zero derivanti dall'attività di coordinamento dei corsi. La seduta si concludeva con l'impegno di presentare adeguati emendamenti in Aula per il superamento di dette criticità.

Nel corso della trattazione presso l'Aula di Consiglio veniva presentato un unico emendamento prot. n. 10742/A02 relativo al comma 1, articolo 9: *dopo le parole “la Regione può affidare i servizi di trasporto sanitario di emergenza-urgenza in via prioritaria attraverso convenzioni”, sono aggiunte le seguenti “senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale neanche a titolo di rimborso di rimborso spese”*; senza, quindi, affrontare gli ulteriori profili emersi nella trattazione presso la II Commissione.

Con l'art. 4 - *Formazione per lo svolgimento delle attività di soccorso sanitario preospedaliero e di conduzione dei mezzi di soccorso* e con il successivo art. 6 - *Formazione per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica nelle centrali operative* del testo della legge approvata si attribuisce ad Azienda Zero il coordinamento dei corsi di formazione.

Nella relazione tecnico-finanziaria, all'interno della Tabella riepilogativa degli oneri, si stabilisce all'art. 4 - come anche agli artt. 5 e 6 - che: *“Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto prevede la formazione per lo svolgimento delle attività di soccorso sanitario preospedaliero e di conduzione dei mezzi di soccorso. I percorsi formativi per lo svolgimento delle attività di soccorso sanitario preospedaliero e di conduzione dei mezzi di soccorso si svolgeranno sulla base delle risorse già esistenti e messe a bilancio.”*

Con nota istruttoria, si rilevava la genericità della relazione tecnica con riguardo ai profili concernenti la dichiarata invarianza finanziaria, la quantificazione degli oneri e l'indicazione delle fonti a copertura (risorse vigenti) dei costi in capo ad Azienda Zero e alla Regione, per l'erogazione e coordinamento dei corsi indicati dalla legge.

Si chiedeva, altresì, la trasmissione del provvedimento adottato dalla Giunta Regionale e previsto all'art. 7 della legge e l'indicazione dei capitoli richiamati nella relazione tecnico-finanziaria (*risorse già esistenti e messe a bilancio*) e comprovarne l'effettiva capienza.

Con successiva nota di riscontro, la Giunta regionale rappresentava: *“La legge regionale in oggetto non comporta oneri a carico del bilancio regionale, dal momento che la formazione per lo svolgimento delle attività di soccorso sanitario pre-ospedaliero e di conduzione dei mezzi di soccorso rientra nell'ambito della più ampia attività di gestione della rete dell'emergenza-urgenza, ed in particolare per quella parte rivolta alla necessaria formazione ed aggiornamento periodico degli operatori della rete stessa. In tale contesto essa rientra pertanto nel Fondo Sanitario regionale – quota indistinta, erogato alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, per far fronte alle spese di gestione del servizio, all'interno del quale rientrano anche le attività relative alla formazione del personale. In ogni caso, si rappresenta che le attività formative sono, in molti casi, svolte dal personale in servizio presso il sistema di emergenza-urgenza 118 in orario istituzionale e non comportano pertanto costi aggiuntivi a carico del bilancio della regione.*

Si prende atto delle controdeduzioni fornite, che dichiarano la coerenza della spesa con il mezzo di copertura indicato, ovvero il Fondo Sanitario Regionale (FSR) erogato

alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, tema ripreso anche dalla recente sentenza n. 1/2024 della Corte cost³⁵.

Tuttavia, non si può non evidenziare l'assenza di quantificazione dell'onere e la sua esatta perimetrazione, quindi, la mancata valutazione dell'impatto di tale disposizione sui trasferimenti al SSR. Con la nota di riscontro la Regione, suggerendo, comunque, un impatto marginale dell'onere sul FSR, dato che la formazione sarebbe stata svolta *dal personale in servizio presso il sistema di emergenza-urgenza 118 in orario istituzionale*., implicitamente ne ammetteva la sussistenza.

Non veniva trasmesso il provvedimento di cui all'art. 7.

*

Legge regionale 30 maggio 2025, n. 24 - Istituzione del Registro regionale dei pazienti diabetici in Calabria. (BURC n. 106 del 30 maggio 2025).

Con la legge regionale n. 24/2025, composta da n. 5 articoli, la Regione Calabria istituisce il Registro regionale dei pazienti diabetici in Calabria (RRDC).

Nel corso della trattazione presso la III Commissione veniva dato atto della sostenibilità organizzativa da Parte del Dipartimento salute e welfare (nota prot. n. 136074 del 3 marzo 2025). Su impulso del medesimo Dipartimento venivano presentati alcuni emendamenti protocollati a nn. 20380/01 – 04, con i quali, tra l'altro, si introduceva l'art. 2-bis alla PL. I menzionati emendamenti non incidevano, tuttavia, sulla norma finanziaria della PL.

Successivamente, nel corso della trattazione presso la II Commissione emergeva che, la relazione tecnica *“non appare esaustiva, considerato che si limita a specificare che le disposizioni rivestono carattere ordinamentale, ma nulla specifica in ordine alla reale motivazione circa l'assenza di oneri derivanti dalla loro applicazione, sottolinea che alcune*

³⁵ Con la sentenza n. 1/2024 (IQ24), la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, comma 10, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), come sostituito dall'art. 58, comma 2, della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale). La norma regionale siciliana è stata, in primo luogo, ritenuta confliggente con il parametro interposto di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 che richiede alle regioni di garantire, nell'ambito del bilancio, «un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale», al dichiarato «fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti» di programmazione finanziaria sanitaria. Infatti, la disposizione censurata, nel prevedere che tutte le spese per il funzionamento dell'Agenzia potessero trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale, si pone in contrasto con la predetta norma interposta, poiché, nel testo vigente *ratione temporis*, assegnava risorse all'ARPA in maniera indiscriminata, senza distinguere tra quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA e quelle destinate a prestazioni dell'Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale. (cfr. SSRRCO/9/2026/RQ).

disposizioni potrebbero generare oneri, anche indiretti, a carico del bilancio regionale” (cfr. Resoconto sommario n. 61 della seduta del 28 aprile 2025).

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 268/12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Giannetta, Talerico	3 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

L’art. 5 – *Clausola di invarianza degli oneri finanziari*, del testo di legge approvato dispone che per l’attuazione della legge si fa fronte le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Con l’art. 1 - *Istituzione del Registro regionale dei pazienti diabetici in Calabria*, si prevede al comma 4: *“Le ASP individuano, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, tra il personale in servizio con competenze in materia, i referenti delle rispettive sezioni provinciali del RRDC e il personale necessario agli adempimenti di legge e alla corretta operatività delle medesime sezioni.”*. Con l’art. 3 - *Iniziative regionali per la prevenzione del diabete*, della legge si prevede la promozione di una serie di iniziative inerenti, tra le altre, alla lett. c): *“attività di screening gratuite con medici e infermieri dei servizi di diabetologia delle ASP del SSR, previo accordo con le medesime ASP;”*.

Con nota istruttoria, si chiedevano chiarimenti in ordine all’assenza, nella relazione tecnico-finanziaria, della quantificazione dell’onere a carico delle ASP, evidenziando le note riserve in tema di utilizzo delle risorse disponibili. Inoltre, si chiedeva la trasmissione della relazione sull’attività svolta e il regolamento regionale, di cui si fa cenno all’art. 2 comma 3, qualora approvato, che disciplina le attività del Coordinamento regionale e delle Sezioni provinciali.

Con nota di riscontro veniva rappresentato che le attività collegate alla legge *“saranno svolte nell’ambito delle strutture già esistenti delle Aziende sanitarie provinciali, mediante personale già in servizio con competenze in materia diabetologica e gestione dei flussi informativi”*, chiarendo che: *“A supporto dell’assenza di nuovi oneri si evidenzia che il Registro si alimenterà prevalentemente tramite flussi informativi già disponibili (SDO, anagrafi, sistemi sanitari regionali) (art. 2, comma 2), le attività di raccolta ed elaborazione dati rientrano nelle ordinarie funzioni delle strutture sanitarie e dei sistemi informativi, le iniziative*

di prevenzione (screening, campagne) saranno realizzate tramite i servizi di diabetologia delle ASP già operativi (art. 3).”. Quanto al regolamento di cui all’art. 2, comma 3 si rappresentava che è in corso l’istruttoria per la sua realizzazione.

Viene attribuito carattere programmatico agli interventi da realizzare con risorse già esistenti, per cui sono presenti appositi pareri dei Dipartimenti competenti a suffragare l’assenza di oneri aggiuntivi per le aziende.

*

Legge regionale 30 maggio 2025, n. 25 - Unità di pedagogia scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all’educazione e all’istruzione nella regione Calabria. (BURC n. 106 del 30 maggio 2025).

Con la legge regionale n. 25/2025, composta da n. 8 articoli, viene istituita l’Unità di pedagogia scolastica nelle scuole calabresi “di ogni ordine e grado”. Si anticipa che la precedente locuzione virgolettata è stata, nel corso della legislazione dell’anno 2026, oggetto di modifica (cfr. articolo 1, comma 1 della l. r. n. 5/2026) disponendo che la Regione *promuove l’attivazione delle Unità di pedagogia scolastica* invece che “*istituisce nelle scuole di ogni ordine e grado...*”. Con medesima legge regionale n. 5/2026 inoltre si inserisce la precisazione: “L’Unità di pedagogia scolastica è costituita, senza ulteriori oneri a carico della finanza regionale...”.

Partendo dall’esame dell’*iter legis* della PL n. 189/12[^], si rileva che, nel corso della trattazione presso la III Commissione emergeva una nota del Dipartimento istruzione³⁶, che “*evidenzia il considerevole numero dei istituti scolastici calabresi interessati alla proposta e, pertanto, la necessità di istituire un servizio capillare con la previsione di ulteriore personale impiegato e risorse dedicate*” (cfr. Resoconto sommario n. 42 seduta del 16 gennaio 2024). Segue, presso la medesima Commissione, l’esame e l’approvazione di diversi emendamenti, senza, tuttavia, l’aggiunta di risorse finanziarie dedicate.

La successiva trattazione, presso la II Commissione, vedeva la lettura delle due note rispettivamente del Dipartimento istruzione, formazione e diritto allo studio e del

³⁶ Il medesimo Dipartimento nella seduta antecedente del 12 dicembre 2023, poi rinviata, riportava: “*Evidenziato che la proposta di legge è interessante, sottolinea che per il Dipartimento le unità di personale, psicologo ed educatore, dovrebbero avere una distribuzione capillare sul territorio, ciò comportando un impegno di spesa di circa 6 milioni di euro.*” (cfr. Resoconto sommario n. 41).

Dipartimento economia e finanza³⁷ nella quali si palesavano dubbi sulla dichiarata invarianza finanziaria, clausola, tra l'altro, inserita solo successivamente con un emendamento, atteso che la proposta di legge originaria si presentava priva di norma finanziaria. Sempre con la medesima nota del Dipartimento Economia e Finanza si suggeriva di modificare altresì l'art. 2 comma 2³⁸ della legge con il seguente: *"2. L'unità di pedagogia scolastica è costituita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, da pedagogisti ed educatori professionali ..."*. Tale ultimo suggerimento non si concretizzava in un emendamento.

Nel corso della trattazione della PL n. 189/12[^] presso l'Aula Consiliare non venivano presentati ulteriori emendamenti (v. Resoconto integrale n. 53, seduta del Consiglio Regionale della Calabria del 27 maggio 2025).

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 189/12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Molinaro, Gelardi, Mancuso, Raso, Mattiani, Alecci, Talerico	3 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

Si precisa, con riguardo all'art. 2 comma 2, che, a seguito della l. r. n. 5/2026, lo stesso è stato modificato nei seguenti termini: L'Unità di pedagogia scolastica è costituita, *"senza ulteriori oneri a carico della finanza regionale e nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali,"* (cfr. art. 6, co. 1, lett. b), della l.r. n. 5/2026).

Preso atto di quanto sopra esposto, anche in ordine all'*iter legis* ed alle modifiche introdotte con la l. r. n. 5/2026, con nota istruttoria si chiedeva di motivare in ordine alle ragioni causative delle modifiche introdotte successivamente dalla legge regionale n. 5/2026, considerato che tali modifiche ipotizzano la presenza di oneri a carico della finanza pubblica (come suggerito nella nota del Dip. economia e finanza, cfr. nota

³⁷ Il Dipartimento Economia e Finanza ha espresso due pareri: la nota n. 253757 del 9 aprile 2025 e la successiva nota 277428 del 24 aprile 2025. Il Dipartimento Istruzione, formazione e Pari opportunità ha rilasciato la nota n. 26357 del 15 gennaio 2025.

³⁸ Il comma 2, dell'art. 2 prevedeva: *"L'Unità di pedagogia scolastica è costituita da pedagogisti ed educatori professionali socio pedagogici, i quali operano, ai sensi dell'articolo 1, commi 594-601, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita.*

277428 del 24/4/2025), oneri, che potrebbero, tra l'altro, essere in contrasto con quanto stabilito al comma 601³⁹ dell'art. 1 della legge 205/2017.

Con nota di riscontro veniva rappresentato che: *“La legge regionale prevede la possibilità di stipulare protocolli d'intesa per l'avvio delle attività afferenti all'oggetto, per cui la legge di per sé non è suscettibile – per come espressamente indicato dalla legge medesima – di ingenerare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; solo qualora si provvederà alla stipula dei protocolli l'intesa, i progetti che ne costituiranno l'oggetto saranno opportunamente finanziati con le risorse rinvenienti dal FSE. Si conferma, pertanto, l'invarianza finanziaria della legge regionale in questione.”.*

Non può non sottolinearsi l'incompletezza del testo normativo, anteriormente alla riformulazione, data la genericità della norma finanziaria, meramente assertiva dell'invarianza; genericità che continua a permeare anche la successiva modifica legislativa, permanendo gli stessi dubbi sull'invarianza dei costi, già rappresentati in sede di trattazione della PL n. 189/12[^] presso la II Commissione.

Solo in sede di riscontro istruttorio è emersa l'attuale valenza, solo programmatica, della norma, connessa alla stipula dei protocolli d'intesa, subordinandosi a tale eventuale stipula la previsione di coperture, attingendo alle risorse dal FSE; risorse cui non si fa cenno né nella legge regionale, né nella relazione tecnica (e neanche nella successiva l. r. n. 5/2026).

*

Legge regionale 30 maggio 2025, n. 29 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici). (BURC n. 106 del 30 maggio 2025).

Con la legge regionale n. 29/2025, composta da n. 6 articoli, il legislatore regionale è intervenuto sulla legge regionale n. 18/2007 al fine di superare, mediante soluzioni concordate con il Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, le criticità attenzionate dagli uffici legislativi del Ministero delle Imprese e del

³⁹ 601. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 594 a 600 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Made in Italy, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Giustizia, nell'ambito del principio di leale collaborazione Stato-Regioni.

Di seguito, si rappresenta lo schema dell'*iter legis*, evidenziando l'assenza del parere della II Commissione e l'assenza di proposte emendative.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 384/12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso, Gentile	6 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	NO	

Fonte: Consiglio Regionale

L'articolo 5 della legge reca la clausola di invarianza finanziaria.

*

Legge regionale 30 giugno 2025, n. 35 - Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale delle malattie reumatologiche e per l'attuazione della rete reumatologica regionale. (BURC n. 128 del 30 giugno 2025).

La legge regionale n. 35/2025 consta di 13 articoli e nasce, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allegata alla deliberazione di approvazione n. 390 *“allo scopo di dare una risposta concreta alle difficoltà che i pazienti affetti da malattie reumatologiche affrontano quotidianamente”*.

Nel corso della trattazione presso la III Commissione, più volte rinviata, si rileva la presenza di un elevato numero di emendamenti che, tuttavia, non hanno inciso sulla norma finanziaria (art. 12 della PL n. 352/12[^]).

Nell'ambito della trattazione presso la II Commissione venivano segnalate perplessità in ordine alla clausola di invarianza finanziaria, con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 8 e 9 (v. Resoconto sommario n. 63 seduta del 13 giugno 2025). Durante la medesima seduta, viene dato atto del parere del Dipartimento salute e welfare, che conferma l'assenza di nuovi oneri. Nello specifico, la II Commissione segnalava:

- art. 2, comma 3: *“introduce interventi ulteriori rispetto a quelli già previsti dai decreti del Commissario ad acta n. 11/2017 e n. 53/2024, in particolare per quanto riguarda il supporto alla realizzazione del Centro di Coordinamento regionale delle malattie rare e*

il coinvolgimento delle associazioni del Terzo Settore, osservando come per tali attività, non sia stata fornita alcuna indicazione circa le risorse necessarie”;

- artt. 3 e 4: *“prevedono attività che, pur dichiarate a costo zero, necessiterebbero di una più puntuale ricognizione delle risorse impiegabili”;*
- artt. 8 e 9 *“esprime perplessità sulla reale neutralità finanziaria delle disposizioni, in assenza di chiarimenti nella relazione tecnica”.*

Successivamente, nel corso della trattazione presso l’Aula del Consiglio regionale, veniva approvato un apposito emendamento, con riguardo alla previsione di cui all’art. 2, comma 3, ritenuto idoneo a superare le segnalate criticità finanziarie, mediante una riformulazione⁴⁰ della disposizione, poi definitivamente recepita nel testo approvato. Diversamente, con riguardo agli altri articoli, per i quali erano state manifestate perplessità in ordine alla dichiarata invarianza finanziaria nel corso della trattazione presso la II Commissione, nulla veniva emendato.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 352/12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Straface, Mannarino, Raso, Laghi, Talerico	3 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

Con l’art. 12 - *Clausola di invarianza finanziaria*, del testo della legge approvato si prevede: *“1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già previste e disponibili a legislazione vigente, anche attraverso il coinvolgimento attivo degli ETS di cui all’articolo 5.”.* Gli artt. 3; 4 e 9 della legge rinviano alle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste e disponibili a legislazione vigente, mentre, all’art. 7, rinvia alle risorse formative già esistenti nell’ambito del Servizio sanitario regionale. Infine, con l’art. 6 della legge viene istituito il Registro regionale delle patologie reumatologiche e, con l’art. 4, si dispone l’adozione di un

⁴⁰ “La Rete reumatologica regionale, per quanto attiene alle malattie reumatologiche rare, ai sensi del DCA numero 28 del 30 gennaio 2024 (Approvazione “Piano regionale delle malattie rare 2024-2026 e riordino della Rete regionale delle malattie rare” - elaborato in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 24 maggio 2023), favorisce la realizzazione del Centro di coordinamento regionale delle malattie rare prevedendo anche il coinvolgimento delle associazioni del Terzo settore operanti nell’ambito delle patologie reumatologiche.”>>

futuro regolamento attuativo *per disciplinare la composizione, la modalità di funzionamento e il coordinamento della Rete reumatologica regionale.*

Con nota istruttoria della Sezione, si chiedevano lumi sulla dichiarata invarianza finanziaria della legge, atteso che la formulazione del parere da parte del Dipartimento Salute e Welfare, come pure della Relazione tecnica, risultavano poco dettagliati circa la dimostrazione di assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della legge.

Si osservava, infatti, la mancanza sia di dati che di elementi idonei a suffragare l'ipotizzata invarianza sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare.

Si chiedeva, con separato riferimento all'art. 7 - *Promozione della formazione specialistica* di quantificare gli oneri formativi a carico del SSR ed indicare le correlate coperture. Occorreva porre a confronto la legge regionale n. 35/2025 con i DCA richiamati, chiarendone gli obiettivi comuni e le differenze, con enfasi su eventuali risorse finanziarie dedicate. Infine, si chiedeva di trasmettere il regolamento previsto all'art. 4 della legge.

Con nota di riscontro veniva rappresentato che: *“le attività assistenziali sono svolte nell'ambito delle strutture già esistenti (Hub, Spoke e territorio), il personale impiegato è quello già in servizio presso le Aziende del SSR e gli strumenti operativi (es. PTR, PTI, sistemi informativi) risultano già attivi nel sistema regionale”.*

L'invarianza finanziaria, secondo quanto rappresentato dalla Giunta regionale, è supportata dalle seguenti evidenze: “

- *la rete reumatologica si configura come modello organizzativo integrato e non come nuova struttura, finalizzato a razionalizzare percorsi già esistenti; anche le attività previste (presa in carico, follow-up, prescrizione farmaci biologici) sono già ricomprese nei LEA e nei livelli assistenziali erogati dal SSR;*
- *l'utilizzo del Prontuario Terapeutico Regionale e dei sistemi di monitoraggio farmaceutico garantisce sostenibilità economica.”*

Con riferimento alle attività di formazione, invece, veniva indicato che: *“risultano già ricomprese nei programmi di formazione aziendale e regionale (ECM) e sono attuabili senza nuovi oneri, mediante utilizzo delle risorse interne e piattaforme già operative”.*

Con riguardo alla relazione tra la legge in argomento e i DCA veniva rappresentato che: *“il rapporto tra i due strumenti è di coerenza e complementarità; infatti il DCA n. 53/2024 definisce l’assetto organizzativo della rete (Hub/Spoke/territorio), mentre la Legge n. 35/2025 rafforza il quadro normativo, introduce strumenti di sistema (registro, integrazione socio-sanitaria, coinvolgimento ETS) e consolida e rende stabile il modello già avviato. Non si rilevano duplicazioni, ma un’evoluzione normativa del medesimo impianto.”.*

Conclusivamente, veniva comunicato che il regolamento attuativo risulta in fase istruttoria, così suggerendo il carattere meramente programmatico della norma.

Si continua a ritenere che, laddove presente la seguente clausola *“si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già previste e disponibili a legislazione vigente”*, risulti comunque necessaria una analitica valutazione della dichiarata invarianza finanziaria. Tale attività si impone, in particolare, in presenza di espresso *suggerimento* in sede di trattazione presso le Commissioni competenti, le quali esprimevano dubbi sulla reale valenza dell’invarianza.

E’ opportuno ricordare che, nella visione riformatrice della contabilità pubblica del legislatore nazionale del 2012, equilibri di bilancio e copertura dei nuovi oneri derivanti da leggi sopravvenute, si pongono in termini dialettici, atteso che la piena realizzazione dell’equilibrio di bilancio, impone e presuppone il rispetto dell’obbligo di copertura a carico di ogni altra legge istitutiva di nuovi oneri, comportando la necessità di dar conto di tutto ciò che varia la base di partenza, la cosiddetta legislazione vigente.

Sul punto, chiarificatore è l’apporto delle sentenze della Corte costituzionale *“Risulta, peraltro, indimostrato e, comunque, non corretto che le risorse già stanziare per spese previste in bilancio possano contenere eccedenze tali da sopportare l’ulteriore peso di altri oneri non previsti al momento della decisione di bilancio. Costituisce, infatti, principio generale che tutte le risorse stanziare in bilancio siano già interamente impegnate e dirette a sovvenire a spese ivi previste (ex multis, sentenze n. 171 del 2021 e n. 209 del 2017), trattandosi per di più di spese obbligatorie per il personale, che per loro natura non sono comprimibili. Ciò premesso, laddove comunque si ritenga che, nondimeno, lo stanziamento complessivo per le spese del personale già vigente fosse in grado di sostenere anche il peso dei nuovi oneri, se ne sarebbe dovuta dare un’analitica dimostrazione nella relazione tecnica (art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,*

recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»), che è invece assente”’. (Corte costituzionale 200/2022).

*

Legge regionale 24 luglio 2025, n. 36 - Modifiche della legge regionale 15 maggio 2024, n. 25 (Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio). (BURC n. 146 del 24 luglio 2025).

Con la legge regionale n. 36/2025, composta da n. 4 articoli, la Regione Calabria modifica la l. r. n. 25/2024 con l’obiettivo di ampliare l’ambito di operatività della disciplina ivi prevista, estendendone l’efficacia d’intervento ad una platea più vasta e, al contempo, estendo la cessione anche a crediti derivanti da fattispecie ulteriori rispetto a quelle introdotte dall’art. 119, del DL n. 34/2020.

Nel corso della trattazione presso la II Commissione, la proposta di legge n. 375/12[^], è stata oggetto di un emendamento, con il quale veniva introdotta la clausola di invarianza finanziaria (cfr. articolo 4 della legge) precedentemente assente.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 375/12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Molinaro, De Francesco, Mannarino, Montuoro	4 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

L’ampliamento della platea dei destinatari è stato realizzato con l’introduzione della parola “*anche*” all’interno del secondo comma⁴¹ dell’art. 1 della legge regionale n. 25/2024, estendendo così l’applicazione della norma non solo agli interventi *effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale e in riferimento a immobili ubicati sul medesimo territorio*.

⁴¹ “Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Calabria, gli enti pubblici economici regionali e le società partecipate da essa controllati, non inclusi, ai sensi del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), convertito, con modificazioni, in legge 11 aprile 2023, n. 38, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, come specificati all’articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f), del d. L. 34/2020, anche effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale e in riferimento a immobili ubicati sul medesimo territorio.

Si prevede, altresì, l'estensione delle fattispecie di crediti cedibili attraverso l'abrogazione delle parole "*relativi agli interventi di cui all'articolo 1*" all'interno del comma 5, dell'art. 2 della l.r. n. 25/2024 e, allo stesso modo, con la sostituzione delle parole al comma 2 dell'art. 3 "*di cui all'articolo 1, comma 2*" con "*d'imposta*".

L'art. 4 della legge regionale n. 36/2025 prevede la *Clausola di invarianza finanziaria*.

L'art. 2 della l. r. n. 25/2024 istituiva, a carico della Regione, una apposita piattaforma informatica per il monitoraggio dell'andamento degli interventi previsti dall'art. 1 della stessa.

Per tale piattaforma l'art. 4 – *Norma finanziaria*, indica una copertura di € 25.000,00, per l'anno 2024, attraverso la riduzione degli stanziamenti dei fondi speciali e la costituzione di un nuovo capitolo U9170101201. Con DGR n. 683 del 29 novembre 2024 interveniva la variazione di bilancio, a rendiconto 2024 l'intera somma confluiva a ECP e, nel bilancio gestionale 2025-2027, nulla veniva stanziato per i fini della legge.

Con nota istruttoria, si chiedeva di chiarire se la suddetta piattaforma fosse stata poi realizzata, indicandone le relative fonti di copertura, atteso che, con la novella, la platea e le fattispecie gestite sarebbero aumentate; inoltre, si evidenziava l'assenza di qualsiasi indicazione di oneri indiretti e differiti richiamando ad una relazione tecnica generica.

Con nota di riscontro, la Regione, evidenziandone la funzione di supporto all'economia regionale, indicava effetti organizzativi e procedurali, senza impatto finanziario. Nulla si chiariva sul punto dell'implementazione della piattaforma informatica per il monitoraggio dell'andamento degli interventi previsti dall'art. 1 della legge 25/2024, interventi che, a seguito della novella, possono vedere ampliata la platea dei destinatari.

La morfologia giuridica degli oneri indicati dalla l. r. n. 25/2024, si può qualificare come spesa per investimenti a carattere annuale; pertanto, il finanziamento in un esercizio successivo, avrebbe dovuto essere previsto in una nuova legge (v. SEZAUT/11/2025/FRG)⁴² cosa non verificatasi. All'opposto la l. r. n. 36/2025, non

⁴² "la norma va interpretata nel senso che la rimodulazione deve essere tale da garantire l'occorrenza derivante dall'evoluzione delle variabili che determinano l'entità degli oneri cui occorre far fronte nell'esercizio in corso e negli esercizi successivi, entro il limite massimo fissato dalla legge che dispone l'intervento. Qualora, pertanto, vi sia necessità di risorse aggiuntive, andrà individuata una copertura ulteriore con legge ad hoc."

solo non prevede il finanziamento della piattaforma, ma ne dispone l'implementazione ad una platea e fattispecie più ampie.

Conclusivamente, non si può sottacere sugli oneri indiretti che potenzialmente potrebbero derivare dalla legge. (cfr. Anche una fattispecie⁴³ simile è stata censurata dalle Sezioni regionali di controllo, fattispecie successivamente richiamate anche dalla Sezione delle Autonomie con Deliberazione n. 12/2026/FRG: “...l'analisi delle relazioni delle Sezioni regionali di controllo ha fatto emergere situazioni in cui (si veda il tema dell'acquisizione dei crediti fiscali da parte di società partecipate) la clausola di neutralità finanziaria è stata apposta ad atti normativi suscettibili di determinare nuovi oneri, per di più, nel caso di specie, non quantificati. Infine, deve essere sottolineato come la norma deve intendersi onerosa non solo nel caso in cui derivino oneri a carico dell'ente regionale, ma anche nell'ipotesi di spese ricadenti su enti collegati o comunque infraregionali (Aziende sanitarie, Consigli regionali, Province o altri enti locali, nonché enti pubblici e società ricomprese nel perimetro finanziario ISTAT).”

*

Legge regionale 24 luglio 2025, n. 37 - Delega alla Giunta regionale per la redazione di un testo unico in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti. (BURC n. 146 del 24 luglio 2025).

Con la legge regionale n. 37/2025, composta da n. 4 articoli, viene delegata la Giunta regionale alla redazione di un Testo unico che riordini e coordini l'intera disciplina legislativa regionale in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti, anche con finalità innovative.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 388/12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Molinaro, Caputo, Comito, Mattiani, Montuoro	1 ^a Commissione nel merito	SI		

Fonte: Consiglio Regionale

⁴³ v. l.r. Basilicata 16 luglio 2023 e l.r. Sardegna, 5 febbraio 2024, n. 3

La legge è priva di norma finanziaria. La relazione tecnico-finanziaria evidenzia: *“Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.”.*

Alla richiesta di chiarimenti sulle risorse già in essere e sull'assenza della norma finanziaria, veniva precisato, dalla Giunta regionale, con nota di riscontro, che le risorse a cui fa riferimento la relazione tecnica devono intendersi come: *“• risorse umane, strumentali e organizzative già disponibili presso i Dipartimenti regionali competenti (in particolare: attività di studio, coordinamento normativo, supporto giuridico-amministrativo); • ordinari stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli uffici e alle attività istituzionali di supporto alla Giunta; • assenza di necessità di nuovi capitoli o incrementi di spesa, poiché l'attività di redazione del testo unico rientra nelle funzioni ordinarie dell'amministrazione.”.*

L'assenza della norma finanziaria all'interno del testo della legge regionale veniva giustificata, pertanto, dalla natura ordinamentale della norma e dall'assenza di effetti finanziari, non essendo previste consulenze esterne.

Ci si riporta a quanto ampiamente rappresentato in precedenza sulle perplessità con riferimento alle coperture che attingono alle risorse già presenti in bilancio.

*

Legge Regionale 24 luglio 2025, n. 38 - Modifiche agli articoli 28 e 67 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria). (BURC n. 146 del 24 luglio 2025).

Con la legge regionale n. 38/2025, composta da n. 4 articoli, è stata modificata la legge n. 19/2002, segnatamente gli artt. 28 e 67, al fine di eliminare contraddizioni e refusi contenuti nei predetti articoli e quindi di agevolarne la concreta attuazione.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 381/12 ^a di iniziativa dei Consiglieri regionali Cirillo, Comito	4 ^a Commissione nel merito 2 ^a Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

L'art. 3 della legge regionale n. 38/2025 prevede la clausola di invarianza finanziaria, data la natura ordinamentale della disposizione.

*

Legge regionale 24 luglio 2025, n. 39 - Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del servizio sanitario della Regione Calabria. (BURC n. 146 del 24 luglio 2025).

Con la legge regionale n. 39/2025, composta da n. 3 articoli, la Regione Calabria ha inteso disciplinare la materia relativa alla rappresentazione contabile dei beni immobili appartenenti alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Calabria.

Nel corso della trattazione presso la III Commissione veniva inquadrato il contesto in cui si collocava la PL n. 387/12[^] nei seguenti termini: *“...la Regione Calabria ha attraversato lunghi periodi di commissariamento della sanità, durante i quali le ricognizioni e gli atti di assegnazione dei beni alle Aziende sanitarie sono stati spesso caratterizzati da difformità attuative e da provvedimenti eterogenei in un clima di incertezza circa la titolarità giuridica di alcuni cespiti e la corretta iscrizione degli stessi nei bilanci aziendali, generando problematiche gestionali, difficoltà nei controlli contabili, e, in taluni casi, anche rilievi da parte degli organi di controllo e della Corte dei conti, evidenzia che la proposta di legge si propone di colmare un vuoto normativo, rafforzando il principio della certezza giuridico-patrimoniale, ponendo le basi per una gestione del patrimonio pubblico ispirata a criteri di responsabilità, trasparenza e conformità alle norme vigenti.”* (cfr. Resoconto sommario n. 66 della seduta del 3 giugno 2026). Venivano, conseguentemente, presentati e approvanti alcuni emendamenti⁴⁴, su impulso del Settore assistenza giuridica, tra cui, per i fini della presente relazione, l’inserimento della clausola di invarianza finanziaria; clausola assente nell’originaria stesura della P.L.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 387/12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Montuoro, Caputo	3 [^] Commissione nel merito 2 ^a Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

⁴⁴ protocollo numero: 11954/1, modificativo dell’articolo 1; 11954/2, modificativo dell’articolo 2; 11954/3, aggiuntivo della clausola di invarianza finanziaria

L'articolo 1 del testo della legge regionale approvato prevede: *“1. Le Aziende del servizio sanitario regionale verificano che le iscrizioni dei beni immobili in bilancio siano conformi a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419). 2. La proprietà dei beni immobili di cui al comma 1 è trasferita mediante atto formale della Regione, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 502/1992 e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle Aziende sanitarie che ne verificano la regolare iscrizione in bilancio. 3. Gli aggiornamenti contabili di cui al comma 1 e al comma 2 vengono riportati in bilancio a decorrere dall'esercizio contabile 2025.”.*

L'articolo 3 della legge reca la clausola di invarianza finanziaria.

La legge regionale n. 39/2025, in quanto intervento di modifica e coordinamento di disciplina preesistente, presenta un carattere essenzialmente ordinamentale, incidendo su profili organizzativi e di razionalizzazione, senza introdurre nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio, con conseguente ammissibilità della clausola di invarianza finanziaria.

*

Legge regionale 24 luglio 2025, n. 40 - Interventi regionali per il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini del riutilizzo di farmaci in corso di validità per uso umano e veterinario. (BURC n. 146 del 24 luglio 2025).

Con la legge regionale n. 40/2025, composta da 9 articoli, la Regione Calabria ha inteso disciplinare le modalità di recupero ed accesso gratuito, da parte dei cittadini, a farmaci non utilizzati, in corso di validità. *“Le finalità della legge sono: la tutela della salute e la solidarietà sociale, il contenimento della spesa farmaceutica regionale attraverso una diminuzione degli sprechi, nonché la biosicurezza e la tutela dell'ambiente.”* (cfr. Relazione illustrativa – verbale deliberazione n. 399 del 21/7/2025, allegata alla legge).

Durante la trattazione presso la II Commissione veniva rappresentata *“la necessità di richiedere un parere al Dipartimento salute e welfare, poiché qualunque aggravio di spesa (che dovrebbe comunque essere quantificata) a carico di enti, aziende o agenzie regionali incide*

indirettamente sulla finanza regionale e, nelle ipotesi di aziende sanitarie, si rende ancora più necessaria una valutazione degli oneri finanziari derivati dalle disposizioni in esame, alla luce del vincolo del piano di rientro di competenza del Commissario ad acta.” (cfr. Resoconto sommario n. 64, seduta del 2 luglio 2025). In questo contesto, viene data notizia di un ulteriore emendamento (prot. n. 14909/A01) per la modifica dell’art. 6⁴⁵, della PL n. 296/12[^], con il quale, tra l’altro, viene eliminato il Sistema informativo regionale sui farmaci inutilizzati (SIRFI).

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 296/12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Laghi, Straface, Lo Schivo, Tavernise, Mannarino, Talerico, Comito	3 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

Con l’art. 9 - *Clausola di invarianza finanziaria* del testo della legge approvato si prevede: *“All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”*

Nella relazione tecnico-finanziaria emerge che la sopramenzionata previsione di sostenibilità delle attività indicate negli artt. 4 - 5 - 6 e 7 della legge è assicurata dal Dipartimento Salute e Welfare, mentre, per le attività previste all’art. 2, si precisa: *“saranno svolte dagli enti coinvolti nei limiti delle proprie risorse finanziarie”*, includendo anche le Aziende Sanitarie Provinciali e le Aziende Ospedaliere.

Per quest’ultime, l’art. 3 demanda ad un *Regolamento di attuazione*, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’individuazione del soggetto competente allo svolgimento delle verifiche nonché dei punti di raccolta delle confezioni dei farmaci destinati al riutilizzo (cfr. rispettivamente lett. d) ed è)).

⁴⁵ “presente legge, istituisce il Sistema informativo regionale sui farmaci inutilizzati, di seguito denominato SIRFI, attraverso il quale la Regione monitora e gestisce il flusso di informazioni relative ai farmaci inutilizzati in corso di validità secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. 2. I dati che confluiscono al SIRFI sono accessibili a chiunque e sono pubblicati su apposita piattaforma telematica all’interno del sito istituzionale della Regione. In particolare, il SIRFI contiene: a) i riferimenti normativi unionali, nazionali e regionali relativi ai farmaci inutilizzati; b) le caratteristiche dei farmaci idonei al recupero, al reimpiego, alla donazione e al riutilizzo; c) l’elenco degli enti e degli organismi preposti alla presa in carico, alla raccolta, alla verifica e recupero e alla donazione, con l’indicazione degli operatori sanitari responsabili; d) la mappa interattiva dei punti di raccolta contenente le informazioni di base sulle modalità per effettuare la donazione dei farmaci; e) il censimento dei farmaci in corso di validità recuperati, restituiti e donati ai fini del riutilizzo; f) le comunicazioni sulle iniziative di sensibilizzazione e formazione in materia; g) l’apposita sezione per la gestione e il monitoraggio delle eccedenze di farmaci.”

Emerge (cfr. all'art. 6 della PL n. 296/12⁴⁶) che le attività demandate al SIRFI, sono successivamente confluite nell'ordinaria attività del Dipartimento competente.

Alla richiesta di chiarimenti in ordine alla sostenibilità organizzativa della disposizione, sulla quantificazione degli oneri derivanti da essa in capo al S.S. R. per le previsioni dell'art. 2 - nei limiti delle proprie risorse finanziarie e in merito al regolamento di cui all'art. 3, non trasmesso, si riscontrava quanto di seguito.

In sintesi, la Regione ha riferito della mancata adozione del regolamento e della conseguente inattuazione delle disposizioni operative della legge, priva, perciò, di impatti finanziari sul Servizio sanitario regionale.

È stato precisato, con riguardo alla omessa quantificazione degli oneri, che si opererà *“ nel rigoroso rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 9 della legge regionale”*.

Si prende atto, rammentandosi, nuovamente, che anche le spese ricadenti su enti collegati o comunque infraregionali (Aziende sanitarie, Consigli regionali, Province o altri enti locali, nonché enti pubblici e società ricomprese nel perimetro finanziario ISTAT), comportano l'onerosità della norma. (Cfr. anche legge regionale n. 36/2025).

*

Legge regionale 24 luglio 2025, n. 41 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo). (BURC n. 146 del 24 luglio 2025).

Con la legge regionale n. 41/2025, composta da n. 3 articoli, viene integralmente sostituito il comma 6⁴⁶, dell'art. 9, della legge regionale n. 17/2005, *“al fine di dirimere alcuni dubbi interpretativi relativi al suddetto ambito di applicazione e conseguire una corretta armonizzazione con la legislazione regionale vigente in materia di demanio marittimo”* (cfr. Relazione illustrativa allegata alla legge).

La legge in esame si configura come una norma di mero coordinamento che, limitandosi a rinviare alla disciplina organica dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e accompagnandosi a una clausola di invarianza finanziaria, non presenta oneri

⁴⁶ Il precedente comma 6 recitava: *“La concessione per la realizzazione e l'esercizio di nuovi campeggi non può consentire manufatti e prefabbricati, container, case mobili su ruote o su ancoraggi di supporto che possano essere adibiti ad abitazione anche precaria. Inoltre, gli spazi eventualmente destinati a camper e roulotte devono essere distinti da quelli destinati a tende e bungalow.”*

diretti né esigenze di copertura, ponendosi in relazione di continuità con la l. r. n. 14/2025 sul tema dei complessi turistico ricettivi.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 391/12 [^] di iniziativa del Consigliere regionale Montuoro	1 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario 4 [^] e 6 [^] per il parere di cui all'articolo 66, comma 2, del Regolamento Interno	SI	SI	
			Parere 4 [^] e 6 [^] Commissione SI	

Fonte: Consiglio Regionale

*

Legge regionale 24 luglio 2025, n. 42 - Abrogazione della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale). (BURC n. 146 del 24 luglio 2025).

La legge regionale n. 42/2025, composta da n. 3 articoli, abroga la legge regionale n. 25/2009 *“atteso che la stessa, fin dalla sua entrata in vigore, non ha avuto sostanziale attuazione, determinando – per converso – il vincolo dei fondi di bilancio appositamente stanziati.”* (cfr. Relazione illustrativa allegata alla legge).

Nel corso dell'*iter legis* non vengono presentati emendamenti.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 404/12 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Comito, Gelardi, De Francesco, Crinò, Graziano, De Nisi	1 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

Dalla Relazione illustrativa si evince: *“La legge di abrogazione normativa comporta, oltre tutto, un evidente risparmio di spesa per il bilancio regionale, con conseguente riprogrammazione delle risorse destinate al finanziamento della legge abrogata, da destinarsi, in sede di approvazione del bilancio, alla realizzazione di presidi di legalità e sicurezza.”*

L'articolo 2 della legge reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'art. 16 – *Disposizione finanziaria*, dell'abrogata l. r. n. 25/2009, al suo primo comma, recita: *“Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinati per l'esercizio in corso in euro 600.000,00, si provvede con le risorse*

disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente» il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.”

*

Legge regionale 24 luglio 2025, n. 43 - Modifiche della legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi). (BURC n. 146 del 24 luglio 2025).

Con la legge regionale n. 43/2025, composta da n. 4 articoli, viene modificata la legge regionale n. 16/2024 “al fine di consentire il pieno avvio e la conseguente operatività dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi.” (cfr. Relazione illustrativa - verbale deliberazione n. 402 del 21/7/2025, allegata alla legge).

Nel corso dell'esame presso la I Commissione è stato approvato l'emendamento prot. n. 14146, non incidente sulla norma finanziaria. Successivamente, durante l'esame presso l'Aula di Consiglio, veniva presentato l'emendamento prot. n. 15190, che aggiungeva l'art. 1-bis⁴⁷, senza l'introduzione di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 409/12 [^] di iniziativa del Consigliere regionale Caputo	1 [^] Commissione nel merito 2 [^] Commissione per parere finanziario	SI	SI	

Fonte: Consiglio Regionale

L'articolo 3 della legge reca la clausola di invarianza finanziaria.

*

⁴⁷ Nel testo definitivo della legge non è presente l'art. 1-bis dato che tale articolo prenderà la posizione dell'art. n. 2 della legge generando lo scorrimento dei successivi articoli.

Legge regionale 1° dicembre 2025, n. 47 - Modifiche e integrazioni della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria). (BURC n. 238 del 1° dicembre 2025)

La legge regionale n. 47/2025, composta da n. 11 articoli, prevede la modifica della legge regionale n. 48/2012 *“al fine di rendere, da un lato, più snelle le procedure e facilitare l'iter delle pratiche, dall'altro di mantenere una adeguata tutela delle piante di ulivo, dell'ambiente, nonché dello sviluppo dell'economia agricola legata alla produzione dell'olio, ferme restando le norme statali inderogabili che disciplinano la materia”* (cfr. Relazione illustrativa, verbale deliberazione n. 23 del 27/11/2025, allegata alla legge).

Come anticipato nella parte introduttiva della presente relazione, a causa dello svolgimento delle elezioni, le Commissioni permanenti non sono state coinvolte nell'iter legislativo di alcune leggi regionali, tra queste anche della PL n. 7/13[^] in oggetto; la legge regionale in esame è stata, pertanto, discussa e approvata direttamente in Aula di Consiglio.

In tale contesto, risultano altresì assenti il parere del Dipartimento agricoltura e quello dell'Ufficio legislativo.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 7/13 [^] di iniziativa dei Consiglieri regionali Santoianni, Bevilacqua, Caputo, De Francesco, Giannetta, Pitaro	//	NO	NO	Approvata direttamente in Aula

Fonte: Consiglio Regionale

L'art. 9 della legge alla lett. b) prevede: *“dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida per la presentazione delle domande e per disciplinare l'iter istruttorio e può delegare all'ARSAC le funzioni che nella presente legge sono attribuite alla Regione, fatto salvo il potere di indirizzo e di controllo sulle funzioni delegate.”. La norma finanziaria all'art. 11 dispone: “1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.”.*

Con nota istruttoria si chiedeva la trasmissione della delibera di Giunta, prevista all'art. 9 della legge.

In relazione alle richieste di chiarimenti a sostegno dell'invarianza finanziaria e sugli oneri di cui alla legge regionale n. 48/2012, su cui incide la presente novella, (cfr. art. 12⁴⁸), mostrando la compatibilità della clausola di invarianza dell'attuale norma con la precedente, indicando, per quest'ultima, i capitoli dove eventualmente persistano risorse finanziarie, la regione ha fornito riscontro. Infatti, è stato chiarito che le linee guida non sono state ancora approvate e che la delega di funzioni all'Arsac non ha ancora avuto luogo, confinando così nell'ambito della mera dichiarazione di intenti, con valenza programmatica, l'ambito applicativo della norma. Inoltre, *“Si conferma che la compatibilità di invarianza finanziaria dell'attuale norma con la precedente e si indica, per quest'ultima, il capitolo n. U2204013201, sul quale, nell'anno 2025, erano allocati euro 12.223,56, relativi a entrate derivanti da diritti di istruttoria ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'espanto di alberi di ulivo.”*

Ci si riporta alle medesime considerazioni, più volte espresse nella presente relazione, sulle coperture che attengono alle risorse disponibili, (che si rinvergono anche in questo caso) evidenziandosi, inoltre, l'assenza di supporto documentale alla pretesa invarianza finanziaria della legge, priva del parere del Dipartimento competente nonché, come già detto, dell'esame della II Commissione.

Si ripropongono, altresì, le medesime perplessità di cui alla legge 1, che ricorrono in quanto l'iter istruttorio previsto al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 48/2012 (introdotto con l'art. 9, lett. b), della l. r. n. 47/2025), prevede la possibilità di trasferire all'ARSAC, ente strumentale regionale, le funzioni che la legge ha attribuito alla Regione Calabria, a seguito di delega della Giunta regionale cioè con un atto amministrativo successivo alla norma, che, allo stato, non sembra ancora attuato.

⁴⁸ Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in € 100.000,00, si provvede per l'anno in corso con le economie di spesa dell'UPB 2.2.04.08 - capitolo 5125201, confluita, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, nell'UPB 8.3.01.03 - capitolo 83010301 «Fondo pluriennale vincolato relativo a somme non impegnate nell'esercizio precedente a valere sui capitoli della spesa finanziati dallo Stato o altri soggetti con vincolo di destinazione, la cui utilizzazione è disposta su richiesta motivata del dipartimento competente (articolo 5, commi 5 e 6, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47)» del bilancio del corrente esercizio finanziario. Il Dipartimento Bilancio provvede ad apportare le conseguenti variazioni, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47. Per gli esercizi finanziari successivi, si provvede annualmente nei limiti delle entrate accertate e riscosse, ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente legge, mediante l'istituzione di un apposito capitolo dell'entrata nell'UPB 3.4.02 e del corrispondente capitolo della spesa nell'UPB 2.2.04.01. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

*

Legge regionale 19 dicembre 2025, n. 48 - Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e modifiche normative. (BURC n. 251 del 19 dicembre 2025).

Con la legge regionale n. 48/2025, che consta di n. 12 articoli, si provvede all'adempimento agli impegni assunti con il governo nell'ambito del principio di leale collaborazione. La legge in oggetto introduce modifiche alle seguenti leggi regionali dell'esercizio 2025: 1/2025 – 17/2025 e 20/2025. Mentre, con riguardo alle leggi approvate in anni precedenti vengono modificate le seguenti leggi regionali: 37/2023 – 39/2024 – 39/2023 – 47/2011 – 12/2005. L'art. 8 della l. r. n. 48/2025, individua, invece, le norme abrogate, disponendo l'abrogazione del comma 7, dell'art. 25 della l. r. n. 7/1996 e del primo periodo del comma 16, art. 1 della l. r. n. 14/2000.

Per le considerazioni sull'*iter legis*, si rinvia a quanto già esposto nella trattazione della l. r. n. 47/2025. Diversamente dalla precedente fattispecie, si evidenzia come, spesso, le leggi regionali in attuazione del principio di leale collaborazione affrontino temi eterogenei (c.d. leggi omnibus), che renderebbero opportuna l'acquisizione di pareri dei competenti Dipartimenti. Nel corso della trattazione in Aula è stato approvato l'emendamento prot. n. 25241 di eliminazione dell'art. 7 dalla PL n. 18/13[^] di modifica della l. r. n. 2/2013 (non rientrante tra le materie oggetto di adempimento del principio di leale collaborazione).

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 18/13 [^] di iniziativa dei Consiglieri Regionali D. Giannetta, P. Caputo, A. Brutto, G. Mattiani, V. Pitaro	//	NO *	NO *	Approvata direttamente in Aula

* Quando è stata approvata la legge, non erano ancora costituite le Commissioni consiliari.

Fonte: Consiglio Regionale

*

Legge regionale 24 dicembre 2025, n. 51 - Sistema regionale della formazione professionale. (BURC n. 258 del 24 dicembre 2025).

Con la legge regionale n. 51/2025, composta da n. 23 articoli, la Regione Calabria “definisce il quadro normativo organico del sistema regionale della formazione professionale, in

armonia con le più recenti disposizioni europee, nazionali e regionali, sostituendo la disciplina dettata con la legge regionale n. 18/85 ormai risalente e non più rispondente alle attuali dinamiche del mercato del lavoro e alle nuove sfide imposte dalla transizione digitale ed ecologica.” (cfr. Relazione illustrativa deliberazione n. 46 allegata alla legge).

Anche la l. r. n. 51/2025 è priva dell’approvazione della Commissione di merito e della II Commissione Bilancio. Nel corso della trattazione in Aula, la PL viene approvata senza essere emendata.

Iter legis

Proposta di legge	Assegnazione Commissioni	Approvazione Commissione di merito	Parere finanziario Commissione Bilancio	Note
PL n. 6/13 [^] di iniziativa della Giunta regionale	//	NO *	NO *	Approvata direttamente in Aula

* Quando è stata approvata la legge, non erano ancora costituite le Commissioni consiliari.

Fonte: Consiglio Regionale

L’art. 12 del testo della legge approvata, recante “*Sistema regionale della certificazione delle competenze*”, attribuisce, a carico di ARPAL Calabria, le ulteriori funzioni di rilascio delle certificazioni che le qualificazioni previste dalla legge.

Gli artt. 15 – “*Funzioni della Regione*” e 16 – “*Funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria*”, individuano funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, pianificazione, monitoraggio e valutazione dei servizi e degli interventi di orientamento permanente e formazione professionale. Allo stesso modo, gli artt. 18 e 19 prevedono attività di controllo in capo alla Regione e alla Città metropolitana di Reggio Calabria.

L’art. 21 – *Copertura finanziaria*, indica l’assenza di oneri per le risorse autonome del bilancio.

Nella relazione tecnico-finanziaria, vengono richiamate, genericamente, fonti di copertura nazionali e comunitarie, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione introdotta, né indicare in dettaglio i capitoli di bilancio su cui insistono le somme extra regionali da destinare agli interventi previsti. Tale impostazione impedisce una corretta identificazione dei costi, relativi ai singoli interventi, cui sono preordinate le risorse (anche extraregionali) stanziare dalle norme. Alla luce delle sopramenzionate evidenze, con nota istruttoria della Sezione, si chiedeva di fornire dimostrazione dell’asserita assenza di nuovi o maggiori oneri a

carico del bilancio regionale, con riferimento agli adempimenti posti in capo ad ARPAL Calabria ed ai Dipartimenti regionali competenti. Nello specifico, si chiedeva di trasmettere i pertinenti pareri di sostenibilità organizzativa a cura dei Dipartimenti interessati, nonché fornire l'indicazione analitica delle fonti di copertura richiamate nella relazione tecnica.

Infine, nella Tabella 1, recante l'“*Analisi degli articoli con potenziale impatto finanziario*”, in corrispondenza dell'art. 16, si rinviava, per la descrizione delle spese, alla legge regionale 29 giugno 2026, n. 14, per cui si chiedeva di fornire il corretto parametro di confronto.

Con nota di riscontro, preliminarmente, veniva evidenziata la natura prettamente ordinamentale della disposizione e di riassetto del sistema regionale della formazione professionale, non introduttiva, di per sé, nuovi oneri.

Inoltre, si rappresentava, che con riferimento “*al sistema regionale della certificazione delle competenze, è stato già definito uno specifico intervento attuativo con ARPAL Calabria, a valere sulle risorse del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, Azione 4.b.3. In particolare, con decreto n. 20265 del 2025 è stato approvato lo schema di convenzione con ARPAL Calabria, unitamente alle linee guida per la realizzazione del progetto, per un importo complessivo pari a euro 3.000.000,00. Successivamente, con decreto n. 6175 del 2026, si è provveduto ad approvare il piano operativo presentato da ARPAL Calabria, nonché ad assumere i correlati accertamenti e impegni contabili per l'importo complessivo di euro 2.100.000,00.*”.

Nel riscontro istruttorio, con riferimento all'impiego di risorse umane e strumenti già disponibili a legislazione vigente, veniva, altresì, sottolineato che si trattava dell'esercizio di ordinarie competenze istituzionali del Dipartimento competente. Analogamente, con riguardo alla previsione di cui all'art. 16 della legge, riferita alla Città metropolitana di Reggio Calabria, veniva precisato che alle attività previste si sarebbe fatto fronte: “*senza introdurre un autonomo titolo di spesa regionale ulteriore rispetto alle risorse già destinate, nell'ambito della programmazione vigente, agli interventi di settore.*”.

La maggiore specificazione di oneri e coperture, che si trae dal riscontro istruttorio, conferma le carenze informative e documentali della relazione tecnica; si sottolinea l'assenza dei pareri dei Dipartimenti competenti.

